



**COMUNE DI  
BARBARANO MOSSANO  
PROVINCIA DI VICENZA**

**VAR. 1  
P.A.T.I.**

Elaborato

**4**

Scala

**Norme Tecniche  
Variante di adeguamento  
sul contenimento del consumo di suolo  
L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018  
Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020**

**COMUNE DI BARBARANO  
MOSSANO**  
Sindaco Cristiano Pretto

Adottato con Del. C.C. 29 del 30.10.2019  
Approvato con Del. C.C. 7 del 22.05.2020

**Il Responsabile Ufficio Tecnico  
Geom. Sergio Barbieri**



**IL PROGETTISTA**  
**Dott. Pian.Terr.le Alice Zanella**  
**STUDIO ASSOCIATO ZANELLA**  
**ARCHITETTURA E URBANISTICA**  
Via Vittime delle Foibe, 74/6  
Noventa Vicentina (VI)  
Tel. 0444 787040 - Fax 0444 787326  
info@studiozanella.it



**INDICE**

<b>TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>7</b>
Art. 1 - Contenuti del PATI .....	7
Art. 2 - Elaborati del PATI .....	8
Art. 3 - Efficacia ed attuazione del PATI .....	9
Art. 4 - Disposizioni transitorie .....	10
<b>TITOLO II° - ASSETTO DEL TERRITORIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali .....	11
Art. 5.1 - Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore .....	11
Art. 5.2 - Invarianti .....	11
Art. 5.3 - Fragilità .....	12
Art. 5.4 - Azioni strategiche del sistema insediativo ed ambientale - paesaggistico e Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico .....	12
Art. 5.5 - Azioni strategiche del Sistema relazionale .....	12
Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali .....	13
<b>TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO .....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO I - Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale .....</b>	<b>14</b>
Art. 7 - Vincoli .....	14
Art. 7.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 .....	14
Art. 7.2 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 - Corsi d'acqua .....	14
Art. 7.3 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 - Territorio coperto da foreste e boschi .....	14
Art. 7.4 - Vincolo Paesaggistico e di destinazione Agro-Silvo-Pastorale - Usi Civici .....	15
Art. 7.5 - Vincolo paesaggistico - Zone di interesse archeologico .....	15
Art. 7.6 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004 (art.10, art.136) .....	16
Art. 7.7 - Vincolo idrogeologico - forestale R.D. 3267/1923 .....	18
Art. 7.8 - Vincolo sismico - O.P.C.M. n. 3274/2003 - Grado 3 .....	18
Art. 8 - Rete Natura 2000 .....	19
Art. 8.1 - Sito di Importanza Comunitaria - IT 3220037 Colli Berici .....	19
Art. 9 - Pianificazione di livello superiore .....	23
Art. 9.1 - Piano di Area Monti Berici vigente .....	23
Art. 9.2 - Ambiti naturalistici di livello regionale .....	23
Art. 9.3 - Zone di ripopolamento e cattura .....	23
Art. 9.4 - Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale .....	24
Art. 9.5 - Area naturalistico archeologica dei Monti Berici .....	24
Art. 9.6 - Icone di Paesaggio (P.A.MO.B.) .....	24
Art. 9.7 - Aree di rilevante interesse paesistico - ambientale - P.A.MO.B. ....	25
Art. 9.8 - Centri storici .....	25
Art. 9.9 - PAI - Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione .....	29
Art. 10 - Altre componenti .....	30
Art. 10.1 - Idrografia / fasce di rispetto .....	30
Art. 10.2 - Depuratori / fasce di rispetto .....	32
Art. 10.3 - Zone militari / fasce di rispetto .....	32

Art. 10.4 - Cimiteri / fasce di rispetto .....	33
Art. 10.5 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico .....	33
Art. 10.6 - Gasdotti / fasce di rispetto .....	34
Art. 10.7 - Elettrodotti / fasce di rispetto (D.P.A.) .....	35
Art. 10.8 - Viabilità / fasce di rispetto.....	37
Art. 10.9 - Allevamenti zootecnici .....	38
Art. 10.10 - Concessione mineraria (L.R. 40/89) .....	39
Art. 11 - Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.) .....	40
<b>CAPO II - Sistema ambientale e paesaggistico.....</b>	<b>41</b>
Art. 12 - Invarianti di natura geologica e geomorfologica .....	41
Art. 12.1 - Campi di doline e doline, Grotte .....	41
Art. 13 - Invarianti di natura idrogeologica.....	41
Art. 13.1 - Forre .....	41
Art. 13.2 - Sorgenti e sorgenti termoninerali .....	42
Art. 14 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica .....	42
Art. 14.1 - Territori boscati: 1. Bosco di S. Pancrazio e 2. SIC: Bosco Colli Berici .....	42
Art. 14.2 - Ambito di particolare valore ambientale – paesaggistico di Monticello .....	44
Art. 14.3 - Ambito di particolare valore vegetazionale PAMOB n. 9 Scogliera calcarea meridionale .....	45
Art. 14.4 - Territori agricoli aperti di pregio paesaggistico .....	45
Art. 14.5 - Territori a funzione agricolo - produttiva .....	46
Par.14.5.1 - Area ad elevata integrità fondiaria .....	46
Par.14.5.2 - Prati stabili.....	47
Art. 14.6 - Ambiti agricoli di pregio a coltivazione tipica (DOC e DOP) .....	48
Art. 14.7 - Terrazzamenti .....	49
Art. 14.8 - Alberi di particolare pregio ambientale - paesaggistico.....	49
Art. 14.9 - Coni visuali .....	50
Art. 14.10 - Cime e punti paesaggistici.....	51
<b>CAPO III - Sistema insediativo e storico-testimoniale .....</b>	<b>53</b>
Art. 15 - Invarianti di natura storico – monumentale e Azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico .....	53
Art. 15.1 - Vincolo monumentale– D. Lgs. 42/2004.....	55
Art. 15.2 - Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionale per le Ville venete e Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale e Pertinenze scoperte da tutelare .....	56
Par.15.2.1 - Definizione delle categorie di valore .....	58
Par.15.2.2 - Disciplina delle categorie di valore.....	58
Par.15.2.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi .....	60
Art. 15.3 - Contesti figurativi Ville Venete .....	60
Art. 15.4 - Manufatti di archeologia industriale .....	64
Art. 15.5 - Abitazioni rupestri.....	64
Art. 15.6 - Siti a rischio di interesse archeologico .....	65
<b>CAPO IV - Sistema delle fragilità .....</b>	<b>66</b>
Art. 16 - Compatibilità geologica.....	66
Art. 16.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee .....	66
Art. 17 - Aree soggette a dissesto idrogeologico .....	73

Art. 17.1 - Area di frana .....	73
Art. 17.2 - Area esondabile o a ristagno idrico .....	73
Art. 17.3 - Area soggetta a debris flow .....	76
Art. 18 - Altre componenti .....	78
Art. 18.1 - Corsi d'acqua e specchi lacuali .....	78
Art. 18.2 - Invaso di Mossano .....	78
Art. 18.3 - San Donato .....	79
Art. 18.4 - Area degradata per presenza storica di rifiuti .....	79
<b>TITOLO IV° - AZIONI STRATEGICHE E AZIONI DI TUTELA PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI .....</b>	<b>81</b>
Art. 19 - Azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico .....	81
Art. 19.1 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive .....	81
Art. 19.2 - Edificazione diffusa .....	84
Art. 19.3 - Limiti fisici all'espansione .....	86
Art. 19.4 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale o produttivo, commerciale, direzionale e Programmato PRG vigente .....	87
Par.19.4.1 - Grandi strutture di vendita e parchi commerciali .....	89
Art. 19.5 - Azioni di riqualificazione e/o riconversione .....	90
Par.19.5.1 - Riqualificazione e riconversione di area lungo via Matteotti di Barbarano Vic. a residenziale, turistico – ricettiva .....	91
Par.19.5.2 - Recupero e riconversione delle ex scuole "Masieralta" a funzioni turistico – ricettive .....	91
Par.19.5.3 - Tutela e valorizzazione del bagno di Barbarano .....	91
Par.19.5.4 - Riconversione attività agricola produttiva a funzioni agroindustriali .....	91
Par.19.5.5 - Riconversione area produttiva Zincol ad agricola .....	92
Par.19.5.6 - Riqualificazione e riconversione area a servizi in loc. Lumaca a destinazione residenziale e/o turistica, di promozione dei prodotti tipici locali .....	92
Par.19.5.7 - Valorizzazione a funzioni turistico – ricettive del laghetto loc. Polesine di Mossano .....	92
Par.19.5.8 - Potenziamento e valorizzazione dell'area a servizi di Ponte di Mossano a funzioni turistico - ricettive in connessione del bagno termale .....	93
Par.19.5.9 - Riqualificazione e potenziamento parco pubblico esistente .....	93
Par.19.5.10 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale .....	93
Art. 19.6 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti .....	94
Art. 19.7 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di progetto .....	94
Par.19.7.1 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto .....	95
Art. 19.8 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica .....	96
Art. 19.9 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del Credito edilizio .....	98
Art. 19.10 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Compensazione urbanistica .....	100
Art. 19.11 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria .....	100
Art. 19.12 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 ..	101
Art. 19.13 - Compatibilità ambientale degli interventi .....	103

Art. 19.14 - Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.....	103
Art. 19.15 - Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PATI, in rapporto alla VAS .....	104
Par.19.15.1 - Piano di monitoraggio del PATI .....	105
Par.19.15.2 - Prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione del Piano .....	109
Par.19.15.3 - Norme finalizzate ad attenuare le criticità individuate in VAS per ciascuna componente ambientale.....	112
Art. 19.16 - Misure di salvaguardia desunte dalla Valutazione di Compatibilità idraulica .....	113
Art. 20 - Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico .....	115
Art. 20.1 - Rete ecologica .....	115
Par.20.1.1 - Area nucleo (core area) .....	115
Par.20.1.2 - Aree di connessione naturalistica - Buffer zone .....	116
Par.20.1.3 - Corridoio ecologico secondario.....	117
Par.20.1.4 - Isola ad elevata naturalità – (stepping stone).....	118
Par.20.1.5 - Barriere infrastrutturali .....	119
Art. 20.2 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato.....	119
Art. 20.3 - Indirizzi e criteri per l’edilizia sostenibile e prescrizioni per gli insediamenti residenziali .....	121
Art. 20.4 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico .....	125
Art. 20.5 - Azioni di mitigazione del sistema trasporti.....	126
Art. 20.6 - Azioni di mitigazione dell’illuminazione diffusa .....	126
Art. 20.7 - Azioni di mitigazione per le acque reflue di scarico .....	126
Art. 20.8 - Prevenzione inquinamento .....	127
<b>TITOLO V° - AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA RELAZIONALE.....</b>	<b>128</b>
Art. 21 - Sistema relazionale.....	128
Art. 21.1 - Viabilità di connessione extraurbana esistente e Viabilità di connessione extraurbana di progetto.....	129
Art. 21.2 - Principali percorsi pedonali e ciclabili .....	131
<b>TITOLO VI° - TERRITORIO AGRICOLO.....</b>	<b>133</b>
Art. 22 - Il territorio agricolo .....	133
Art. 22.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti .....	133
Art. 22.2 - Edificabilità .....	133
Par.22.2.1 - Disposizioni generali.....	133
Par.22.2.2 - Caratteri tipologici degli edifici .....	134
Par.22.2.3 - Limiti di altezza e distanza degli edifici .....	135
Par.22.2.4 - Riqualificazione ambientale delle aree scoperte.....	135
Par.22.2.5 - Interventi di trasformazione del territorio agricolo.....	135
Par.22.2.6 - Tutela ambientale .....	135
Par.22.2.7 - Indirizzi e criteri per le opere di miglioramento fondiario e sistemazioni agrarie .....	137
<b>TITOLO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.).....</b>	<b>139</b>
Art. 23 - Generalità.....	139

Art. 23.1 - Dimensionamento .....	139
Art. 23.2 - Disposizioni per il Piano degli Interventi ( P.I.) .....	140
Art. 23.3 - Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica .....	140
Art. 23.4 - Utilizzo della zona agricola e quantità massima di consumo di suolo – L.R. 14/2017, D.G.R.V. 668/2018 e DGRV 92/2020 – Var. 1 PATI.....	141
Art. 24 - Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico .....	143
Art. 24.1 - ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Barbarano Vicentino .....	143
Par.24.1.1 - Identificazione .....	143
Par.24.1.2 - Dimensionamento ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Barbarano Vicentino.....	144
Art. 24.2 - ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Mossano .....	145
Par.24.2.1 - Identificazione .....	145
Par.24.2.2 - Dimensionamento ATO A.2 Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Mossano .....	146
Art. 25 - Sistema R – Insediativo - Residenziale - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – residenziale .....	147
Art. 25.1 - ATO R.1 Capoluogo di Barbarano Vicentino .....	147
Par.25.1.1 - Identificazione .....	147
Par.25.1.2 - Dimensionamento ATO R.1 Capoluogo di Barbarano Vicentino .....	147
Art. 25.2 - ATO R.2 Ponte di Barbarano Vicentino .....	148
Par.25.2.1 - Identificazione .....	148
Par.25.2.2 - Dimensionamento ATO R.2 Ponte di Barbarano Vicentino .....	149
Art. 25.3 - ATO R.3 Capoluogo di Mossano.....	150
Par.25.3.1 - Identificazione .....	150
Par.25.3.2 - Dimensionamento ATO R.3 Capoluogo di Mossano .....	150
Art. 25.4 - ATO R.4 Ponte di Mossano .....	151
Par.25.4.1 - Identificazione .....	151
Par.25.4.2 - Dimensionamento ATO R.4 Ponte di Mossano .....	151
Art. 26 - Sistema P – Insediativo - Produttivo - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – produttivo .....	153
Art. 26.1 - A.T.O. P.1 – Area produttiva “Via Rampezzana” di Barbarano Vicentino .....	153
Par.26.1.1 - Identificazione .....	153
Par.26.1.2 - Dimensionamento ATO P.1 – Area produttiva “Via Rampezzana” di Barbarano Vicentino .....	154
Art. 26.2 - A.T.O. P.2 – Zincol .....	155
Par.26.2.1 - Identificazione .....	155
Par.26.2.2 - Dimensionamento ATO P.2 – Zincol.....	155
Art. 26.3 - A.T.O. P.3 – Area produttiva di Ponte di Mossano.....	156
Par.26.3.1 - Identificazione .....	156
Par.26.3.2 - Dimensionamento ATO P.3 – Area produttiva di Ponte di Mossano.....	156
Art. 27 - Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004.....	159
<b>TITOLO VIII° - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>161</b>

Art. 28 - Disposizioni transitorie e Criteri e limiti entro i quali il PI può modificare il PATI senza la necessità di procedere con Variante .....	161
--	-----



---

**TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**Art. 1 - Contenuti del PATI**

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano è redatto con i contenuti di cui all'art. 13 della L.R.11/2004 e s.m.i..

La disciplina del PATI:

- recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, nazionale e regionale;
- definisce le "regole" per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, per centrare:
  - **Obiettivi generali:** finalità generali condivise che i Comuni intendono raggiungere attraverso il P.A.T.I. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
  - **Obiettivi locali:** obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei ( A.T.O.)

Rispetto a tali obiettivi il P.A.T.I. opera scelte:

- **Strutturali**, ovvero orientate a conformare una organizzazione e assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- **Strategiche**, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

La disciplina per l'assetto del territorio comunale si articola in:

- a) Disposizioni generali, riferite agli elementi che compongono il territorio, e articolate rispetto ai quattro sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:
  - Sistema dei vincoli e delle pianificazione territoriale (Titolo III, Capo I)
  - Sistema ambientale e del paesaggio (Titolo III, Capo II)
  - Sistema insediativo e storico-testimoniale (Titolo III, Capo III)
  - Sistema delle fragilità (Titolo III, Capo IV)
- b) Disposizioni locali, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (A.T.O.)

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

**Disposizioni per il Piano degli Interventi ( P.I.)**

Il P.I. *sviluppa e precisa le scelte* delineate dal P.A.T.I., indicando le *azioni* da svolgere per conseguire *gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare* e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

## **Art. 2 - Elaborati del PATI**

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati:

- 1. RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
- 2. RELAZIONE DI PROGETTO** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del PATI
- 2.1 RELAZIONE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - L.R. 14/2017 E D.G.R.V. 668/2018 - VAR. 1 PATI\_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020**
- 3. RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PATI
- 4. NORME TECNICHE** che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche - **VAR. 1 PATI\_ Adequate alla D.G.R.V. n. 92/2020**
- 5. ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI:**
  - 5.1** Tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE scala 1:10.000
  - 5.2** Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI, scala 1:10.000
  - 5.3** Tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA' scala 1:10.000
  - 5.4** Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA' scala 1:10.000
  - 5.5** Tav. 5 PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (AUC) - art. 2, comma 1, lett. e), LR 14/2017 - aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 3 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018 - VAR. 1 PATI scala 1:10.000
- 6. BANCA DATI ALFANUMERICA E VETTORIALE** contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli studi specialistici e le informazioni contenute negli elaborati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del presente articolo.
- 7. RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO - V.A.S.**
- 8.A. SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE - V.A.S.**
- 8.B. DICHIARAZIONE DI SINTESI - V.A.S.**
- 9. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**
  - 9.1 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - VAR. 1 PATI\_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020**
- 10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**
  - 10.1 DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) - VAR. 1 PATI\_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020**

**Art. 3 - Efficacia ed attuazione del PATI**

Il PATI, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato sul territorio dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano.

La disciplina del PATI è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PATI va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.

Ad ogni indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme. Altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.

Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Le presenti norme tecniche di attuazione, sotto il profilo dell'efficacia, prevedono prescrizioni, vincoli e direttive. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PATI.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del PATI, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

#### **Art. 4 - *Disposizioni transitorie***

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza del "Piano degli Interventi", devono rispettare le previsioni dei P.R.G. vigenti per le parti compatibili con il PATI che, a seguito dell'approvazione, "acquista il valore e l'efficacia del PI". Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme relative ai beni culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:

- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
- messa a norma delle preesistenze.

In assenza del Piano degli Interventi approvato vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004 e s.m.i..

---

**TITOLO II° - ASSETTO DEL TERRITORIO**

---

**Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali**

Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:

- Sistema dei vincoli e delle pianificazione territoriale (Titolo III, Capo I)
- Sistema ambientale e del paesaggio (Titolo III, Capo II)
- Sistema insediativo e storico-testimoniale (Titolo III, Capo III)
- Sistema delle fragilità (Titolo III, Capo IV)

Il PATI individua:

1. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
2. Invarianti
3. Fragilità
4. Azioni strategiche del sistema insediativo ed ambientale – paesaggistico e azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico
5. Azioni strategiche del Sistema relazionale.

Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati è classificata come "Direttive" e "Prescrizioni e vincoli".

**Art. 5.1 - Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore**

I **vincoli** e gli **elementi della pianificazione territoriale superiore** sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinata al PATI, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PATI stesso.

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella tav.1 e vengono specificati nei seguenti sistemi di vincoli:

- Vincoli
- Rete Natura 2000
- Pianificazione di livello superiore
- Altre componenti

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

**Art. 5.2 - Invarianti**

Le **invarianti** sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano:

- permanenze e/o identità storiche non trasformabili almeno nei tempi considerati dal PATI
- elementi di rilevante carattere strategico.

Le **invarianti**, indicate nella tav. 2, vengono specificate nei seguenti sistemi di invarianti:

- Invarianti di natura geologica e geomorfologica
- Invarianti di natura idrogeologica
- Invarianti di natura ambientale – paesaggistica
- Invarianti di natura storico – monumentale

### **Art. 5.3 - *Fragilità***

Le **fragilità** sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal P.A.T.I. e ulteriormente precisati dal P.I.

Le fragilità, indicate nella tav. 3, vengono specificate nei seguenti sistemi di fragilità:

- Compatibilità geologica
- Aree soggette a dissesto idrogeologico
- Altre componenti

### **Art. 5.4 - *Azioni strategiche del sistema insediativo ed ambientale – paesaggistico e Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico***

Le **azioni strategiche del sistema insediativo ed ambientale – paesaggistico** si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi, le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PATI e dal PI.

Le **azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale paesaggistico** si applicano ai sistemi, parti di sistema o elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le azioni strategiche e le azioni di tutela suddette vengono indicate e specificate nella tavola 4.

Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

### **Art. 5.5 - *Azioni strategiche del Sistema relazionale***

Le **azioni strategiche del sistema relazionale** si riferiscono a delle indicazioni strutturali relative al sistema viabilistico e di collegamento che saranno nel dettaglio meglio organizzate in sede di P.I.

Le azioni strategiche del sistema relazionale vengono indicate e specificate nella tavola 4.

## Art. 6 - **Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali**

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PATI suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei ( A.T.O.).

La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti nel territorio.

Gli A.T.O. sono raggruppati in Sistemi di A.T.O., omogenei rispetto all'assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente:

- **Il Sistema "A" ambientale-paesaggistico** costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono propri del Sistema paesaggistico – ambientale; sono caratterizzati dalla prevalenza delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche e dalle edificazioni diffuse;
- **Il Sistema "R" insediativo-residenziale** costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti appartengono al Sistema insediativo; sono caratterizzati da strutture insediative storiche e/o da quelle di media e di recente formazione;
- **Il Sistema "P" insediativo-produttivo** costituito da ATO caratterizzate prevalentemente da strutture produttive – commerciali e artigianali.

La suddivisione, indicata nella seguente Tabella 1, è rappresentata nella Tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA'

Tabella 1 – **ATO**

<b>Sistemi</b>	<b>A.T.O.</b>
<b>Sistema "A"</b> <b>Ambientale-paesaggistico</b>  <b>ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema ambientale e paesaggistico</b>	<b>A1</b> – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Barbarano Vicentino <b>A2</b> – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Mossano
<b>Sistema "R"</b> <b>Insediativo – residenziale</b>  <b>ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema insediativo-residenziale</b>	<b>R1</b> – Capoluogo di Barbarano Vicentino <b>R2</b> – Ponte di Barbarano Vicentino <b>R3</b> – Capoluogo di Mossano <b>R4</b> – Ponte di Mossano
<b>Sistema "P"</b> <b>Insediativo produttivo</b>  <b>ATO con prevalenza dei caratteri del Sistema insediativo produttivo</b>	<b>P1</b> – Area produttiva "Via Rampezzana" di Barbarano Vicentino <b>P2</b> – Zincol <b>P1</b> – Area produttiva di Ponte di Mossano

---

## **TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO**

---

### **CAPO I - *Sistema dei vincoli e della pianificazione territoriale***

#### **Art. 7 - *Vincoli***

##### **Art. 7.1 - *Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004***

*Rif. Legislativo:* D.Lgs 42/2004, art. 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

##### **Direttive**

Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 136 di cui vanno rispettate le prescrizioni.

##### **Art. 7.2 - *Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 – Corsi d'acqua***

*Rif. Legislativo:* D.Lgs 42/2004, art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

##### **Direttive**

Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142 di cui vanno rispettate le prescrizioni.

##### **Art. 7.3 - *Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004 – Territorio coperto da foreste e boschi***

*Rif. Legislativo:* D.Lgs 42/2004, art. 134 – Codice dei beni culturali e del paesaggio  
D.Lgs. 227/2001

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78.

##### **Direttive**

Gli ambiti di cui al presente articolo sono assoggettati per il loro interesse paesaggistico alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004.

Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione tipica dei luoghi.

Il PATI persegue obiettivi di salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione delle zone boscate.

L'attività edilizia e urbanistica è subordinata, oltre che al rispetto delle presenti norme, al benessere preventivo dell'Autorità competente, quale il Corpo Forestale dello Stato, per la tutela del vincolo paesaggistico, solamente nei casi di effettiva e accertata presenza del bosco.

##### **Prescrizioni e vincoli**

Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i. Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.



**Art. 7.4 - Vincolo Paesaggistico e di destinazione Agro-Silvo-Pastorale - Usi Civici**

Rif. Legislativo: D. lgs. 42/2004 art. 142 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - RD 26.02.1928, n. 332 - L.R. 22.07.1994, n. 31

**Direttive**

In relazione alla presenza di terreni di uso civico soggetti quindi al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. lgs. 42/04., il PATI nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale indica tali terreni.

Il Piano degli Interventi dovrà verificare ed aggiornare il Piano di riordino per le aree di cui al presente articolo sulla base della situazione di fatto documentata.

**Prescrizioni e vincoli**

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

**Art. 7.5 - Vincolo paesaggistico – Zone di interesse archeologico**

Rif. Legislativo: D.Lgs 42/2004, art. 142 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Come da nota della *Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto* del 04.02.2010, all'interno del territorio dei Comuni del PATI, non esistono allo stato attuale vincoli di natura archeologica ai sensi del Codice dei Beni Culturali- D.Lvo 24/2004.

Sono tutelate ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142, comma m (ex L. 431/85) le seguenti aree, come si evince dall'atlante dei vincoli:

- Barbarano, loc. Monte Tondo, per la presenza nell'area sommitale e perisommitale di strati grafie e strutture archeologiche databili all'epoca neolitica e all'età del bronzo;
- Mossano, Grotta minore di San Bernardino e Grotta maggiore di San Bernardino per i depositi antropici riferibili al Paleolitico Medio;
- Mossano, Grotta di Paina, per la presenza di depositi antropici del Paleolitico Superiore e tracce di frequentazione mesolitica e neolitica.

Nel territorio comunale di Barbarano si ha notizia di testimonianze archeologiche, come si evince dalla Carta Archeologica del Veneto, III, Modena 1992, pp.57-58. In particolare si segnalano le testimonianze dalla loc. San Pancrazio attestanti un'occupazione del sito relativa ad epoca preistorica. Testimonianze di epoca romana sono costituite dalla nota stele funeraria di Fortunio dalla Chiesa Parrocchiale, dai rinvenimenti sporadici e da scasso in loc. Castello, attestanti una struttura forse a carattere votivo, dalle infrastrutture dalla loc. Bagno di Barbarano, ed infine dalle sepolture forse a cassetta, dal Convento di San Pancrazio.

Nel territorio comunale di Mossano si ha notizia di testimonianze archeologiche, come si evince dalla Carta Archeologica del Veneto, III, Modena 1992, pp. 58-59. In particolare oltre alle Grotte su specificate, una frequentazione preistorica è indiziata dai rinvenimenti sporadici da raccolta di superficie in loc. Vegro di Cà Carlan. Attestazioni sporadiche riferibili genericamente all'età del ferro provengono dal colle sopra Villa di Montruglio. Ad un

insediamento romano di tipo rustico sparso sono probabilmente da ricondurre i reperti sporadici da loc. Villa di Montruglio.

La *Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto*, sempre con nota del 04.02.2010, nelle more della procedura di vincolo, ha segnalato che, dalla sua documentazione agli atti:

- la zona sommitale di Monticello di Barbarano risulta ad alto rischio archeologico per l'affioramento di materiale litico databile al Paleolitico Medio e Superiore.
- si configura a rischio archeologico anche la loc. Rampezzana, dove presso la Corte Testa sono state rinvenute sepolture di età romana.

### **Prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del D.Lgvo. 163/2006, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla *Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto* in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004/n. 42).

### **Art. 7.6 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004 (art.10, art.136)**

*Rif. Legislativo:* D.Lgs 42/2004 artt. 10 e 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 – Carta delle invariati

Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.

In particolare sono stati indicati dal PATI i seguenti vincoli monumentali individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4:

a Barbarano Vicentino:

1. Castello Villa Godi – Marinoni
2. Villa Maltraverso Gallo ora Ghiotto
3. Villa Pedrina ora Marinoni
4. Villa Rigon con annessi e connessi
5. Villa da Porto – Biolo – de Vecchi
6. Chiesa di San Giovanni in Monte

Mossano

7. Covoli o grotte di Villa Giulia
8. Colombara Donadello
9. Villa Pigaffetta – de Salvi - Camerini

### **Direttive**

I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

Il P.I. nel rispetto dell'integrità del bene storico:

- a) aggiorna il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione, conservazione e trasformazione;
- b) integra l'individuazione di eventuali opere incongrue e elementi di degrado, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e/o riqualificazione e disciplina

- l'eventuale procedimento e modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme;
- c) stabilisce le modalità di recupero di volumi preesistenti documentabili;
  - d) disciplina la riqualificazione architettonica degli immobili;
  - e) disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti in epoche successive definendo gli ambiti da conservare e quelli da trasformare;
  - f) detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo; è comunque fatto salvo il parere dell'ente competente in materia;
  - g) indica criteri per meglio rapportare i complessi architettonici di cui al presente articolo con il connettivo urbano circostante, gli spazi aperti e la viabilità;
  - h) valuta l'opportunità di organizzare e definire, con apposito piano di settore e/o coordinando lo strumento urbanistico comunale in adeguamento al presente PATI, le azioni finalizzate alla conoscenza e alla frequentazione dei complessi monumentali presenti;
  - i) indica le tipologie eventuali di fruizione e gli interventi ammissibili nell'ottica della sostenibilità;
  - j) indica il distributivo dei servizi correlato all'utilizzo del manufatto storico;
  - k) indica gli interventi di restauro e valorizzazione degli spazi afferenti il complesso storico-monumentale, anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente circostante.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Fino all'approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dallo strumento urbanistico vigente, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

In mancanza di normativa specifica da parte dello strumento urbanistico vigente sugli interventi ammissibili e non per i beni di cui al presente articolo, il PI classifica tali beni secondo i valori d'arte, di storia, di cultura, a mezzo di schede di analisi attribuendo ad ogni edificio un grado di protezione e intervento in relazione ai valori sopracitati. Gli interventi dovranno attenersi alle disposizioni dell'ATO di appartenenza di PATI e della relativa zonizzazione del PI.

Sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione d'uso dell'ATO di appartenenza e della zona di PI in cui ricadono, salva diversa specifica disposizione delle norme di PI.

I beni di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da determinare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere dell'Autorità competente preposta alla tutela del vincolo.

Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dagli Enti preposti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale.

#### **Art. 7.7 - Vincolo idrogeologico – forestale R.D. 3267/1923**

*Rif. Legislativo:* R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni

L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni P.T.R.C., art. 7

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambiti vincolati ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e individuati dal P.T.R.C di cui allo stesso art. 7, di cui vanno rispettate le prescrizioni.

#### **Direttive**

Per le modalità di intervento sui terreni inclusi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico forestale si demanda alla legislazione vigente citata, nonché ai competenti Servizi Forestali, accertata la reale sussistenza del vincolo.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Per gli interventi in genere che prevedono movimentazione di terreno ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo devono essere predisposte da tecnici abilitati delle valutazioni puntuali sul rischio di dissesto idrogeologico, accertata la reale sussistenza del vincolo.

#### **Art. 7.8 - Vincolo sismico – O.P.C.M. n. 3274/2003 - Grado 3**

*Rif. Legislativo:* Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 – *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;*

D.M. 14.01.2008 e s.m.i;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003

D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

#### **Direttive**

L'intero territorio comunale di PATI è classificato in zona sismica 3 ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003, di cui vanno rispettate le specifiche prescrizioni e per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 03.12.2003.

E' fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71 che prende atto dei nuovi criteri di classificazione sismica in base alla O.P.C.M. 3519/2006 e introduce disposizioni sulla modalità di calcolo di progetti.

**Art. 8 - Rete Natura 2000****Art. 8.1 - Sito di Importanza Comunitaria – IT 3220037 Colli Berici**

*Rif. Legislativo:* Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

D.G.R. n. 1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000  
Aggiornamento banca dati.

D.G.R. n. 3173/2006 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

D.G.R. n. 4240/08 – Approvazione cartografia degli habitat per il Sito IT3220037 *Colli Berici*.

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 2 – Carta delle invariati

Ambito territoriale designato come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), denominato IT 3220037 *Colli Berici*, facente parte del sistema di aree *Rete Natura 2000* istituito dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri.

**Direttive**

I Comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano recepiscono le direttive e le prescrizioni del Piano d’Area Monti Berici – P.A.MO.B.

A sostegno delle norme in esso contenute i Comuni promuovono e incentivano azioni gestionali all’interno del SIC e nelle zone limitrofe, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati costantemente aggiornati sulla distribuzione e lo stato di conservazione degli habitat di cui all’Allegato II della Direttiva comunitaria 92/43/CEE presenti nel sito (aggiornamento dei perimetri degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie approvati dalla Regione Veneto);
- misure di conservazione che mirino alla tutela e al monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento delle specie di uccelli dell’Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE;
- misure di controllo e di limitazione delle attività che incidono sull’integrità ecologica del sito;
- realizzazione di piani e programmi di gestione per l’agricoltura, per le opere di captazione idrica, per le attività legate alla pastorizia e alla forestazione, al fine di attivare lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

I Comuni promuovono le seguenti linee gestionali specifiche per il sito in esame da sviluppare ulteriormente in sede di PI:

- 1) predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondate sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;

- 2) predisposizione di interventi boschivi da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico; predisposizione di interventi di ceduzione al fine di favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di radure, al fine di favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna; mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
- 3) approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- 4) riduzione della frammentazione del paesaggio e incremento della sua connettività ecologica;
- 5) incentivazione delle pratiche agronomiche tradizionali (sfalcio periodico delle praterie magre da fieno) essenziali per la gestione e la conservazione delle formazioni erbacee seminaturali (*Festuco-Brometea*) anche al fine di bloccare la colonizzazione da parte delle essenze arboreo-arbustive.

### **Prescrizioni e vincoli**

I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito del SIC o esterni allo stesso ma in grado di comportare incidenze significative negative su di esso, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006.

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del SIC, in area buffer (Rif. Tavola 4 – Rete Ecologica) o nelle aree di trasformazione ad esso limitrofe, come previsto dalla normativa in vigore, dovrà contenere lo Studio di Incidenza Ambientale (DGR 2803 e ss.mm.), con il quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione/compensazione proposte e/o le eventuali alternative.

I criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza faranno riferimento alle disposizioni della DGR 3173/2006, Allegato A "*Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*".

In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e sulla successiva gestione delle aree.

- 1) Per gli interventi edificatori ricadenti nelle aree di cui al presente articolo valgono le seguenti disposizioni:
  - per gli ambiti indicati dal PATI nella Tav. 4 come *edificazione diffusa* presenti all'interno dell'area SIC è fatto salvo quanto disposto dall'art. 19.2 delle presenti norme, in particolare sono consentiti interventi di riqualificazione e recupero delle preesistenze e limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale al fine di rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell'ATO di appartenenza. Tale nuova edificazione potrà essere individuata esclusivamente all'interno dei perimetri dei nuclei edilizi rurali che saranno individuati e meglio precisati dal PI, escludendo l'espansione verso il territorio rurale e/o forestale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario;
  - per gli interventi in aree non interessate dagli ambiti di *edificazione diffusa* di cui al punto sopra, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.1, se ricadenti in area non idonea, e, negli altri casi, dall'art. 22 delle presenti norme;

- per gli ambiti indicati dal PATI nella Tav. 4 quali *Azioni di riqualificazione e riconversione* presenti all'interno dell'area SIC è fatto salvo quanto disposto dall'art. 19.5 delle presenti norme, per i quali gli interventi consentiti dovranno essere individuati esclusivamente all'interno dei perimetri indicati dal PATI, che saranno meglio precisati dal PI, escludendo l'espansione verso il territorio rurale e/o forestale adiacente e non ricadendo in aree occupate da habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario.

Per tutti gli interventi di cui sopra dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera realizzata.

Al fine della verifica di eventuali interferenze con gli habitat di interesse comunitario presenti all'interno del SIC vale la perimetrazione degli habitat approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. 4240/08. Per il corretto utilizzo della cartografia degli habitat dovrà essere consultata la Circolare esplicativa della regione Veneto (prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000) in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

Nel caso in cui lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale rilevi incidenze significative su habitat e/o specie di interesse comunitario, dovranno essere previste e attuate misure di mitigazione e/o compensazione.

- 2) Per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie vale quanto disposto dall'art. 22.2.7 delle presenti norme.
- 3) Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno valutare l'impatto ambientale a salvaguardia degli edifici di interesse storico-ambientale e della vegetazione di interesse paesaggistico presenti.
- 4) Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.
- 5) Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

Relativamente al SIC IT3220037 "Colli Berici", in sede di attuazione del Piano, si dovrà inoltre ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 6) La progettazione del Piano degli Interventi all'interno del perimetro delle aree della Rete Natura 2000 dovrà contenere lo Studio d'incidenza ambientale, con il quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative;
- 7) All'interno del SIC e nelle aree ad esso contigue, in occasione dell'esecuzione di ogni singolo intervento dovrà inoltre essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Inoltre, in fase di esecuzione delle opere, al fine di non determinare possibili effetti di disturbo perturbazioni e/o alterazioni, si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:
  - prima dell'inizio delle opere dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumori e polveri;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore alimentati da miscele e lubrificanti ecologici;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- sarà vietato, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del PATI, asportare specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione per la fauna selvatica;
- dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
- dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
- i tempi di esecuzione dei lavori all'interno o in vicinanza dell'area SIC dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere dovrà essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone;
- sarà vietato lo spargimento di liquami zootecnici e fanghi nella fascia di almeno 10 metri dal bordo esterno di cavità carsiche, di grotte e cave;
- saranno vietate la chiusura totale o parziale degli ingressi delle grotte e delle cavità carsiche, l'alternazione morfologica interna ed esterna delle stesse, le attività di discarica e di abbandono dei rifiuti.

8) L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del SIC già individuati dal PATI comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PATI, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.



**Art. 9 - Pianificazione di livello superiore****Direttive e prescrizioni e vincoli**

Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

**Art. 9.1 - Piano di Area Monti Berici vigente**

*Rif. Legislativo:* P.T.R.C., art. 19

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale  
Relazione Tecnica – cap. 5

La maggior parte dei territori comunali di PATI fa parte del Piano di Area Monti Berici approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 31 del 09 luglio 2008.

**Direttive**

L'ambito di cui al presente articolo è assoggettato alle direttive e prescrizioni e vincoli di cui al Piano di Area Monti Berici.

E' fatto salvo quanto previsto dal P.A.MO.B., in particolare dai progetti specifici denominati progetti norma e schemi direttori interessanti i due Comuni del PATI specificati e descritti al cap. 5 della Relazione Tecnica a cui si rimanda.

**Art. 9.2 - Ambiti naturalistici di livello regionale**

*Rif. Legislativo:* P.T.R.C., art. 19

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambito individuato dal PTRC che costituisce zona ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico di cui all'art. 19 dello stesso PTRC 1992.

**Direttive**

L'ambito di cui al presente articolo è assoggettato alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. 1992.

**Art. 9.3 - Zone di ripopolamento e cattura**

*Rif. Legislativo:* L. 157/1992 art. 10

L.R. 50/1993 art. 11,

L.R. 1/2007

*Rif.:* Tav.1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

**Direttive**

Il PATI recepisce le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), individuate dalla Provincia attraverso il Piano Faunistico Venatorio, per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, al fine di ottenere una stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

Le aree individuate sono destinate a:

1. incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

2. favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
3. determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
4. consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o il reinserimento in altre zone di protezione.

Pertanto la loro individuazione riguarda territori di pianura che presentino vocazione ambientale per le specie di interesse venatorio presenti sul territorio, dove condizioni ambientali e naturali favorevoli all'insediamento, nidificazione e proliferazione della fauna selvatica indigena. Le ZRC sono presenti in aree da considerarsi di particolare pregio faunistico-ambientale.

Il PATI promuove in tali aree interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale per la fauna stanziale e negli ambienti coltivati, per aumentare la capacità portante del territorio, quali:

- conservazione della vegetazione spontanea lungo le scoline e le capezzagne;
- aratura tardiva dei residui colturali;
- prati a sfalcio tardivo con consociazioni miste di graminacee e leguminose, su ampie superfici o lungo i bordi dei coltivi;
- colture a perdere;
- incolti (set-aside);
- colture invernali da sovescio;
- impianto di siepi campestri.

#### **Art. 9.4 - Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale**

Rif. Legislativo: PTRC del 1992, Tav. 9.38, art. 34 N.di A.

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambito indicato dal PTRC del 1992 come *Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale* con il n. 38 di cui al relativo art. 34 delle N.di.A.

#### **Direttive e prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 34 delle N.di.A. del PTRC del 1992.

#### **Art. 9.5 - Area naturalistico archeologica dei Monti Berici**

Rif. Legislativo: PTRC del 1992, Tav. 9.38, art. 27 N.di A.

Piano di Area Monti Berici, Tav. 3, art.

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Ambito indicato dal Piano di Area Monti Berici in recepimento a quanto previsto dal PTRC del 1992 che lo indica, nella Tav. 9.38, quale *Ambito per l'istituzione del parco naturale archeologico* n. 38 di cui al relativo art. 27 delle N.di.A.

#### **Direttive e prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 delle N.di.A. del P.A.MO.B. – Piano di Area Monti Berici.

#### **Art. 9.6 - Icone di Paesaggio (P.A.MO.B.)**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 e s.m.i., art. 22 delle N.diA. del P.A.MO.B.

Rif.: Tav.1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

La maggior parte dei territori comunale di Barbarano Vicentino e Mossano fanno parte del Piano di Area Monti Berici – P.A.MO.B. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 09 luglio 2008. Tale Piano indica nel territorio di PATI delle *Icone di*

*paesaggio e giardini tematici* quali ambiti di elevato valore paesaggistico o architettonico-monumentale da tutela e salvaguardare denominati:

- n. 6 Monticello di Barbarano
- n. 8 San Pancrazio
- n. 17 Monte Piano
- n. 18 Monte Cengia
- n. 19 Roccolo di Barbarano

#### **Direttive e prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle N.diA. del P.A.MO.B.

#### **Art. 9.7 - Aree di rilevante interesse paesistico - ambientale - P.A.MO.B.**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004 e s.m.i.

*Rif.:* Tav.1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

La maggior parte dei territori comunale di Barbarano Vicentino e Mossano fanno parte del Piano di Area Monti Berici – P.A.M.OB. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 09 luglio 2008.

Tale Piano indica nel territorio di PATI delle *Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale* quali ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti agricoli di valore testimoniale, denominati:

- n. 15 Quadro di Villa Montriglio
- n. 16 Quadro del palazzetto di Barbarano
- n. 17 Quadro di San Pancrazio
- n. 19 Quadro di Villaga

#### **Direttive e prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle N.diA. del P.A.MO.B.

#### **Art. 9.8 - Centri storici**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004, art. 40

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Centri storici le cui perimetrazioni sono individuate dal PATI nella Tavola 1 e 4 in conformità a quelli degli elaborati degli strumenti urbanistici generali vigenti. Si specifica che il PATI non ha indicato il centro storico di Ponte Barbarano, in difformità al P.T.C.P. di Vicenza e all'Atlante dei centri storici, in quanto ha confermato e recepito il PRG vigente e perché non ci sono i presupposti e le caratteristiche tali da indicarlo.

Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui sopra, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Costituiscono elementi da tutelare e valorizzare all'interno dei Centri Storici l'organismo urbano – storico e gli elementi storici che concorrono a definirlo (edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi, strade, ecc.).

#### **Direttive**

**Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore)**

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 <http://www.studiozanella.it>

Nella Tav. 4, per il centro storico del capoluogo di Barbarano Vicentino, è stato proposto l'ampliamento dello stesso verso nord al fine di comprendere fabbricati e loro contesti di rilevante interesse storico, per i quali si demanda al P.I. lo studio di maggior dettaglio e la disciplina, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

### **Disposizioni transitorie**

In fase di prima applicazione del P.A.T.I., sino all'approvazione del primo PI, nei Centri Storici di cui al presente articolo e per gli edifici con valore storico-ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi previsti dalla normativa di PRG vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

### **Disposizioni di carattere generale**

Il PATI prevede la tutela e valorizzazione del centro storico, attraverso:

- riqualificazione del contesto urbano, attraverso il recupero degli edifici con valore storico-ambientale e spazi scoperti di pertinenza che valorizzi la struttura urbana storica;
- riqualificazione dei percorsi stradali e di collegamento;
- valorizzazione dei caratteri di interesse storico e paesaggistico del contesto territoriale in cui il centro storico si inserisce;
- la promozione dello sviluppo di attività di servizio e piccolo commercio, coerenti con il carattere storico dell'insieme urbano.

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare gli elementi storici che concorrono a definire il centro storico (edifici, manufatti, strade, aree verdi, cortili, spazi aperti, ecc.) e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi e della morfologia del centro storico e dei singoli insiemi urbani che lo compongono, in coerenza con il processo di formazione urbana. A tal fine essi devono rispettare gli indirizzi di progettazione urbanistica di seguito riportati.

Il PI, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, sulla base di uno studio di maggior dettaglio può motivatamente ridefinire i perimetri indicati dal PATI e predispone una disciplina puntuale per i centri storici, con particolare riguardo agli interventi su:

- edifici/manufatti di valore storico-ambientale e relative pertinenze scoperte;
- edifici/manufatti privi di valore storico-ambientale e relative pertinenze scoperte;
- aree scoperte pubbliche/private edificabili o non edificabili;
- le strade, i percorsi e gli spazi di relazione.

#### **a) Edifici**

I diversi edifici intervengono con ruoli e funzioni specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare:

- per gli elementi emergenti, gli interventi devono favorire la percezione complessiva del volume edilizio e della sua copertura;
- per i fronti dominanti, la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il trattamento delle superfici, l'attacco a terra devono accentuare il carattere dominante del fronte;

- gli altri volumi e gli altri fronti svolgono una funzione complementare, di raccordo e quindi devono essere caratterizzati in modo coerente con tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la "competizione" con gli elementi caratterizzanti del centro storico.

#### **a.1 Edifici di interesse storico**

Per gli edifici di interesse storico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15.1 e 15.2 delle presenti norme.

#### **a.2 Edifici e parti di edificio privi di interesse storico**

Il P.I., per gli edifici privi di valore culturale, potrà prevedere, oltre agli interventi sull'edilizia esistente, nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, in modalità coerenti con i caratteri del Centro storico.

Il P.I. può individuare demolizioni e/o modifiche da apportare a edifici o parti di edificio contrastanti con il centro storico, consentendo, fino all'attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto.

Negli edifici di valore culturale interni al Centro Storico in cui non risultano individuati dal PI parti da demolire e/o da modificare, l'analisi filologica di cui al par. 13.2.3 può rilevare l'esistenza di elementi privi di valore o in contrasto con i caratteri del contesto urbano storico.

Per i fabbricati o parti di fabbricato, individuati dal PI o dall'analisi filologica come in contrasto con i caratteri del contesto urbano storico, il PI può prevedere la demolizione o la loro ricomposizione mediante interventi di demolizione e nuova costruzione, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore. Tale operazione di demolizione e ricostruzione, può essere effettuata anche utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza e in generale della disciplina fissata dal PI, e va comunque condotta secondo le modalità e criteri definiti dal PI, il quale valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

#### **b) Piazze, slarghi, passaggi pedonali**

Valorizzare gli spazi pedonali con lo scopo di caratterizzare la città storica o il borgo antico dove ogni elemento edificato ed ogni spazio aperto, assumono una propria individualità in rapporto alla funzione ed ai caratteri dell'ambiente, edificato o naturale, circostante.

Usare pavimentazioni:

- coerenti con l'esistente;
- adatte al calpestio, non sdruciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione;
- in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni;
- con soluzioni prive di barriere architettoniche.

#### **c) Spazi scoperti**

Per gli spazi scoperti, privati o pubblici, identificati dal P.I., deve essere garantita la salvaguardia e il recupero degli elementi di valore culturale, artistico, naturalistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive usate.

#### **d) Verde pubblico o di uso pubblico e verde privato**

Considerare le aree sistemate a verde come elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per esprimere il carattere e la individualità dell'insediamento.

La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici ed architettonici dei luoghi, valutando:

- a) i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc...;
- b) le funzione delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc..;
- c) disporre le panche e i sedili in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi architettonici e vegetali per favorire gli incontri e la conversazione;
- d) i caratteri delle alberature (foglia persistente o caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.) e le esigenze di manutenzione (irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.).

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 20.2 - *Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato* delle presenti norme.

#### **e) Illuminazione artificiale**

Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne.

La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri:

- a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc..;
- b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.;
- c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
  - illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
  - illuminazione diretta o riflessa;
  - diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.

#### **f) Colori e materiali**

I materiali e i colori da impiegare dovranno relazionarsi alle vecchie tradizioni del costruire locale, utilizzando altresì come campionario la presenza degli edifici esistenti significativi e caratterizzanti dal punto di vista architettonico e culturale situati all'interno del Centro Storico.

In particolare le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione di ciascun comune costituiscono il "campionario" di riferimento per la definizione dei materiali e dei colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi scoperti.

Il P.I. può inoltre provvedere alla redazione di un apposito "Piano del Colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, al fine di armonizzare anche dal punto di vista visivo gli immobili esistenti e futuri.

Il PI provvede altresì, sulla base delle direttive che precedono:

- a) a privilegiare il recupero a destinazione residenziale, favorendo comunque l'integrazione della residenza con funzioni commerciali (secondo le previsioni del capo VIII della L.R. 15/2004), direzionali e turistiche ed a servizi, secondo criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei centri storici, nonché di integrazione della popolazione, per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;
- b) a limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l'aumento del carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio tutelato;
- c) a prevedere l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, laddove ciò sia necessario e non contrasti con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di collegamento, ecc..) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione all'interno di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro antico, le zone di più recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale;
- d) ad individuare dei contesti all'interno del Centro Storico dove prevedere un insieme sistematico ed organico di interventi di ristrutturazione urbanistica e di riordino edilizio a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (Piani di Recupero) onde migliorare la qualità della struttura insediativi;
- e) ad individuare all'interno del Centro Storico luoghi di centralità di funzioni urbane al fine della rivitalizzazione del tessuto insediativo esistente.

**Art. 9.9 - PAI – Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione**

Rif. Legislativo: Decreto legislativo n. 152/2006

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

IL PAI (piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione) è uno strumento di pianificazione sovraordinato che individua, con propria cartografia, gli elementi del territorio dei bacini idrografici caratterizzati da pericolosità di tipo idraulico, idrogeologico e da valanga.

Ad alcuni dei citati elementi è stato associato un grado di pericolosità (F - Area Fluviale, P1 - Pericolosità moderata, P2 - Pericolosità media, P3 - Pericolosità elevata, P4 - Pericolosità molto elevata), altri elementi, per i quali il grado di pericolosità non è ancora stato determinato, sono individuati, nella stessa cartografia, come <<zone di attenzione>>.

Nel territorio dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano il PAI non individua elementi di pericolosità idraulica o da valanga. Sono tuttavia presenti zone di attenzione geologica individuate nelle seguenti tavole:

*Carta della pericolosità geologica – Comune di Barbarano Vicentino – tavola 1 di 1*

*Carta della pericolosità geologica – Comune di Mossano – tavola 1 di 1*

La tavola n.1 del PATI (Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale) riporta, con apposita grafia, le zone di attenzione geologica del PAI.

Ai sensi del comma 4, articolo 5, delle norme tecniche del PAI, I Comuni hanno provveduto, in fase di redazione del PATI, all'invio ai competenti uffici regionali, delle verifiche effettuate relativamente alla pericolosità delle sopra citate zone di attenzione.

### **Prescrizioni**

Per le aree interessate da pericolosità geologica in relazione alle zone di attenzione del PAI, devono essere osservati gli art. 5 e 8 delle norme tecniche del PAI.

Nel caso in cui, in attuazione dell'art. 6 delle norme di attuazione del PAI (aggiornamento) venisse, con provvedimento della competente Autorità di Bacino, associato un grado di pericolosità ad una o più zone di attenzione, dovranno essere osservati, in aggiunta al citato articolo 8, i corrispondenti specifici articoli della normativa del PAI.

L'aggiornamento del PATI, in adeguamento ai provvedimenti dell'Autorità di Bacino, potrà avvenire senza che tale aggiornamento costituisca variante al PATI stesso.

## **Art. 10 - Altre componenti**

### **Art. 10.1 - Idrografia / fasce di rispetto**

*Rif. Legislativo:* R.D. 25 luglio 1904 n. 523, art. 96 lett. f); L. 267/98 e L. 365/00 Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007

L.R. 11/2004, art. 41

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

### **Direttive**

Il piano degli interventi (PI) recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo.

Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all'art. 41 della L.R. 11/04 e s.m.i.

In particolare, ai sensi del suddetto art. 41, L.R. 11/2004, comma 2, il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dello stesso art. 41, e in particolare relativamente alla fascia di profondità di almeno ml 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili.

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, se vigente e approvato dall'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP i Comuni dovranno verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

### **Prescrizioni e vincoli**

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il PATI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli



accessi fluviali;

- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
- vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono l'inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m dall'unghia dell'argine o dal ciglio in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno. In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico.

Relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi.

La vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato.

Piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di "morbida" di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione.

All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove edificazioni.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, così come indicate nella tav. 1, sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
- b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienicosanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- f) è fatto salvo il nulla osta dell'Ente competente in materia.

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:

- a) purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;

b) previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 41 della L.R. 11/2004 le demolizioni delle opere incongrue e degli elementi di degrado, all'interno delle fasce di rispetto, determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi.

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente

Le distanze di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e le distanze di accumulo temporaneo degli stessi dai corsi d'acqua sono regolamentate dalla DGR 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni. I Comuni recepiscono il regolamento di cui all'All. B per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

E' fatto obbligo di assoggettare eventuali interventi che cadano nella fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio).

#### **Art. 10.2 - Depuratori / fasce di rispetto**

*Rif. Legislativo:* Del.Min.LL.PP. 4 febbraio 1977

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

#### **Direttive**

I Comuni adottano misure tali da verificare, prima della realizzazione di nuovi insediamenti, la verifica dello stato dell'arte dei depuratori e il carico equivalente al fine di potenziare l'efficacia depurativa (anche mediante la realizzazione di sistemi di fitodepurazione).

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla Del.Min.LL.PP.4 febbraio 1977.

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi e strutture di interesse pubblico.

#### **Art. 10.3 - Zone militari / fasce di rispetto**

*Rif. Legislativo:*

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Aree destinate a zone militari di proprietà del Ministero della Difesa con relative fasce di rispetto.

#### **Direttive**

Il P.I. individua precisamente l'area militare e le relative zone di servitù.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Nella aree destinate a zone militari con relative fasce di rispetto, indicate dal PATI e meglio precisate nel PI, sono ammessi solo gli interventi connessi a tale destinazione previsti dagli organi nazionali competenti.

Ogni richiesta di autorizzazione edilizia all'intero delle fasce di rispetto militare necessita del preventivo nulla osta dell'Ente Competente.

**Art. 10.4 - Cimiteri / fasce di rispetto**

*Rif. Legislativo:* art. 338 del R.D. 1265/1939 e s.m.i.

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Il PATI riporta le fasce di rispetto dei cimiteri esistenti individuati dai PRG.

Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate al fine di garantire condizioni di igiene intorno al cimitero stesso, nonché di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura.

**Direttive**

Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

**Prescrizioni e vincoli**

All'interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto si applicano le disposizioni relative l'edificabilità di cui al R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono consentite nuove costruzioni e edificazioni in genere, salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e i parcheggi, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 166/2002.

Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto consentito dalla L. 166/2002.

È ammessa a titolo precario l'installazione di chioschi per la vendita di fiori od oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

**Art. 10.5 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico**

*Rif. Legislativi:* L.R. n. 29/1993

L. n. 36/2001

Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636.

D.Lgs. n. 259/2003

D.P.C.M. 8 Luglio 2003

L.R. 11/2004, art. 13

*Rif.:* Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

**Direttive**

Il P.A.T.I., in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono nell'ordine di importanza i seguenti:

- a) escludere l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
- b) escludere l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) escludere, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad

- elevata intensità d'uso;
- d) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;
  - e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
  - g) privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti.

Il PI provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni.

### **Prescrizioni e Vincoli**

L'installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alle disposizioni della Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636.

Nelle more di approvazione del PI la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia cellulare ed di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

### **Art. 10.6 - *Gasdotti / fasce di rispetto***

*Rif. Legislativo:* D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza antincendio, per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985 e successive modificazioni.

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

Il PATI individua la rete metanodotti SNAM - Rete Gas presente e relative fasce di servitù secondo quanto indicato dalla stessa SNAM - *Distretto Nord Orientale* con nota del 13.02.2009, di prot. comunale n. 1166 del 19.02.2009 che, in particolare, ha segnalato la presenza nel territorio di PATI, di alcune condotte trasportanti gas naturale di I° specie, i cui tracciati sono segnalati con apposita cartellonistica sul terreno.

## Direttive

Il P.I. recepisce ed aggiorna le fasce di rispetto di cui al presente articolo.

La costruzione e l'esercizio di metanodotti è disciplinata dalle norme di sicurezza di cui al D.M. 24.11.1984 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U n. 12 del 15. 01.1985) e successive modificazioni.

Sia nel summenzionato decreto che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite tra l'altro le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni e altre infrastrutture.

## Prescrizioni e Vincoli

Le servitù gravanti sui fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto e sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte e specificate dall'ente competente (SNAM).

Ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M. 24/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.01.1985.

Nell'eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, si dovrà tenere in considerazione quanto stabilito dall'art 2.4.3 del citato D.M. 24.11.1984; in particolare l'art. 2.4.3 del suddetto Decreto prevede che i nuovi fabbricati appartenenti a nuclei abitati vengano posti ad una distanza non inferiore a 100 ml dai metanodotti.

Per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) che si intendono realizzare in prossimità del metanodotto, è comunque necessario sia acquisito il parere dell'Ente responsabile della condotta (SNAM) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi, in considerazione anche dell'individuazione approssimativa dei tracciati sulla tavola 1 di PATI.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del PATI relativamente ai tracciati dei metanodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

### **Art. 10.7 - Elettrodotti / fasce di rispetto (D.P.A.)**

*Rif. Legislativo:* D.M. 449 del 21 marzo 1988

L.R. 27/1993

L.R. 36/2001

D.P.C.M. 8 luglio 2003

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

I territori comunali di PATI sono attraversati dai seguenti elettrodotti in gestione alla società TERNA:

in Barbarano Vicentino:

- Linea in semplice terna a 220 kV "MARGHERA ST.1° - DUGALE", cod. 22.209, dal sost. N. 156 al sost. N. 162 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in semplice terna a 220 kV "ESTE - CITTADELLA", cod. 22.268, dal sost. N. 283 al sost. N. 286 di proprietà di TERNA S.p.A.

- Linea in semplice terna a 132 kV "ABANO - PONTE BOTTI", cod. 23.756, dal sost. N. 146 al sost. N. 151 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in semplice terna a 132 kV "MONTEBELLO - MONTEGALDA", cod. VE013, dal sost. N. 38 al sost. N. 43 di proprietà di R.F.1. S.p.A.

in Mossano:

- Linea in semplice terna a 220 kV "MARGHERA ST.1 o - DUGALE", cod. 22,209, dal sost. N. 161 al sost. N. 167 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in semplice terna a 220 kV "ESTE - CITTADELLA", cod. 22,268, dal sost. N. 285 al sost. N. 290 di proprietà di TERNA S.p.A.
- Linea in semplice terna a 132 kV "MONTEBELLO - MONTEGALDA", cod. VE013, dal sost. N. 43 al sost. N. 47, di proprietà di RF,1. S.p.A.

L'indicazione nelle Tavole di PATI delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) della linea suddetta sono state recepite come indicate dalla Società TERNA (con nota di prot. comunale di Barbarano Vic. n. 1685 e 1686 del 13.03.2010) che le ha determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008), alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003, precisando che:

- la larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggior cautela presente nel tronco di linea considerato; e quindi, un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi;
- per svincolarsi da eventuali imprecisioni relative alle coordinate georeferenziate dei sostegni di linea, la Dpa dovrà essere individuata sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

### **Direttive**

La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L.36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05,07.2008).

In particolare gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti da realizzarsi preferenzialmente interrati o comunque secondo modalità il meno impattanti possibile, valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.

Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e successive modificazioni le linee elettriche dovranno essere di massima interrate.

Le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire, in relazione a quanto espresso dalla legislazione vigente in materia.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia del PATI e del PI relativamente al tracciato degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata e dalla normativa vigente in materia.

## Prescrizioni e vincoli

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 *Lavori in prossimità di parti attive* non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere.

### Art. 10.8 - Viabilità / fasce di rispetto

*Rif. Legislativo:* D.Lgs. n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. 495/92, così modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. 30 marzo 1999, n. 83

*Rif.:* Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

### Direttive

Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

### Prescrizioni e Vincoli

Per le fasce di rispetto delle strade valgono le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. n.285/1992, Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 495/92 così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. 30/03/1999, n. 83.

Previo parere favorevole delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, nelle fasce di

rispetto stradale possono essere realizzate opere di urbanizzazione che non comportino l'edificazione di manufatti sopra il livello del suolo.

Sono fatte salve le deroghe concesse dalle Autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto stradale.

In caso di contrasto tra quanto indicato dal PATI e quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le fasce di rispetto potranno essere corrette e aggiornate in sede di PI senza comportare variante al PATI, nel rispetto in ogni caso delle dimensioni minime di rispetto indicate dalle leggi vigenti in materia.

Per le fasce di rispetto di cui al presente articolo, in caso di difformità tra quanto rappresentato nella cartografia di PATI e negli Strumenti Urbanistici Attuativi convenzionati o nelle Concessioni edilizie in genere già autorizzate prima dell'adozione del presente PATI, è fatto salvo quanto previsto negli ultimi casi, ovvero negli Strumenti Urbanistici Attuativi convenzionati o nelle Concessioni edilizie in genere già autorizzate prima dell'adozione del presente PATI.

### **Art. 10.9 - Allevamenti zootecnici**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

DGR 3178/2004 e s.m.i.

*Rif. Tav.:* Tav.1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

Nella tav. n. 1 del PATI "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati gli allevamenti zootecnici quali elementi generatori di vincolo, come definiti dalla normativa vigente, riferiti ai dati forniti dall'ULSS competente, dal Sistema Informativo del Settore Primario e dal Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria; la variazione della fascia di rispetto generata dal vincolo non costituisce variante urbanistica e la sua individuazione sarà verificata dal P.I. L'individuazione ha il solo scopo di evidenziare la localizzazione degli allevamenti e dunque non indica nessuna destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova edificazione.

### **Direttive**

Il PI individua:

- a) Le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, aggiornando il censimento riferito ai dati forniti dalle ULSS competenti sulla base di un'indagine e schedatura puntuale sulle loro caratteristiche, tipologia e modalità di gestione;
- b) gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità dell'eventuale attribuzione e gestione del credito edilizio;

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Il PI avendo riguardo a quanto previsto dallo specifico atto di indirizzo di cui alla L.R. 11/04 disciplina le distanze minime per gli insediamenti residenziali nei confronti di nuovi insediamenti zootecnici o di un eventuale ampliamento, tenendo conto dei seguenti parametri:

- dimensione dell'insediamento zootecnico in funzione del numero di capi potenziali;
- tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
- sistema di ventilazione;



- sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Per gli allevamenti zootecnici intensivi e non, il PI relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede:

- 1) forme di mitigazione ambientale utilizzando principalmente le alberate, le siepi-alberate, le siepi fitte di specie autoctone, di prima e seconda grandezza, volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
- 4) le aree pertinenziali agli allevamenti dovranno essere in terreno naturale oppure, qualora necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, saranno ammesse solo pavimentazioni permeabili (ghiaia, prato ecc.); le pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono ammesse solo per i percorsi carrabili e/o pedonali;
- 5) è fatto salvo quanto previsto all'art. 22 – *Il territorio agricolo* delle presenti norme.

### **Prescrizioni e vincoli**

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla L.R. 11/2004 e relativi atti di indirizzo:

- a) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- b) la consistenza e l'ubicazione della siepe arborea prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale;
- c) una completa documentazione fotografica del sito.

Ogni Comune recepisce il regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'All. B dalla DGR 2495/06 e s.m.i. per le zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola, in linea con quanto disposto dal D.M. 7 aprile 2006.

L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alle relative fasce di rispetto verificate sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della LR 11/04 s.m.i., prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

### **Art. 10.10 - Concessione mineraria (L.R. 40/89)**

Rif. Legislativo: L.R. 40/89

Rif. Tav.: Tav.1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale

### **Prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 40/89.

II PI individua le misure di mitigazione e di tutela delle acque sotterranee per gli interventi previsti negli ambiti di concessione mineraria con particolare riferimento alle acque termominerali.

**Art. 11 - *Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)***

La sussistenza e conformazione dei vincoli di cui al presente Capo I è legata al permanere dell'elemento che lo genera. Eventuali modifiche nell'elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire nel PI, senza che ciò determini variante al PATI.

Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli, delle disposizioni di pianificazione territoriale sovraordinata, e delle fasce di rispetto di cui al presente Capo I.

## CAPO II - **Sistema ambientale e paesaggistico**

### **Art. 12 - Invarianti di natura geologica e geomorfologica**

#### **Art. 12.1 - Campi di doline e doline, Grotte**

Rif. Legislativo: L.R. 54/80 – reg. reg. 1/81 – art. 22 N.T.A. PTRC

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, quali le aree carsiche e le grotte così come definite nell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n.54, e censite nel catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n.838 e succ. modif. ed integrazioni, i monumenti geologici, arene naturali, doline, grotte.

#### **Direttive**

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto.

#### **Prescrizioni e vincoli**

In detti ambiti o elementi sono vietati:

- a) l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;
- b) l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- c) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
- e) movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela;
- f) la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme.

### **Art. 13 - Invarianti di natura idrogeologica**

#### **Art. 13.1 - Forre**

Rif. Legislativo: L.R. 54/80 – reg. reg. 1/81 – art. 22 N.T.A. PTRC

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di valle fluvio – carsica, forra con profilo a V molto accentuata di origine fluviale con erosione sul fondo a cui si aggiunge una erosione carsica. Verso l'alto si allarga ma con pareti sempre piuttosto ripide. E' possibile sede di improvvisi ingenti quantità d'acqua.

#### **Direttive**

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti previsti dal presente articolo.

#### **Prescrizioni e vincoli**

In detti ambiti sono vietati:

- a) l'alterazione morfologica;
- b) l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela;
- c) la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate.

### **Art. 13.2 - Sorgenti e sorgenti termominerali**

*Rif. Legislativo:* Del.Min.LL.PP.4 febbraio 1977

D.Lgs. 152/2006

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invariati

Per quanto riguarda le sorgenti, anche non rientranti specificamente nella disciplina e tutela delle risorse idropotabili, costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell'ambientazione naturalistica della risorsa idrica.

Si segnala la presenza della Sorgente Termominerale a 27°C di elevata durezza utilizzata nel passato come bagno termale.

#### **Direttive**

Il P.I. censisce e tutela le sorgenti ed inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

Per quanto riguarda la sorgente termominerale si ritiene necessario adottare strumenti di salvaguardia e implementazione di tale risorsa per il suo idoneo utilizzo a fini terapeutici.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali in assenza di opere di mitigazione, per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate da sorgenti. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006

### **Art. 14 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica**

#### **Art. 14.1 - Territori boscati: 1. Bosco di S. Pancrazio e 2. SIC: Bosco Colli Berici**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004 - L.R.52/1978 - D.Lgs 42/2004 art.142 , lett.g - art.24 NTA P.A.MO.B; D.Lgs. 227/2001

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invariati

Il PATI indica le aree a bosco presenti nella dolina di San Pancrazio e nell'area SIC dei Colli Berici quali invariati di natura sia ambientale che paesaggistica, recependo quanto indicato dall'art 24 delle N.T.A. del P.A.MO.B. Infatti i boschi grazie alla loro funzione ecologica, selvicolturale e turistico-ricreativa conferiscono al territorio dei caratteri identificativi da tutelare e salvaguardare secondo quanto previsto dall'art.142 , lett.g del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

#### **Direttive**

Il PI individua:

- a) Le superfici boscate tenendo conto del dinamismo e dell'evoluzione dei popolamenti arborei arbustivi, aggiornando i confini del bosco in collaborazione Servizio Forestale Regionale e tenendo conto degli indirizzi di tutela del P.A.MO.B;
- b) gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità dell'eventuale attribuzione e gestione del credito edilizio;

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Vanno favoriti:

- gli interventi di miglioramento boschivo
- la manutenzione e la pulizia delle aree
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante alloctone o infestanti, e il reinserimento delle specie autoctone
- la riconversione da ceduo in fustaia qualora sia in armonia con le strategie selvicolturali.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti. Sono altresì fatte salve le indicazioni contenute nel P.A.MO.B., alle N.T.A. art. 24 e di seguito riportate:

#### a) Bosco termofilo e xerothermofilo

E' vietata la nuova edificazione; sono ammessi, nel rispetto della legislazione regionale vigente per le zone agricole, gli ampliamenti degli edifici residenziali fino a 600 mc. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici del luogo.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dal presente piano di area nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti limitatamente alle destinazioni residenziali e a servizi, sono consentiti altresì interventi di manutenzione della viabilità esistente.

Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento ed il reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone.

Previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente è ammessa la manutenzione delle reti tecnologiche nonché la realizzazione delle stesse se funzionali alle destinazioni residenziali e a servizi consentiti ai sensi dell'ottavo comma del presente articolo.

#### b) Bosco ceduo

Sono ammessi tutti gli interventi colturali e le utilizzazioni ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; va favorita l'applicazione delle prescrizioni standard speciali previste dalla normativa relativa ai piani di riordino forestale previa individuazione delle precise tipologie forestali secondo la normativa approvata con D.G.R. 4808 del 30.12.97.

Negli altofusti di conifere gli interventi colturali dovranno portare gradualmente alla sostituzione delle specie attuali con essenze autoctone.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme previa verifica in sede di PI della compatibilità delle previsioni stesse con la disciplina di tutela del presente articolo.

#### **Art. 14.2 - Ambito di particolare valore ambientale – paesaggistico di Monticello**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI indica quale ambito di particolare valore ambientale – paesaggistico l'area di Monticello, zona rurale scarsamente abitata, costituita da una ampia superficie boscata che presenta specie di interesse naturalistico e conservazioni storico e si presenta quale isola di naturalità inserita in una matrice semi-antropica.

#### **Direttive**

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi dovranno preferenzialmente essere sistemati con fondo stradale naturale;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PATI o del P.I. e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti e/o delle attività turistiche;
- l'introduzione di specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrario.

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;

- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Relativamente allo spargimento degli effluenti di allevamento palabili e non palabili in base alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica, è fatto salvo quanto previsto dal regolamento tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007.

**Art. 14.3 - Ambito di particolare valore vegetazionale PAMOB n. 9 Scogliera calcarea meridionale**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif. Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI recepisce dal Piano di Area Monti Berici approvato, di cui all'art. 9.1 delle presenti norme, e indica nella Tav. 2, l'ambito di particolare interesse vegetazionale n. 9 *Scogliera calcarea meridionale*

**Direttive**

Il P.I., d'intesa con gli Enti competenti, disciplina, individua e dettaglia esattamente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo, stabilisce le opportune misure per la salvaguardia delle specie floristiche e vegetazionali presenti in sito e regola la raccolta di quelle utilizzate ai fini officinali.

Il P.I. individua e tabella i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del contesto vegetazionale.

**Prescrizioni e Vincoli**

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti vegetazionali e delle specie di particolare pregio floristico e vegetazionale presenti.

**Art. 14.4 - Territori agricoli aperti di pregio paesaggistico**

Rif. Legislativo: L.R. n. 11/2004

Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI individua aree rurali di interesse agronomico in quanto sostanzialmente libere da edificazione, coltivata largamente a seminativo con presenze di siepi e qualche elemento arboreo puntuale. Tali territori costituiscono una fascia coltivata che precedono e sottendono alle aree collinari, infatti le sistemazioni agrarie e fondiari si inseriscono e si intersecano in aree naturali a superficie boscata presenti nelle doline e nei colli Berici.

**Direttive**

Il P.I. individua:

- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola e dei prodotti locali;
- b) gli ambiti sui quali limitare l'edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del P.A.T.I.;

- c) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T.I. per gli edifici con valore storico-ambientale.

Il PI:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nell'ambito di cui al presente articolo, ai fini della salvaguardia dell'assetto agrario e dell'integrità fondiaria e paesaggistico-ambientale presenti, gli interventi edilizi sono consentiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 22 delle presenti Norme. In particolare la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette preferenzialmente se collocata prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando pertanto il territorio agricolo aperto.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme.

### **Art. 14.5 - Territori a funzione agricolo - produttiva**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

#### **Par.14.5.1 - Area ad elevata integrità fondiaria**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI individua aree rurali di interesse agronomico caratterizzate in pianura da una elevata produttività ed integrità fondiaria, ed in collina da sistemi di prati stabili. Le aree pianeggianti sono caratterizzate da un'agricoltura di tipo intensivo-convenzionale, in quanto coltivate largamente a seminativo e con scarsa presenza di soggetti arborei, mentre nelle zone più acclivi, i prati risultano elemento fondamentale per un'agricoltura estensiva e polifunzionale attuata dalle aziende agricole che svolgono ancora pratiche tradizionali, e che garantiscono così anche la conservazione e la tutela paesaggistica del territorio.

### **Direttive**

Il P.I. individua:

- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola;
- b) il sistema dei prati stabili, aggiornando la perimetrazione e stabilendo future azioni di tutela per il loro mantenimento;



- c) gli ambiti sui quali limitare l'edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del P.A.T.I.;
- d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T.I. per gli edifici con valore storico-ambientale.

Il PI:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre nel rispetto dell'art. 22 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nell'ambito di cui al presente articolo, ai fini della salvaguardia dell'assetto agrario e dell'integrità fondiaria presenti, gli interventi edilizi sono consentiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 22 delle presenti Norme. In particolare la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette preferenzialmente se collocata prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando pertanto il territorio agricolo altamente produttivo.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme previa verifica in sede di PI della compatibilità delle previsioni stesse con la disciplina di tutela del presente articolo.

#### **Par.14.5.2 - Prati stabili**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI individua aree aperte e all'interno dell'area SIC che svolgono una funzione produttiva grazie al mantenimento dei prati polifiti, questi ambiti sono caratterizzati da un'agricoltura di tipo estensivo.

### **Direttive**

Il PI salvaguarda l'assetto agro-forestale e paesaggistico, in particolar modo le zone aperte, che rappresentano gli elementi sia di produzione territoriale che della tradizione rurale dell'ambiente collinare. Viene promossa anche in questo ambito un'attività agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili e alla conversione del seminativo a prato.

Il PI inoltre:

- favorisce la fruizione turistica compatibile del territorio e la conoscenza delle sue produzioni tipiche attraverso l'organizzazione di percorsi e itinerari naturalistico-gastronomici connessi con gli insediamenti e la promozione di attività agrituristiche e di servizio;
- al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi;

- promuove la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado;
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre ai sensi dell'art. 22 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Per i nuclei edificati ricadenti in aree SIC indicati dal PATI come Edificazione diffusa è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8.1 delle presenti norme.

Per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie vale quanto disposto dall'art. 22.2.7 delle presenti norme.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme.

#### **Art. 14.6 - *Ambiti agricoli di pregio a coltivazione tipica (DOC e DOP)***

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Costituiscono ambiti di pregio a coltivazione tipica le aree rurali di interesse agronomico indirizzate alla produzione di prodotti a denominazione d'origine controllata e o protetta. Nei territori indicati gli investimenti fondiari e agrari soprattutto per la coltivazione dei vigneti e oliveti appaiono rilevanti. Il sistema agrario assume anche una vocazione polifunzionale in quanto si rilevano aziende agricole che realizzano produzioni non solo di elevata qualità o biologiche, ma anche la presenza di fasce boscate, siepi e la coltivazione in pendio riveste una funzione paesaggistica costituendo una risorsa per le attività agrituristiche.

#### **Direttive**

Il P.I. individua:

- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola e agrituristiche;
- b) gli ambiti sui quali limitare l'edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del P.A.T.I.;
- c) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T.I. per gli edifici con valore storico-ambientale.

Il PI:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica;
- al fine della salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'edilizia rurale presenti in tali zone, disciplina la tipologia, le caratteristiche architettoniche e le distanze dei nuovi edifici, e comunque sempre nel rispetto dell'art. 22 delle presenti norme e degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Nell'ambito di cui al presente articolo, ai fini della salvaguardia dell'assetto agrario e

dell'integrità fondiaria presenti, gli interventi edilizi sono consentiti ai sensi degli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 22 delle presenti Norme. In particolare la nuova edificabilità è consentita nel rispetto delle norme suddette preferenzialmente se collocata prossima o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando pertanto il territorio agricolo altamente produttivo.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela previste dal PATI nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme.

#### **Art. 14.7 - Terrazzamenti**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

In recepimento al P.T.C.P. di Vicenza, di cui all'art. 55 delle relative norme, e al P.A.MO.B. indicati nelle Tavv. 3 e di cui all'art. 30 delle relative norme, il PATI indica nelle aree collinari dell'intero territorio i sistemi idraulico-agrari che si attuano al fine di svolgere la coltivazione in pendenza. Le sistemazioni a terrazzamento assumono un'azione di contenimento del terreno grazie a strutture di origine antropica quali terrapieni, muri a secco.

#### **Direttive**

I Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria, promuovono interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti di cui al presente articolo che rappresentano un elemento di pregio territoriale e della tradizione agronomica dell'ambiente collinare e promuovono attività agricole sostenibili.

In particolare per i versanti collinari il P.I. censisce e valuta lo stato di conservazione dei terrazzamenti costituiti da contenimenti in pietra a secco, e detta norme per i quali i proprietari dei fondi promuovono:

- la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque;
- nella conduzione dell'attività agricola e negli eventuali interventi edificatori, il mantenimento dell'assetto e delle pendenze del suolo, così come definito dalle sistemazioni agrarie tradizionali, con terrazzamenti di ridotta profondità disposti in armonia con il profilo orografico;
- la manutenzione, il recupero e l'eventuale integrazione delle gradonature dei tagliapoggi e dei relativi muri di contenimento (in pietra a secco) attraverso materiali e tecniche tipiche della tradizione locale;
- il mantenimento dei sistemi colturali che fanno parte della tradizione del luogo;
- la rimozione o, quantomeno, la mitigazione dell'impatto visivo degli elementi estranei e/o in contrasto con il paesaggio.

#### **Prescrizioni e Vincoli**

Fino all'approvazione del PI che prescriverà quanto indicato dalle direttive del presente articolo, non sono consentiti gli interventi che alternino lo stato dei terrazzamenti.

#### **Art. 14.8 - Alberi di particolare pregio ambientale - paesaggistico**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI recependo l'allegato C del P.T.C.P di Vicenza e l'allegato "Elenco per comuni dei manufatti di interesse storico-didattico e naturalistico" del P.A.MO.B. individua e localizza gli alberi monumentali e gli alberi di pregio paesaggistico. Per il territorio tali alberi costituiscono elementi puntuali da valorizzare e tutelare.

#### **Direttive**

Il P.I., in recepimento alle direttive di cui all'art. 57 delle Norme del PTCP di Vicenza, e l'art. 25 del P.A.MO.B. , promuove:

- a) apposite misure per la tutela e la valorizzazione dei grandi alberi;
- b) la realizzazione di formazioni alberate, filari, siepi e bande boscate, nonché la manutenzione ed il miglioramento delle alberature e delle siepi esistenti, con l'esclusivo impiego di specie vegetali autoctone o naturalizzate.
- c) l'individuazione degli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela.

#### **Prescrizioni e Vincoli**

- Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità quali capitozzature e le potature invasive fatto salvo le operazioni di mantenimento qualora sia totalmente compromessa la stabilità dell'albero.
- Sono vietati per un raggio di 10 mt. dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità.
- E' vietato estirpare e bruciare le alberate, filari e siepi campestri esistenti riconosciuti di particolare valore e pregio ambientale, dal Servizio Forestale, ovvero tutelati dai comuni ai sensi del presente articolo; vanno sostituite, con essenze arboree della medesima specie, le piante dei filari e delle alberate insecchite.
- In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale ad esclusione dei lavori per la difesa idro-geologica dei suoli.

#### **Art. 14.9 - Coni visuali**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Il PATI indica i coni visuali in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza, di cui all'art. 48 e dell'Allegato A delle relative norme, e quelli del P.A.MO.B. indicati nelle Tavv. 3 e di cui all'art. 32 delle relative norme.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di P.I.:

- a) verificano l'opportunità di individuare eventuali altri coni visuali a tutela del paesaggio;
- b) all'interno dei coni visuali, indicano gli elementi detrattori della qualità ambientale e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per favorire la percezione visiva degli stessi anche attraverso l'utilizzo del credito edilizio;
- c) prevedono norme di tutela della percezione degli elementi a cui il cono si riferisce, promuovendo contestualmente operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva.

#### **Prescrizioni e Vincoli**

I Comuni all'interno dei coni visuali:

- a) dettano misure finalizzate a disincentivare interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce e prevedono operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva;

- b) adottano misure finalizzate a preservare in maniera sostanziale la linea dell'orizzonte e favoriscono operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio migliorandone la percezione complessiva;
- c) tutelano il cono visuale fino alla prima quinta architettonico – edilizia o naturalistica a chiusura dello stesso.

#### **Art. 14.10 - Cime e punti paesaggistici**

*Rif. Legislativo:*

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Trattasi di cime e punti paesaggistici, aree di rispetto di elevato valore ambientale e paesaggistico.

#### **Direttive**

Il P.I. può individuare eventuali altri elementi di cui al presente articolo e meglio precisare e localizzare quelli individuati dal PATI e all'interno degli stessi indicare gli elementi detrattori della qualità ambientale e stabilire le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi.

Il P.I., a completamento dell'indagine già svolta in sede di P.A.T.I sugli elementi principali di tutela, individua e classifica le cime in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e definisce, in rapporto al valore percettivo, un'adeguata fascia di rispetto, per ogni lato della cima, tale da garantire un orizzonte naturale visibile dalla viabilità presente nonché da punti di vista strategici.

Il P.I. inoltre provvede a:

- a) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, ad individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
- b) per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, a verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, a definire il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute;
- c) verificare le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione paesaggistica, introducendo norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella paesaggistica;
- d) per cime, a tutelare le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone, a verificare le interferenze delle previsioni vigenti ricadenti nelle fasce di rispetto con i contenuti di cui sopra, a definire eventuali adeguamenti, revisioni e mitigazioni.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Nelle more di individuazione e classificazione delle fasce di rispetto da parte del P.I., per un'ampiezza di m. 30 in proiezione orizzontale dalle cime individuate dal P.A.T.I, per ogni lato, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, ad esclusione di ampliamento di edifici esistenti, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di impianti elettrici e di comunicazione elettronica, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

Nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma è consentita:

- a) l'attività agricola silvo - pastorale;
- b) la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c) l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d) la manutenzione delle sedi stradali;
- e) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalle norme di zona, che non ostacolano la visuale come sopra definita.

All'interno delle fasce di rispetto sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

Sono fatte salve le azioni strategiche e di tutela indicate nella Tav. 4 e di cui al Titolo IV delle presenti norme, in particolare quanto consentito per il consolidato residenziale di cui all'art. 19.1 dell'ATO R3 e le edificazioni diffuse di cui all'art. 19.2 delle presenti norme.

CAPO III - **Sistema insediativo e storico-testimoniale****Art. 15 - Invarianti di natura storico – monumentale e Azioni di tutela del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico**

Il PATI, anche i recepimento al PTCP (Tav. 5 e allegato D delle relative Norme), nelle Tavv. 1, 2 e 4 indica gli elementi di pregio storico e ambientale – paesaggistico presenti nel territorio del PATI distinguendoli in:

- Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale di cui all'art. 15.1 delle presenti norme;
- Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale di cui all'art. 15.2 delle presenti norme;
- Contesti figurativi di cui all'art. 15.3 delle presenti norme;
- Manufatti di archeologia industriale di cui all'art. 15.4 delle presenti norme;
- Abitazioni rupestri di cui all'art. 15.5 delle presenti norme;
- Siti a rischio di interesse archeologico di cui all'art. 15.6 delle presenti norme;
- Ambiti strutturali di paesaggio di PTRC di cui all'art. 15.7 delle presenti norme.

In particolare sono state recepite dal PTCP- Tav. 5 e allegato D delle relative Norme:

**A. Ville Venete di Interesse provinciale, quali:**

Le ville individuate nel comune di Barbarano Vicentino:

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Villa Maltraverso, Gallo, Scuccato, Ghiotto</li> <li>- Villa Zilio Grandi, Meggiolaro</li> <li>- Villa Biolo, Breganzato, Romano, Bogoni, Cusin, Fogarolo-Redetti, detta "Palazzetto</li> <li>- Villa Godi, Zuccato, Braschi Ferretto, Chinotto, Marinoni, detta "Il Castello"</li> <li>- Villa Maltraverso, Molin, Sangiantofetti, Breganzato, Pedrina, Rigon</li> <li>- Villa Maltraverso, Pedrina</li> <li>- Villa Carampin</li> <li>- Villa Porto, Biolo, De Rossi, Barbieri, De Vecchi</li> <li>- Villa Marchesini, Rosa, Barziza, Testa, Sinigaglia</li> <li>- Casa canonica, detta "Palazzo dei Canonici"</li> </ul>
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	/
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	/

Le ville individuate nel comune di Mossano:

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Villa Banca, Camerini, Ghiotto, Gianesin</li> </ul>
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VI 366 Villa Fanton, De Guio, Baretta detta "Giulia" a Mossano</li> <li>- VI 367 Villa Bertoli, Carampin, Martini a</li> </ul>

	Ponte di Mossano – VI 368 Villa Pigafetta, Camerini a Montruglio di Mossano
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	/

### Direttive e Prescrizioni

Per gli ambiti suddetti vale quanto previsto dagli artt. 41, 43, 45, 46, 58 delle Norme del PTCP e quanto riportato dagli artt. 7.6, 15.1, 15.2 delle presenti norme

### B. Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza [rif: allegato D alle Norme del PTCP]

Ambiti di paesaggio PTRC	Gruppo collinare dei Berici (n. 17) Pianura tra Padova e Vicenza (n. 29)
--------------------------	---

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, i comuni di Barbarano Vic. e Mossano ricadono negli ambiti di Paesaggio n. 17 - Gruppo collinare dei Berici e n. 29 - Pianura tra Padova e Vicenza.

L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

### Direttive e Prescrizioni

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D delle Norme del PTCP.

### C. Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	– ex stazione ferroviaria (loc. San Pancrazio Barbarano Vicentino) – Canale Bisatto (Barbarano Vicentino)
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	– Strutture di epoca romana in località Ponte di Barbarano Vic.; – Sepolture rupestri rinvenute in località Monte della Cengia (Barbarano Vic.).
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	Linea ferrovia Ostiglia Linea Vicenza-Noventa
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	– Parco Villa Rigoni-Pedrina Sangiatofetti (Barbarano Vicentino) – Giardino Godi-Pigafetta-Thiene-Marinoni



	(Barbarano Vicentino) – Ex chiesa di san giovanni in monte (loc. M. Della Cengia Barbarano Vicentino) – Eremo di San Pancrazio (Loc. San Pancrazio Barbarano Vicentino) – Villa bagoni Cusin loc. Palazzetto (Barbarano Vicentino) – Villa Barziza (loc. Rampezzana Barbarano Vicentino) – Villa Traverso (loc. Monticello Barbarano Vicentino) – Parco Villa Giancesini (Mossano) – Parco Giardino Villa Pigafetta Camerini (Mossano) – Ex convento loc. Calbin (Mossano) – Villa Pigafetta Camerini con Cappella (Mossano)
--	---

### Direttive e Prescrizioni

Per gli elementi suddetti vale quanto previsto dagli artt. relativi sopra citati delle Norme del PTCP e quanto riportato dagli artt. 15.2, 15.2.1, 15.4, 15.6, 21.2, delle presenti norme.

#### Art. 15.1 - **Vincolo monumentale- D. Lgs. 42/2004**

*Rif. Legislativo:* D.Lgs 42/2004 artt. 10 e 136 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

*Rif.:*  
 Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale  
 Tav. 2 – Carta delle invarianti  
 Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Beni culturali e del paesaggio, ovvero immobili dichiarati di notevole interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 136 dello stesso D.Lgs.

In particolare sono stati indicati dal PATI i seguenti vincoli monumentali individuati nelle Tavv. 1, 2 e 4:

a Barbarano Vicentino:

1. Castello Villa Godi – Marinoni
2. Villa Maltraverso Gallo ora Ghiotto
3. Villa Pedrina ora Marinoni
4. Villa Rigon con annessi e connessi
5. Villa da Porto – Biolo – de Vecchi
6. Chiesa di San Giovanni in Monte

Mossano

7. Covoli o grotte di Villa Giulia
8. Colombara Donadello
9. Villa Pigafetta – de Salvi - Camerini

### Direttive

I beni di cui al presente articolo, al fine della loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, sono assoggettati per il loro interesse culturale e paesaggistico alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004.

### Direttive e Prescrizioni e vincoli

Vale quanto disposto dall'art. 7.6 delle presenti norme.

**Art. 15.2 - Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete e Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale e Pertinenze scoperte da tutelare**

Rif. Legislativo: L.R. 11/04, D.Lgs. 42/2004

Rif.: Tav. 2 - Carta delle invariati

Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

Costituiscono invariante le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e gli edifici con valore storico-ambientale interni ed esterni al centro storico, per le parti di interesse storico - ambientale e i beni culturali di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004.

In particolare nel territorio di PATI sono presenti e indicate nella Tavv. 2 e 4 del PATI le seguenti Ville IRVV:

In Barbarano Vicentino:

1. Villa Maltraverso, Gallo, Scuccato, Ghiotto
2. Villa Zilio Grandi, Meggiolaro
3. Villa Biolo, Breganzato, Romano, Bogoni, Cusin, Fogarolo-Redetti, detta "Palazzetto
4. Villa Godi, Zuccato, Braschi Ferretto, Chinotto, Marinoni, detta "Il Castello"
5. Villa Maltraverso, Molin, Sangiantofetti, Breganzato, Pedrina, Rigon
6. Villa Maltraverso, Pedrina
7. Villa Carampin
8. Villa Porto, Biolo, De Rossi, Barbieri, De Vecchi
9. Villa Marchesini, Rosa, Barziza, Testa, Sinigaglia
10. Casa canonica, detta "Palazzo dei Canonici"

In Mossano:

11. Villa Banca, Camerini, Ghiotto, Gianesin
12. Villa Pigafetta, Arnaldi, Salvi, Camerini
13. Villa Bertoli, Carampin, Martini
14. Villa Baretta, De Guio, Baretta, detta "Giulia"

Vengono indicati come *Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale* tutti quegli edifici che rivestono particolare interesse storico ambientale, desunti sia dagli strumenti urbanistici generali vigenti sia dal PTCP. Si precisa che tra questi sono stati indicati anche i seguenti elementi di carattere religioso di interesse storico di cui all'Allegato D del PTCP, art. 58 delle Norme:

- ex chiesa di s. Giovanni in Monte, Loc. Monte della Cengia;
- Eremo di San Pancrazio, loc. San Pancrazio;
- Ex convento, loc. Calbin.

In recepimento al PTCP, Tav. 5.1.B, Allegato D, art. 58 delle Norme, vengono indicati quali *Pertinenze scoperte da tutelare - Parchi, giardini storici* i seguenti elementi:

1. Parco Villa Rigoni-Pedrina Sangiatofetti (Barbarano Vicentino)
2. Giardino Godi-Pigafetta-Thiene-Marinoni (Barbarano Vicentino)
3. Parco Villa Gianesini (Mossano)
4. Parco Giardino Villa Pigafetta Camerini (Mossano).

**Disposizioni transitorie**

In fase di prima applicazione del P.A.T.I., sino all'approvazione del primo PI, per gli edifici con valore storico-ambientale di cui alla descrizione sopra e nei Centri Storici di cui all'art. 9.8 delle presenti norme sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale;
- b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, ovvero fintantochè non saranno disciplinati puntualmente dal PI con apposite schedature redatte ai sensi del presente articolo.

### Direttive

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare il sistema di questi elementi come identificativi della dimensione storica del paese e del territorio aperto.

Gli edifici di cui al presente articolo indicati dal PATI ed eventualmente meglio precisati dal PI, per i quali gli interventi non sono ancora stati disciplinati dalla normativa di P.R.G. vigente e dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti o li si voglia cambiare o modificare, sono classificati dal P.I., in base alle rispettive caratteristiche tipologiche, nelle categorie di valore A1, A2, A3, A4 di cui al successivo par. 15.2.1.

Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto individuato, considerando il valore emergente, la categoria di riferimento, con la relativa disciplina, tra quelle determinate dal PATI al successivo par. 15.2.2.

Gli edifici di cui al presente articolo possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso da quello emergente, che distingue le categorie di valore attribuito. Il diverso valore può essere accertato dall'analisi filologica, preliminare alla progettazione, di cui al successivo par. 15.2.3, che definisce le diverse categorie di valore.

Per questi immobili o parti di immobili sono consentiti tipi e modalità di intervento corrispondenti alle categorie di valore accertato dall'analisi filologica, secondo quanto previsto al successivo par. 15.2.3.

Per le parti di edificio prive di valore culturale individuate dal P.I., ovvero, dall'analisi filologica (par.15.2.3), sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o demolizione, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale degli immobili e/o dell'ambiente urbano circostante.

Per le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare va in ogni caso migliorato il rapporto di coerenza con i caratteri degli edifici con valore storico-ambientale.

Per gli interventi con valore storico-ambientale è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Per i seguenti *Altri edifici o elementi con valore storico – ambientale* è fatto salvo, oltre a quanto indicato dal presente articolo, anche quanto previsto dal PTCP, art. 58 delle Norme:

- ex chiesa di s. Giovanni in Monte, Loc. Monte della Cengia;
- Eremo di San Pancrazio, loc. San Pancrazio;
- Ex convento, loc. Calbin.

Per le *Pertinenze scoperte da tutelare – Parchi, giardini storici* indicati nella tav. 4 in recepimento al PTCP, è fatto salvo quanto previsto dal PTCP, art. 58 delle Norme demandando al PI la relativa attuazione.

### Par.15.2.1 - Definizione delle categorie di valore

CATEGORIA	CLASSE DI VALORE
A.1	<i>Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili</i>
A.2	<i>Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili</i>
A.3	<i>Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili</i>
A.4	<i>Edifici sostanzialmente modificati con tracce dell'impianto originario, e assimilabili</i>

Il P.I. potrà specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la disciplina di cui al paragrafo successivo, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza.

### Par.15.2.2 - Disciplina delle categorie di valore

---

**CATEGORIA A.1 Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili**

---

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 5) mantenimento e/o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
- 6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.
- 7) la destinazione d'uso.

---

**CATEGORIA A.2 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili**

---

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche

- siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
  - 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto;
  - 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
  - 5) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
  - 6) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
  - 7) la destinazione d'uso.

---

**CATEGORIA A.3 Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili**

---

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti;
- 4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- 5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 6) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica ;
- 7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
- 8) la destinazione d'uso.

---

**CATEGORIA A.4 Edifici sostanzialmente modificati con tracce dell'impianto originario, e assimilabili**

---

Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ricostruzione e di ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la

- dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai regolamenti vigenti;
  - 4) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio per migliorare le condizioni di abitabilità;
  - 5) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei principali caratteri architettonici dell'edificio;
  - 6) mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili mediante l'analisi filologica;
  - 7) restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
  - 8) demolizione e ricostruzione con salvaguardia, ove possibile, delle tracce dell'impianto originario;
  - 9) la destinazione d'uso.

### **Par.15.2.3 - Analisi filologica preliminare agli interventi**

#### **Direttive**

Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i progetti di intervento negli edifici di valore storico - ambientale, devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti.

Nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi negli edifici di valore storico - ambientale, l'analisi filologica deve comprendere l'intero edificio di valore storico - ambientale.

L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli risultanti dal P.I., in tal caso sono consentiti tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi, aumentando o diminuendo il valore assegnato dal P.I. di una classe al massimo, escludendo le classi A1 e A2 e senza modificare la classe attribuita all'edificio stesso.

L'analisi filologica contiene:

- l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
- lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche usate nella costruzione;
- lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- ogni altro documento ritenuto utile per l'identificazione dei caratteri storici ed architettonici degli immobili interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

### **Art. 15.3 - Contesti figurativi Ville Venete**

*Rif. Legislativo:* P.T.C.P. Vicenza - art. 46 delle NT

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti  
Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza indica nelle Tavv. 2 e 4 i contesti figurativi delle *Ville Venete di particolare interesse provinciale* di cui al relativo art. 46 quali:

1. Villa Bertoli, Carampin, Martini
2. Villa Baretta, De Guio, Baretta, detta "Giulia"
3. Villa Pigafetta, Arnaldi, Salvi, Camerini, Montruglio

### **Direttive**

In recepimento alle direttive di cui all'art. 46 delle Norme del PTCP di Vicenza, all'interno dei contesti figurativi delle *Ville Venete di particolare interesse provinciale*, il P.I. deve attuare le seguenti direttive dando una disciplina specifica:

- a. deve essere garantita la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- b. devono essere mantenuti e valorizzati gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- c. eventuali aree edificabili possono essere attuate solo ove già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti prima della data di adozione del PTCP, e devono essere riconsiderate prevedendo caratteristiche tipiche dell'edilizia rurale veneta (tipologia, materiali, tecniche costruttive), con altezze massime fuori terra di 6 metri. Ove possibile, saranno previsti crediti edilizi per trasferire le volumetrie all'interno di ambiti non tutelati;
- d. eventuali interventi edilizi di ampliamento o nuova edificazione sono consentiti al fine di soddisfare dimostrate esigenze di conduzione del fondo di aziende agricole operanti in loco. Tali interventi dovranno essere mitigati mediante piantumazione di fasce tampone arboreo - arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo. In particolare, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime al bene tutelato, il PI dovrà prescrivere la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti;
- e. per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi i Comuni, in sede di PI, devono escludere gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. Sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- f. i Comuni provvedono ad eliminare cartellonistiche pubblicitarie o a sostituire eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle *Ville Venete*) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- g. va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;

- h. la conservazione dei contesti deve essere garantita attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
- i. il PI dovrà prevedere l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;
- j. dovranno essere evitati interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto;
- k. il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo;
- l. I Comuni individuano le attività incompatibili con l'esigenza di tutela e decoro del contesto figurativo;
- m. dovranno essere evitati interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso;
- n. sono fatte salve eventuali previsioni viabilistiche di 1°, 2° e 3° livello individuate nelle tavole del PTCP che ricadono all'interno dei contesti figurativi a condizione che siano individuate opportune misure di mitigazione in fase di progettazione. Tali misure sono approvate dalla Giunta Provinciale;
- o. sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi adottati alla data dell'adozione del presente Piano.

### **Prescrizioni e vincoli**

In recepimento alle direttive di cui all'art. 46 delle Norme del PTCP di Vicenza, ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. sono generalmente consentiti gli interventi di cui all'art.3 comma 1 lett. a) b) c) d) del T.U. 380/2001. Eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico;
- b. non sono consentite nuove costruzioni salvo siano previste dal vigente strumento urbanistico e previo accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti; la stessa disposizione vale anche per l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo;
- c. è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati;
- d. in considerazione:
  - che il PTCP approvato prevede che *"Il PAT può meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici senza che ciò costituisca variante"*



*al PTCP. Sono comunque fatte salve le previsioni dei PAT adottati prima dell'adozione del PTCP";*

- dello studio specifico redatto sui contesti figurativi di Mossano e del relativo Parere provinciale per sottoscrizione elaborati al fine dell'adozione del PATI – V.T.P. prot. n. 17784, argomento n. 4 del 08.03.2013;

si prevedono le seguenti deroghe rispetto a quanto riportato sopra nelle *direttive e prescrizioni e vincoli* del presente articolo:

1. per le "edificazioni diffuse" indicate all'interno dei tre Contesti figurativi nel Comune di Mossano è fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.2 delle presenti norme; per l'edificazione diffusa relativa alla Valle dei Mulini è fatto salvo quanto previsto dal cap. 6.2 *Insedimenti* della Relazione di Progetto. Al fine comunque di garantire che l'attività edilizia sia orientata al corretto inserimento paesaggistico degli interventi, il PI deve disporre una specifica disciplina orientata alla definizione di tipologie compatibili con il contesto;
2. all'interno del contesto figurativo di Villa "Bertoli, Carampin", è fatto salvo quanto previsto dalla Tav. 4 e in particolare:
  - dall'art. 19.2 delle presenti norme per l'edificazione diffusa" sita ad ovest della Riviera Berica e lungo la SP 14. Al fine comunque di garantire che l'attività edilizia sia orientata al corretto inserimento paesaggistico degli interventi, il PI deve disporre una specifica disciplina orientata alla definizione di tipologie compatibili con il contesto;
  - dall'art. 19.7.1 delle presenti norme per la Nuova *area a sport all'area aperta di Ponte di Mossano* (n. 10);:
  - per la direttrice di sviluppo insediativo residenziale verso sud del consolidato residenziale, considerata la vicinanza della Villa Bertoli, Carampin e del relativo Contesto figurativo di cui all'art. 15.3 delle presenti norme e che l'attuazione di questo sviluppo insediativo potrebbe costituire l'occasione per delineare, sotto il profilo paesaggistico, il fronte Sud dell'edificato, dovrà essere prevista la realizzazione, lungo tutto il margine Sud compreso anche l'insediamento di via Giovanni Paolo II, una mitigazione visiva costituita da una quinta arborea d'alto fusto;
3. per l'area indicata a *Servizi ed attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto n. 9 - Valorizzazione a funzioni sport all'aria aperta dell'area di Villa Montruglio* interessante il contesto figurativo n. 3 di Villa "Montruglio" è fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.7.1 delle presenti norme. Si specifica che all'interno di tale area qualsiasi intervento edilizio non è ammesso;
4. relativamente all'indirizzo del PATI previsto all'art. 25.4 delle presenti norme di possibilità di "prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la *dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea*", si prescrive che il trasferimento e ricollocazione della stalla suddetta, ammissibile se rientrante nei limiti dell'edificazione in zona agricola ai sensi della vigente legislazione in materia, se sito all'interno del contesto figurativo di Villa "Montruglio" di cui all'art. 15.3 delle presenti norme, dovrà preferenzialmente essere localizzato nell'area tra la S.P. 14 e il tracciato dell'ex ferrovia Grisignano Ostiglia ed essere obbligatoriamente ed

adeguatamente mascherato con quinte arboree – arbustive autoctone e tipiche della zona e realizzato con edilizia tipica rurale, inserendosi armonicamente con l'ambiente circostante, garantendo così l'assenza di interferenze rilevanti tra il fabbricato e la Villa Montruglio in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti; a tale scopo in sede di P.I. deve essere definita una specifica disciplina relativa alle tipologie edilizie più consone al contesto paesaggistico e alle mitigazioni visive degli interventi mediante piantumazioni;

5. relativamente all'indicazione del PATI (Tav. 4 e art. 26.3.1) di una possibile espansione produttiva verso ovest del consolidato esistente, in ATO P3, essa è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica del fronte produttivo ovest, verso Villa Montruglio, e sud, prescrivendo l'obbligo della messa a dimora lungo il lato ovest e sud dell'ATO P3 di una quinta arborea – arbustiva quale riqualificazione paesaggistica e mascheramento visivo verso appunto villa "Montruglio", utilizzando essenze autoctone e tipiche locali. In particolare si prescrive che l'attuazione delle opere di urbanizzazione sia subordinata alla creazione di una fascia boscata di adeguata profondità (almeno 10,00 ml) lungo tutto il lato ovest e sud della zona che preveda l'utilizzo di piante autoctone e di varietà, sia di pronto effetto che di crescita molto rapida ma più stabile, che garantiscano vari strati di vegetazione differenziati per dimensione e portamento in grado di determinare quindi un'efficace mascheratura dell'edificato;
6. è fatto salvo quanto previsto dal progetto di ampliamento del fabbricato produttivo esistente della ditta *Erreplast* di Ponte di Mossano oggetto della procedura di Sportello Unico in itinere. In sede di attuazione di tale ampliamento, dovrà essere prevista la messa a dimora di una quinta arborea – arbustiva lungo i lati dell'ampliamento produttivo, lungo lo scolo Riello e comunque in corrispondenza del limite del contesto figurativo di Villa Pigafetta, a mascheramento visivo verso villa Montruglio, utilizzando essenze autoctone e tipiche locali.

#### **Art. 15.4 - Manufatti di archeologia industriale**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza indica nelle Tavv. 2 e 4 i manufatti di archeologia industriale di cui al relativo art. 43 e *Allegato D Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico, paesaggistico della Provincia di Vicenza* quali:

1. Ex stazione ferroviaria loc. San Pancrazio;
2. Canale Bisatto.

#### **Direttive**

I Comuni, in sede di P.I., adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.

#### **Art. 15.5 - Abitazioni rupestri**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI in recepimento agli obiettivi del P.T.C.P. di Vicenza, di cui all'*Allegato D Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico, paesaggistico della Provincia di Vicenza*, indica nelle Tavv. 2 e 4 le abitazioni rupestri localizzate nelle prigioni di Villa Giulia a Mossano.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di P.I., adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione e la conoscenza dei manufatti di interesse storico – testimoniale di cui al presente articolo.

### **Art. 15.6 - Siti a rischio di interesse archeologico**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 2 – Carta delle invarianti  
Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Il PATI indica nelle Tavv. 2 e 4 i siti a rischio di interesse archeologico nei quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici:

- a. in recepimento al P.T.C.P. di Vicenza di cui al relativo art. 41 e *Allegato F Siti a rischio archeologico* in Comune di Barbarano Vicentino, quali:
  1. Strutture di epoca romana in località Ponte di Barbarano Vic.;
  2. Sepolture rupestri rinvenute in località Monte della Cengia.
- b. dalla nota della *Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto* del 04.02.2010, che ha segnalato che:
  3. la zona sommitale di Monticello di Barbarano risulta ad alto rischio archeologico per l'affioramento di materiale litico databile al Paleolitico Medio e Superiore.
  4. si configura a rischio archeologico anche la loc. Rampezzana, dove presso la Corte Testa sono state rinvenute sepolture di età romana.

### **Direttive**

I Comuni, in sede di P.I., adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione e la conoscenza dei manufatti di interesse storico – testimoniale di cui al presente articolo.

I Comuni, in sede di P.I., per i siti a rischio archeologico adottano misure volte alla loro conservazione, valorizzazione e conoscenza e precisano la specifica disciplina di tutela supportata da adeguate ricerche e analisi.

### **Prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del D.Lgvo. 163/2006, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preliminarmente alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla *Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto* in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004/n. 42).

## CAPO IV - **Sistema delle fragilità**

### **Art. 16 - Compatibilità geologica**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004;  
D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni  
L.n°64/1974  
C.R. n°9/2000

*Rif.:* Tav. 3 – Carta delle fragilità.

Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni, la classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle eventuali problematiche relative ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali

#### **Art. 16.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee**

Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, sono individuate due tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

##### **a) AREE IDONEE**

##### **b) AREE IDONEE A CONDIZIONE**

- A.** Aree idonee a condizione per medio-alta acclività
- B.** Aree idonee a condizione per alta vulnerabilità idrogeologica;
- C.** Aree idonee a condizione per area franosa non attiva;
- D.** Aree idonee a condizione per rischio di allagamento per bilancio negativo della rete affluente/rete scolante a deflusso naturale
- E.** Aree idonee a condizione per rischio di allagamento per bilancio negativo della rete affluente/rete scolante a deflusso meccanico
- F.** Aree idonee a condizione per rischio di debris flow
- G.** Aree idonee a condizione per scadenti proprietà geotecniche

##### **c) AREE NON IDONEE**

##### **a) AREE IDONEE:** *aree non esposte al rischio geologico - idraulico*

Si tratta di aree con presenza di terreni prevalentemente sabbiosi in cui la soggiacenza della falda risulta sempre maggiore di 2 metri. In tali aree non c'è alcun limite all'edificabilità.

L'indagine geologica sarà redatta come previsto dalla normativa vigente e sarà necessaria per fornire i parametri corretti per la progettazione delle fondazioni anche in chiave antisismica e sarà necessario un adeguato approfondimento delle condizioni idrogeologiche al fine di valutare il rischio idrogeologico per le falde sotterranee e venga adeguatamente progettato l'eventuale sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), ed eventuali azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

## **PRESCRIZIONI PER LE AREE IDONEE A CONDIZIONE**

Tutti gli studi, indagini e relazioni redatti allo scopo di ottemperare alle sotto indicate prescrizioni dovranno approfondire le specifiche tematiche di carattere geologico ed idrogeologico contenute nel quadro conoscitivo del PATI ed evidenziare le eventuali altre caratteristiche del sito di intervento, non individuate alla scala del PATI, integrando così il suddetto quadro.

### **A. Aree idonee a condizione per medio-alta acclività**

Sono aree con roccia subaffiorante con pendenza comprese tra 15° e 30°. Le aree appartenenti a questa condizione presentano una pendenza compresa tra i 15° e i 30° e sono quindi maggiormente esposte a fenomeni di dissesto gravitativo e/o erosione per veloce scorrimento di acque superficiali.

In tali ambiti gli interventi edilizi o agronomici (sbancamenti, riporti, ecc) dovranno essere opportunamente verificati e progettati sia dal punto di vista geologico statico e dinamico, idrogeologico e idraulico, al fine di garantire la stabilità del versante stesso, ed evitare l'accelerazione dei fenomeni di denudamento del versante.

### **B. Aree idonee a condizione per alta vulnerabilità idrogeologica**

Si tratta delle aree sommitali delle dorsali beriche, caratterizzate dalla presenza di numerose forme carsiche, quali doline, grotte, polje. Tali aree presentano rischio medio per la presenza di dissesto di tipo carsico e si tratta di zone a vulnerabilità idrogeologica alta.

In attesa dell'approvazione del P.I. gli interventi di tipo urbanistico ed edilizio e le opere di miglioramento fondiario, anche di tipo agronomico, in grado di incidere sull'oggetto di tutela di cui al presente articolo, dovranno essere compatibili con il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

In detti ambiti o elementi sono vietati:

- a. la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela;
- b. la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate.

Nell'area vincolata dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Gli interventi edilizi potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano di Tutela delle Acque Approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Veneto N. 107 del 5 novembre 2009. A tal fine, nella relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere:

- a. dato esplicitamente atto del rispetto delle presenti direttive e prescrizioni;
- b. precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi;
- c. illustrate, anche progettualmente, le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

In generale si predispone quanto segue:

- a. che si adottino sistemi di smaltimento dei reflui domestici atti a impedire l'apporto di inquinanti verso le falde idriche sotterranee: a tal fine il P.I. dovrà predisporre un regolamento comunale di smaltimento dei reflui distinto nelle diverse aree del territorio

comunale che permetta la necessaria depurazione prima dell'immissione nel suolo o nelle acque superficiali o, laddove impossibilitati al loro asporto totale e trasporto in idoneo impianto di depurazione;

- b. che siano precluse in queste aree la realizzazione di centri di pericolo che possono pregiudicare la qualità delle acque sotterranee quali: stoccaggio temporaneo dei rifiuti, depuratori, vasche e cisterne con stoccaggio di materiali liquidi pericolosi come previsto da normativa vigente;
- c. lo spargimento dei liquami zootecnici, deve essere subordinato ad un piano di concimazione, secondo le modalità indicate nelle linee guida previste dal Piano Tutela delle Acque.

**C. Aree idonee a condizione per area franosa non attiva:** sono aree in cui sono stati riscontrati fenomeni franosi che si sono stabilizzati.

In tali ambiti dovranno essere realizzati interventi che evitino di rinnescare il fenomeno.

In tali ambiti dovranno essere opportunamente indagate nell'ambito del PI e negli interventi seguenti a scala adeguata, e adottati sistemi di mitigazione nella realizzazione di interventi edilizi, nell'ambito delle sistemazioni agrarie, nella realizzazione di infrastrutture, mediante sistemi di smaltimento delle acque superficiali e il drenaggio di quelle sotterranee, stabilizzazione dei versanti, ecc.

In tali ambiti gli interventi edilizi o agronomici (sbancamenti, riporti, ecc) dovranno essere opportunamente verificati e progettati sia dal punto di vista geologico statico e dinamico, idrogeologico e idraulico, al fine di garantire la stabilità del versante stesso, ed evitare il rinesco del fenomeno franoso.

**D. Aree idonee a condizione per rischio di allagamento per bilancio negativo della rete affluente/rete scolante a deflusso naturale**

Si tratta di aree penalizzate per il rischio derivante da esondazione dalla rete affluente, per innalzamento della superficie freatica subsuperficiale e per la insufficienza della rete scolante. Il bilancio tra afflussi e deflussi può non essere equivalente. Tale condizione può verificarsi quando:

- gli afflussi siano elevati per l'apporto di elevate precipitazioni nel bacino di alimentazione;
- la rete scolante sia deficitaria nello smaltimento delle acque a causa di:
  - cattivo dimensionamento della rete delle acque bianche, nere e miste;
  - scarsa manutenzione della rete scolante consortile
  - rete idrografica mal dimensionata, modificata, compressa, ecc.
  - eccessiva impermeabilizzazione e urbanizzazione antropica

In tali ambiti è necessario attenersi all'art. 8 delle Norme Tecniche del PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Pertanto è vietato realizzare tombinature dei corsi d'acqua, eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e realizzare piani interrati o seminterrati.

Per tali aree è necessario:

- prevedere una adeguata valutazione della ramificazione secondaria e terziaria delle rete idrica minor cercando di evitare strozzature, gomiti, riempimenti e favorendo il deflusso idrico;
- verificare il dimensionamento corretto della rete idrica e fognaria esistente;
- garantire l'invarianza idraulica mediante la realizzazione di volumi di contenimento delle acque meteoriche per gli insediamenti abitativi;
- realizzare una implementazione e la razionalizzazione della rete fognaria: le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere ridimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente. In particolare sarà necessario estendere la rete di smaltimento nelle aree non servite, incrementare il diametro delle condotte esistenti e gradualmente sostituire le reti miste con reti separate di acque bianche e acque nere.
- In attesa della razionalizzazione della rete fognaria è necessario prevedere la realizzazione di un bacino in linea per la laminazione delle ondate di piena: tale localizzazione sarà valutata con studi specifici;

E' necessario garantire la manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e dei tombotti al fine di evitare intasamenti ed ostacoli alla rete di drenaggio. In particolare è necessario la salvaguardia/ripristino delle condizioni di:

- funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate) e la pulizia dei corsi d'acqua laddove si verificano ostacoli al flusso;
- accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Nelle aree di attenzione e di pericolosità idraulica, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle Norme del P.A.I. di riferimento, ed in particolare l'art. 8.

#### **E. Aree idonee a condizione per rischio di allagamento per bilancio negativo rete affluente/rete scolante con sistema di deflusso meccanico**

Si tratta di aree penalizzate per il rischio derivante da esondazione dalla rete affluente, per innalzamento della superficie freatica subsuperficiale e per la insufficienza della rete scolante. Il bilancio tra afflussi e deflussi può non essere equivalente. Tale condizione può verificarsi quando:

- il volume d'invaso sia volumetricamente insufficiente in relazione agli apporti idrici elevati in concomitanza di elevate precipitazioni nel bacino di alimentazione;
- la rete scolante sia deficitaria nello smaltimento delle acque a causa di:
  - cattivo dimensionamento della rete delle acque bianche, nere e miste;
  - scarsa manutenzione della rete scolante consortile
  - rete idrografica mal dimensionata, modificata, compressa, ecc.
  - eccessiva impermeabilizzazione e urbanizzazione antropica.

In tali ambiti è necessario attenersi all'art. 8 delle Norme Tecniche del PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione).

Pertanto è vietato realizzare tombature dei corsi d'acqua, eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e realizzare piani interrati o seminterrati.

Si ritiene necessario aumentare il volume di invaso attuale (di Pozzale), in modo che risulti sufficiente per al fine di garantire la protezione da allagamenti anche in presenza di eventi meteorologici critici caratterizzati da tempi di ritorno più elevati rispetto al dimensionamento attuale. La localizzazione di questo invaso aggiuntivo, potrà essere studiata con opportune valutazioni. A livello indicativo si suggerisce di realizzarlo in posizione attigua al volume esistente, tra lo scolo Pozzale e lo scolo Altran, in prossimità della strada, avendo cura di rafforzare gli argini e garantire la sicurezza del sistema.

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

Gli intereventi previsti in questa area non devono pregiudicare la funzionalità delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica esistenti e in progetto.

E' necessario garantire la manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua e dei tombotti al fine di evitare intasamenti ed ostacoli alla rete di drenaggio. In particolare è necessario la salvaguardia/ripristino delle condizioni di:

- funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate) e la pulizia dei corsi d'acqua laddove si verificano ostacoli al flusso
- accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione

In tali aree il PI valuterà puntualmente, sulla base di analisi geologico - idrauliche o su ulteriori indicazioni dei consorzi di bonifica e della Autorità di Bacino la loro ripermimetrazione. Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza idraulica.

Nelle aree di attenzione e di pericolosità idraulica, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle Norme del P.A.I. di riferimento, ed in particolare l'art. 8.

## **F. Aree idonee a condizione per rischio di debris flow**

Si tratta di aree presenti allo sbocco della stretta incisione valliva a monte dell'abitato di Barbarano vicentino e sono aree a rischio di apporto solido in occasione di precipitazioni meteoriche intense con possibile rinnesco di materiale di depositi sciolti di origine naturale e/o antropica (vedi aree con alvei fluviali con possibilità di transito detritico inserite nelle aree non idonee).

In tali ambiti dovranno essere verificata nel dettaglio in fase di PI, o in fase di realizzazione di PUA o altri interventi edilizi, la geometria delle aree interessate dal fenomeno di colamento. Inoltre dovranno essere verificate le situazioni che possono creare blocchi al deflusso idrico e apporti solidi al corso d'acqua e individuati i possibili interventi che ne riducano la pericolosità, anche in collaborazione con gli Enti competenti; potranno essere anche inserite delle aree non idonee, qualora se ne ravvisi la necessità.



Nelle aree classificate a debris flow, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle Norme del P.A.I. di riferimento, ed in particolare l'art. 8.

### **G. Aree idonee a condizione per scadenti proprietà geotecniche**

Si tratta di aree con presenza di terreni prevalentemente argilloso limosi con possibile presenza di livelli di terreni torbosi in profondità.

In tali aree l'edificabilità è possibile, ma richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche più approfondite rispetto a quelle previste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, finalizzate a definire in dettaglio le modalità di realizzazione delle opere in progetto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. Tali studi sono, infatti, necessari per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione; e realizzando le opportune verifiche di stabilità, indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio.

1. Le istanze relative a approvazione di P.U.A., permessi di costruire e D.I.A. dovranno contenere una adeguata perizia geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.
2. In tali aree è comunque sempre necessaria una perizia geologico-geotecnica e gli interventi sono soggetti a quanto specificato dalla normativa vigente.
3. Dal punto di vista della normativa generale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è obbligatorio realizzare studi geologici-geotecnici propedeutici alla progettazione di nuovi fabbricati e di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
4. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o geotecnico, che dovrà verificare per mezzo di rilievi, indagini e prove, in particolare i seguenti aspetti:
  - a) Litologia dei terreni di fondazione per un significativo intorno rispetto all'area d'intervento.
  - b) Caratteristiche idrogeologiche quali presenza della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell'acquifero.
  - c) In riferimento alla classificazione sismica si dovrà individuare la categoria di appartenenza del suolo di fondazione.
  - d) Valutazione dei carichi ammissibili del sottosuolo, ovvero portanza limite e portanza d'esercizio del sottosuolo, e stima dei cedimenti assoluti e differenziali indotti dalle nuove costruzioni.
  - e) In presenza di scarpate naturali e/o artificiali (scavi) si dovrà verificare la stabilità del pendio.
5. In riferimento alla normativa vigente, le indagini geognostiche andranno approfondite sino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

6. Si propone di effettuare le seguenti indagini che potranno essere realizzate anche in modo complementare:

- Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU),
- Prove penetrometriche dinamiche (DPL, DPSH),
- Indagini sismiche
- Trincee esplorative,
- Analisi di laboratorio per la definizione delle proprietà indice della litologia,
- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo.

**c) AREE NON IDONEE - aree molto esposte al rischio geologico - idraulico**

La nuova edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa di:

- **Aree franose attive:** in tali aree sono presenti aree in cui è alto il rischio di fenomeni franosi; in tali aree è vietata l'edificazione in quanto si tratta di aree altamente instabili.
- **Aree in roccia subaffiorante ad elevata acclività (>30°);**
- **Aree di incisioni fluviali con possibilità di transito detritico:** sono aree in cui possono esserci flussi di detrito incanalati in impluvi preesistenti, caratterizzati da alta velocità di propagazione verso valle, che possono attivarsi in occasione di intense precipitazioni associate a collassi della coltre colluviale e che possono comportare l'ostruzione dell'alveo e l'improvvisa fluidificazione del materiale. Questi fenomeni, collocabili a seconda delle loro caratteristiche specifiche nei processi idraulici o nei processi di frana (colata di detrito o *debris flow*), possono determinare un significativo livello di pericolosità idrogeologica quando esistono diffuse coperture detritiche che possono essere rimobilizzate rapidamente mediante processi di flusso innescati da precipitazioni intense in concomitanza a repentini franamenti di materiale detritico dalle sponde. Fenomeni di questo tipo sono stati ad esempio riconosciuti in corrispondenza delle numerose vallecole che presenti sui versanti vallivi e sviluppano la loro pericolosità soprattutto allo sbocco delle stesse (cit. CNR). Tali fenomeni sono quelli che possono causare i fenomeni di debris flow, inseriti nelle aree a condizione. In tali ambiti in fase di PI dovranno essere verificate le geometrie e individuati i possibili interventi che ne riducano la pericolosità, anche in collaborazione con gli Enti competenti.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino variazioni di sedime;
- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art.44, comma 4, lett. a) purchè in aderenza al fabbricato esistente e nel rispetto dei caratteri tipologici prescritti per il territorio agricolo di cui all'art. 22.2.2 previa specifica verifica geologica estesa ad un adeguato intorno.

Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

## **Art. 17 - Aree soggette a dissesto idrogeologico**

### **Art. 17.1 - Area di frana**

*Rif. Legislativo* L.R. 11/2004;  
D.M. 14/01/2008  
L.n°64/1974  
C.R. n°9/2000

*Rif.:* Tav. 3 – Carta delle fragilità

Trattasi di aree segnalate per il rischio frana e/o smottamento inserite nelle aree non idonee.

#### **Prescrizioni e vincoli**

1. Si rimanda a quanto previsto per le aree non idonee.
2. Per le aree classificate a rischio di frana l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone.
3. Nelle aree classificate a rischio da frana o da colata detritica, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle NTA del P.A.I. di riferimento.

#### **COMPITI DEL PI:**

Il PI ha il compito di prevedere interventi di monitoraggio delle aree di frana individuate dal PATI, imponendo specifiche indagini geologiche e geomeccaniche volte a verificare l'evoluzione spaziale e temporale del dissesto che certifichino l'adeguatezza e la sicurezza di tutti gli interventi che vengono eseguiti nelle fasce di influenza delle aree di frana.

### **Art. 17.2 - Area esondabile o a ristagno idrico**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004  
DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009

*Rif.:* Tav. 3 – Carta delle fragilità.

Trattasi di aree interessate da periodiche inondazioni o aree a ristagno idrico individuate nella Tav. 3.

#### **Direttive**

Il P.I., in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione. Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i disposti di cui al presente articolo relativamente Tutela idraulica; e rispetta le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica.

#### **Prescrizioni e vincoli**

a) Interventi di trasformazione dell'uso del suolo

- Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati;

- Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

Gli intereventi urbanistici previsti non devono pregiudicare la funzionalità delle opere di mitigazione della pericolosità idraulica esistenti e in progetto.

#### b) Opere di mitigazione idraulica.

Gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T.I. e nello Studio idrologico redatto ai sensi dell'art. 5 delle NdA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e allegato al P.A.T.I.

In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:

- alla tipologia ed entità dell'intervento;
- all'obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

Nelle aree a periodico ristagno idrico, in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia dal rischio idrogeologico:

a) Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;

b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolari, al fine di ritardarne la velocità di deflusso;

c) Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Leg.vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione;

d) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente;

e) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) per la raccolta delle acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo;

f) prevedere una adeguata valutazione della ramificazione secondaria e terziaria delle rete idrica minor cercando di evitare strozzature, gomiti, riempimenti e favorendo il deflusso idrico verificare il dimensionamento corretto della rete idrica e fognaria esistente.

Realizzare una implementazione e la razionalizzazione della rete fognaria: le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere ridimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente. In particolare sarà necessario estendere la rete di smaltimento nelle aree non servite, incrementare il diametro delle condotte esistenti e gradualmente sostituire le reti miste con reti separate di acque bianche e acque nere

Nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio di grandi diametri;

h) valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

Il P.I. disciplina le aree in oggetto in coerenza con le disposizioni di seguito elencate che saranno meglio verificate e precisate in sede di progettazione puntuale:

- salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
- divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;
- eventuali ponticelli, tombinamenti, o tombotti interrati, devono preferenzialmente garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- rivestire imbocco e sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni di tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento armato: questo per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti deve avvenire in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari;
- negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante, e comunque non inferiore ai 30cm;
- negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei

locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ai garages, inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;

- per le aree a difficoltà drenaggio, in particolare, salvaguardia/ripristino delle condizioni di:
  - funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate);
  - accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Il P.I. sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni dei consorzi di bonifica e della Autorità di Bacino, si potrà ridefinire i limiti delle aree con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. Il PI individuerà, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il PI valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli ATO. Il PI individua e perimetra l'ambito soggetto a erosione e ricompreso nel bacino idrogeologico delle forre. Per tale ambito il P.I. dovrà prevedere, in accordo con gli Enti competenti, un'opportuna rete di smaltimento delle acque bianche nella sezione di chiusura del bacino stesso e prevedere le seguenti attività:

- a) precludere movimentazione di terra nelle sistemazioni agrarie all'interno dell'area che vada a cambiare e modificare il profilo morfologico delle forre;
- b) vietare movimentazione di terreni agricoli nelle sistemazioni agrarie che vada a modificare la permeabilità dei suoli;
- c) sistemazioni agrarie;
- d) vietare il taglio del bosco senza precisa e opportuna autorizzazione forestale che vada a incrementare il dissesto idrogeologico;
- e) predisporre un monitoraggio periodico dei letti delle forre stesse al fine di prevenire il naturale formarsi di temporanei sbarramenti che potrebbero dare origine a pericolose inondazioni.

Nelle aree di attenzione e di pericolosità idraulica, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle Norme del P.A.I. di riferimento, ed in particolare l'art. 8.

### **Art. 17.3 - Area soggetta a debris flow**

Si tratta di aree presenti allo sbocco della stretta incisione valliva a monte dell'abitato di Barbarano vicentino e sono aree a rischio di apporto solido in occasione di precipitazioni meteoriche intense con possibile rinnesco di materiale di depositi sciolti di origine naturale e/o antropica (vedi aree con alvei fluviali con possibilità di transito detritico inserite nelle aree non idonee).

In tali ambiti dovranno essere verificata nel dettaglio in fase di PI, o in fase di realizzazione di PUA o altri interventi edilizi, la geometria delle aree interessate dal fenomeno di

colamento. Inoltre dovranno essere verificate le situazioni che possono creare blocchi al deflusso idrico e apporti solidi al corso d'acqua e individuati i possibili interventi che ne riducano la pericolosità, anche in collaborazione con gli Enti competenti; potranno essere anche inserite delle aree non idonee, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nelle aree classificate a debris flow, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque e sempre le disposizioni contenute nelle NTA del P.A.I. di riferimento, ed in particolare l'art. 8.

## **Art. 18 - Altre componenti**

### **Art. 18.1 - Corsi d'acqua e specchi lacuali**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.

#### **Direttive e Prescrizioni e vincoli**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.2 e 10.1 delle presenti norme.

### **Art. 18.2 - Invaso di Mossano**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità.

Trattasi di un'area presente nel Comune di Mossano ove si uniscono ad elementi di fragilità idro-geologica dovuti alla funzione di bacino di espansione secondo i dati forniti dal Consorzio di Bonifica competente, elementi di fragilità ambientale in quanto l'area presenta delle caratteristiche di naturalità grazie ad una flora ed una fauna tipica delle aree umide. Il PATI recepisce la peculiarità dell'invaso in quanto l'area è inserita nel Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto individuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto.

#### **Direttive**

Il P.I. salvaguardia l'aspetto naturalistico e paesaggistico dell'invaso, con opportune misure di tutela, volte al mantenimento delle fasce riparie e alla qualità delle acque, che costituiscono gli elementi naturalistici di pregio di quest'area e gli habitat per le specie florofaunistiche di interesse conservazionistico.

Il P.I. inoltre:

- - favorisce la fruizione turistica compatibile l'area del Palù attraverso l'organizzazione di percorsi e itinerari naturalistici;
- - promuove la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado.

#### **Prescrizioni e vincoli**

- È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide.
- Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
- In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante dell'Ente preposto.
- Gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere idrauliche devono adottare criteri di ingegneria naturalistica, fatto salvo quanto previsto dalla L.R.V. 15/11/1974, n° 53 e s.m.i.
- Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell'ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.
- All'interno della zona umide sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale o comunque adottando soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici presenti.



Sono sempre consentiti gli interventi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alla difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione, e la manutenzione ordinaria e lo sfalcio delle erbe acquatiche presenti che possono ostacolare il deflusso dell'acqua la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, etc. nonché per l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 19.2 di cui alle presenti norme per le *edificazioni diffuse*.

### **Art. 18.3 - San Donato**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 3 – Carta delle fragilità.

Trattasi di un'area boscata all'interno del SIC, che presenta particolari elementi di naturalità e che è parte del complesso centrale dell'Eremo di San Donato ubicato nel Comune di Villaga. L'ambito individuato è inserito nel Censimento delle aree naturali "minori" della Regione Veneto individuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto e costituisce un frammento naturale in un contesto semi-antropizzato ove sono presenti comunità animali e vegetali di interesse naturalistico.

#### **Direttive**

Il P.I. promuove le seguenti linee gestionali:

- 1) conservazione e gestione integrata delle superficie forestale, della fauna e della flora;
- 2) predisposizione di interventi boschivi da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico; predisposizione di interventi di ceduzione al fine di favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
- 3) approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive.

#### **Prescrizioni e vincoli**

L'area è già sottoposta a tutela dalla vigente legislazione in materia, secondo quanto stabilito all'art. 8 per l'area SIC; tuttavia in attesa dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive, deve essere adottata una regolamentazione dei tagli a fronte di un progetto speciale secondo la DGR 4808/97 attenendosi alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui al DCR 51/03.

### **Art. 18.4 - Area degradata per presenza storica di rifiuti**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 3 – Carta delle fragilità.

Nella tav. 3 è stato recepito rispetto alla tav. 2.1.B del PTCP un sito a Mossano in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti.

L'area è situata nell'ambito di una cava estinta nella parte nord del territorio comunale di Mossano.

## **Direttive**

Per tale sito è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 e dall'art. art. 38, comma 7, lett. c delle Norme del PTCP di Vicenza.

In particolare:

- a. *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza dandone altresì comunicazione alla Regione.*
- b. *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*
- c. *Per i siti già individuati dal PTCP nella Tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienicosanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

*I piani, i progetti e gli interventi, derivanti dall'applicazione del presente articolo, quando previsto dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE" (...)*

## **TITOLO IV° - AZIONI STRATEGICHE E AZIONI DI TUTELA PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI**

### **Art. 19 - Azioni strategiche del sistema insediativo e ambientale - paesaggistico**

Ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

### **Art. 19.1 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua le aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive intese come ambiti del territorio dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. In tali aree sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti nel rispetto degli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del territorio ed in coerenza con i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei singoli ATO.

### **Direttive**

## Il PI:

- in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal PATI dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata, alle seguenti condizioni:
  - che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PATI e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
  - che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
  - che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti;
  - la ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica;

- disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- indica, per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- disciplina gli interventi volti a:
  1. migliorare la qualità della struttura insediativa:
    - interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica con la previsione altresì di modesti ampliamenti di superfici e di volume sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;
    - conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione vigente;
    - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
    - riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
    - riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani,
    - miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
    - prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
    - miglioramento delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.);
    - mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, ad esempio residenziale e produttiva, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi con funzione di schermo (ad esempio

- fasce-tampone boscate);
- riqualificazione della Scena Urbana;
  - eliminazione delle barriere architettoniche.
2. promuovere il completamento e rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-ambientale valgono le disposizioni di cui agli artt. 15.1 e 15.2 delle presenti norme;
  - interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente;
  - riordino, riqualificazione e completamento del sistema insediativo consolidato esistente. A tal fine il PI definisce le zone insediative da assoggettare a strumenti urbanistici attuativi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica e disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo. Il PI individua altresì le possibilità di completamento del sistema insediativo da localizzare in adiacenza alle aree residenziali consolidate esistenti, anche attraverso il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali, stabilendone altresì le modalità di intervento e i parametri quantitativi;
  - recupero e rigenerazione urbanistico - ambientale delle aree con attività dismesse;
  - o riusi temporanei degli immobili, applicando criteri di equità tra le proprietà interessate, così da stimolare la trasformazione urbanistica a vantaggio della collettività, promuovere e facilitare l'iniziativa degli operatori, garantendo però nello stesso tempo, la massima qualità urbanistica degli interventi;
  - riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti e valutazione, in sede di PI delle possibilità di progetto dei vuoti residui tra gli insediamenti esistenti o a ridosso degli stessi, in maniera tale da riorganizzarne e riordinare la funzionalità complessiva del sistema anche sotto il profilo dell'accessibilità e della dotazione di servizi. Possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo a funzione produttiva per ampliamenti di strutture esistenti secondo le disposizioni di cui all'art. 19.4 *Linee preferenziali di sviluppo insediativo* delle presenti norme.

Il PI determina i parametri urbanistici delle aree urbane consolidate esistenti destinate alla residenza, alle attività produttive e ai servizi.

Il PI valuta la compatibilità delle funzioni presenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti (produttiva o residenziale) e conseguentemente ne definisce la disciplina:

- trasferimento/eliminazione per le funzioni incoerenti/incompatibili;
- mantenimento con riqualificazione e mitigazione degli impatti rispetto alle funzioni contigue per le funzioni che possono essere rese compatibili o il cui effetto di disturbo può essere schermato;
- consolidamento e possibilità di ulteriore integrazione e sviluppo per le funzioni compatibili.

## Prescrizioni e Vincoli

In attesa dell'approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applica la disciplina del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni del PATI.

### **Art. 19.2 - Edificazione diffusa**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua come ambiti di "edificazione diffusa" gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione. All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PATI ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

Si precisa pertanto che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

### **Direttive**

Il PATI prevede il contenimento e la riqualificazione dell'edificazione diffusa.

Il PI:

1. Precisa, con limitati scostamenti e in rapporto alla scala di maggior dettaglio, il perimetro degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PATI.

In particolare il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione

di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal PATI – ed unicamente alle singole aree di “edificazione diffusa” alle seguenti condizioni:

- nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PATI e del dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza;
- possono, altresì, essere considerati compatibili in sede di PI, modesti scostamenti al perimetro delle aree di “edificazione diffusa” che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani;
- la ridefinizione dei margini delle edificazioni diffuse, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione dell’ambito di “completamento”, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti;

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PATI, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

2. disciplina gli interventi ammissibili, individuando anche gli ambiti da assoggettare a strumento urbanistico attuativo;
3. conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione vigente;
4. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 19.5 – *Azioni di riqualificazione e riconversione* e dagli artt. 19.8, 19.9, 19.10 sulla *Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione urbanistica* di cui alle presenti norme.
5. disciplina gli interventi volti a:
  - a) migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:
    - integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
    - eventuale integrazione con aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
    - individuazione, ove possibile, di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive/commerciali;
    - integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
    - prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
  - b) gestire le attività produttive/commerciali in zona impropria, secondo le modalità di cui all’art. 19.11;
  - c) trasferire, o escludere il nuovo insediamento, di attività che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con i caratteri dell’ambiente;
  - d) rispondere alle esigenze di miglioramento del patrimonio edilizio esistente, soprattutto abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse e con la previsione altresì di modesti ampliamenti di superfici e di volume sempre finalizzati al riordino edilizio ed ambientale del patrimonio edilizio esistente:
    - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti

ed eliminazione degli elementi incongrui, da definire con il PI per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorire il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-ambientale valgono le disposizioni di cui agli artt. 15.1 e 15.2 delle presenti norme;

- e) rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo con la previsione, di limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli ATO;
- f) integrare e riorganizzare l'“edificazione diffusa” esistente nel quadro degli ambiti di sviluppo insediativo eventualmente programmati rispetto alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo” di cui all'art. 19.4 delle presenti norme;
- g) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento:
  - alla illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro-vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.),
  - eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio;
  - alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali,
  - la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico.

Il PI, nell'obiettivo di limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvopastorale laddove emergano nelle aree di edificazione diffusa individuate dal PATI ambiti delle aziende agricole esistenti nonché aree di intervento e di investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo agricolo – procede alla classificazione delle destinazioni urbanistiche escludendo da tali ambiti quelli interessati dai centri aziendali e dall'attività agricola.

Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al miglioramento del contesto dell'insediamento:

- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;
- collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel fronte edificato lungo la strada;
- ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto ambientale;
- adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie.

### **Prescrizioni e Vincoli**

In attesa dell'approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applicano le norme del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni del PATI.

#### **Art. 19.3 - Limiti fisici all'espansione**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua i limiti fisici all'espansione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.



## Direttive

I limiti fisici alla nuova edificazione, ove non graficamente rappresentati nella tav. 4, corrispondono ai limiti degli ATO indicati dal PATI.

Il PI all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione e dei perimetri delle ATO individuati dal PATI precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PATI, può prevedere giustificate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo di ogni Comune indicato dal PATI, conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, senza modificare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004, e del PATI, e sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

## Prescrizioni e Vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PATI, sono ammesse trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. 11/2004 e s.m.i. e comunque per le zone agricole di cui all'art. 22 delle presenti norme, le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione, gli interventi per le edificazioni diffuse di cui all'art. 19.2 delle presenti norme, e quanto altro previsto dal PATI.

In attesa della approvazione del PI adeguato al PATI, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica, anche per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. a), b), e c) comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

### **Art. 19.4 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale o produttivo, commerciale, direzionale e Programmato PRG vigente**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 - Carta della trasformabilità

Il PATI indica le linee preferenziali di sviluppo insediativo rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, ossia le direzioni di sviluppo degli insediamenti più opportune da preferire.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo comprendono due categorie:

- *linee preferenziali di sviluppo insediativo - espansione delle aree urbanizzate*, corrispondenti all'organizzazione di nuovi insediamenti completi di una propria struttura interna di servizi e luoghi centrali;
- *linee preferenziali di sviluppo insediativo - completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata*, corrispondenti a interventi urbanistici di

completamento delle frange urbane esistenti non adeguatamente strutturate, finalizzati a favorirne la riqualificazione e il riordino, anche attraverso l'inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.

Il PATI indica come "Programmato PRG vigente" le aree pianificate e programmate dal PRG vigente quali nuove espansioni ma non ancora attuate e convenzionate e ad esse applica la disciplina di cui al presente articolo.

## **Direttive**

Il PI in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO, definisce gli ambiti di sviluppo insediativo individuando specifiche zone insediative residenziali, produttive e di servizio.

In riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione deve essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il PI indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo.

Il PI disciplina gli interventi volti a:

- a) garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio:
  - predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
  - definizione delle modalità di trasferimento/eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
- b) integrare e riorganizzare l'edificazione esistente eventualmente presente all'interno degli ambiti di sviluppo insediativo;
- c) ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto:
  - applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, oltre alle disposizioni di cui al capo IV, Titolo III, delle presenti norme;
  - promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante;
  - promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo;

- nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo, organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone di verde) per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti.

Devono comunque essere rispettate le disposizioni date per gli ATO di cui al Titolo VII delle presenti norme.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Per gli ampliamenti delle aree produttive in genere, il P.I. verifica le condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione previste dall'art. 67 delle Norme del PTCP che stabilisce, appunto, le condizioni alle quali sono subordinati gli ampliamenti delle aree produttive, segnalando in particolare che *per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.*

Inoltre, ancora ai sensi dell'art. 67, *per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione.*

Per le linee preferenziali di sviluppo insediativo del Capoluogo di Mossano il PI verifica la compatibilità delle trasformazioni previste con la viabilità esistente.

### **Prescrizioni e Vincoli**

Gli interventi urbanistici di sviluppo insediativo, in tutti i casi, devono:

- essere funzionalmente coerenti e compatibili con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
- relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti, per quanto riguarda le funzioni, la scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo.

La realizzazione degli interventi di ampliamento e di espansione produttiva deve essere assoggettata a particolari prescrizioni finalizzate a migliorare l'inserimento degli interventi stessi nel contesto edificato ed ambientale.

In particolare, devono sempre essere garantiti adeguati spazi di filtro tra attività produttive e insediamenti residenziali e vanno evitati interventi che ne comportino la frammistione.

#### **Par.19.4.1 - Grandi strutture di vendita e parchi commerciali**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13; art. 77 Norme PTCP; L.R. 50/2012

Rif.:

#### **Direttive**

Il P.I. potrà procedere alla localizzazione di nuove grandi strutture di vendita e parchi commerciali nel rispetto del dimensionamento degli ATO, in conformità alla L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e verificando la compatibilità della stessa localizzazione rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 77 delle Norme del PTCP a cui si rimanda.

Il PI, considerato:

- quanto previsto dall'art. 77 delle Norme del PTCP;
- l'ubicazione più idonea rispetto alla dotazione di infrastrutture e servizi esistenti, alla sostenibilità degli insediamenti nel territorio, alla non compromissione della funzionalità delle rete ecologica provinciale o degli elementi della Rete Natura 2000;

potrà riconoscere quale "Parco commerciale" preferenzialmente le aree produttive esistenti o programmate dai vigenti strumenti urbanistici comunali e confermate dal presente PATI.

Il PI dovrà verificare la compatibilità dell'eventuale riconoscimento suddetto a Parco commerciale rispetto ai criteri stabiliti dall'art. 77 delle Norme del PTCP.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Gli ambiti per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale*".

### **Art. 19.5 - Azioni di riqualificazione e/o riconversione**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il PATI individua le principali *Azioni di riqualificazione e riconversione*, per la rigenerazione di parti dell'insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale attuale.

In particolare le azioni di riqualificazione e riconversione possono interessare:

- aree coinvolte in progetti che determineranno un'evoluzione e aggiornamento delle strutture;
- aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
- aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
- aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.

### **Direttive**

Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori *Azioni di riqualificazione e riconversione*, oltre a quelle segnalate dal PATI.

Le *Azioni di riqualificazione e riconversione* sono indicate da un numero e per ciascuno di essi il PATI definisce specifici indirizzi che il PI valuterà la possibilità di sviluppare e precisare senza che questo comporti variante al PATI.

### **Prescrizioni**

Gli ambiti relativi alle azioni di riqualificazione e/o riconversione dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

**Per Barbarano Vicentino:****Par.19.5.1 - Riqualficazione e riconversione di area lungo via Matteotti di Barbarano Vic. a residenziale, turistico – ricettiva**

Possibilità di riconversione e riqualficazione dell'area individuata dal P.R.G. vigente come *Zona captazione/utilizzo risorse idriche* (era stata prevista dal vecchio PRG in quanto esiste una area di captazione acque termali per la quale si intendeva realizzare stabilimenti per l'imbottigliamento delle stesse, ma nel tempo tale prospettiva è decaduta) sita lungo via G. Matteotti, prevedendo le funzioni residenziali e/o funzioni compatibili con la residenza e/o turistico – ricettive, comunque compatibili con l'ATO R1 di appartenenza, considerata la vicinanza del bagno termale esistente.

Per tale area il PI:

- in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., precisa l'ambito dell'azione di *riqualificazione e riconversione* indicata dal PATI;
- indica gli strumenti attuativi, privilegiando l'attuazione con Piano Urbanistico Attuativo Unitario, le modalità di trasformazione urbanistica dell'area, le tipologie edilizie e la volumetria massima consentita, sia quella riconosciuta a credito edilizio, mediante la bonifica delle preesistenze, che eventuale altra da dimensionamento del PATI per l'ATO R1 di appartenenza, gli standard e le opere di urbanizzazione necessarie, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti;
- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- valuta l'opportunità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile e alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico di cui agli artt. 20.3 e 20.4 delle presenti norme.

**Par.19.5.2 - Recupero e riconversione delle ex scuole "Masieralta" a funzioni turistico – ricettive**

Possibilità di recupero e riqualficazione delle ex scuole in loc. Masieralta con inserimento di funzioni compatibili con la residenza e/o funzioni pubbliche e servizi, ed in particolare turistico – ricettive al fine di incentivare la fruizione turistico – compatibile dei luoghi. Per tale azione il PI precisa l'ambito e le modalità di intervento, valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti ed i contenuti.

**Par.19.5.3 - Tutela e valorizzazione del bagno di Barbarano**

Tutela, prevedendo una fascia di rispetto concentrica dallo stesso bagno di 100 ml, e valorizzazione anche ai fini turistico – ricettivi del bagno di Barbarano.

**Par.19.5.4 - Riconversione attività agricola produttiva a funzioni agroindustriali**

Possibilità di riqualficazione, recupero e riconversione dei fabbricati attualmente destinati ad attività agricola produttiva a funzioni compatibili con l'ATO A1 di appartenenza od agroindustriali, in continuazione con la limitrofa Zona produttiva esistente nel Comune confinante di Albettono.

Per tale area e fabbricati il PI:

- in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., precisa l'ambito dell'azione di *riqualificazione e riconversione* indicata dal PATI;

- indica gli strumenti attuativi, privilegiando l'attuazione con Piano Urbanistico Attuativo Unitario, le modalità di trasformazione urbanistica dell'area e dei fabbricati, le tipologie edilizie e la volumetria/superficie massima consentita, in recupero di quanto esistente, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso, gli standard e le opere di urbanizzazione necessarie, e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- valuta l'opportunità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile e alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico di cui agli artt. 20.3 e 20.4 delle presenti norme.

**Par.19.5.5 - Riconversione area produttiva Zincol ad agricola**

Possibilità di ripermetrazione della zona industriale esistente al fine di indicare l'effettiva area di urbanizzazione consolidata produttiva, secondo la situazione di fatto documentata, escludendo pertanto l'area ove è presente l'abitazione, indicata dal PATI nella tav. 4 quale *Azione di riqualificazione e riconversione n. 5*, mediante la sua riconversione a destinazioni compatibili con l'ATO A1 di appartenenza. Tale azione è connessa alla possibilità di individuazione di ambiti di sviluppo insediativo atti a rispondere esclusivamente alle esigenze produttive e di deposito dell'attività presente della *Zincol*, come indicato dal PATI nella Tav. 4 e precisato all'art. 26.2 delle presenti norme.

**Per Mossano:**

**Par.19.5.6 - Riqualificazione e riconversione area a servizi in loc. Lumaca a destinazione residenziale e/o turistica, di promozione dei prodotti tipici locali**

Possibilità di riconversione dell'area attualmente destinata dal P.R.G. vigente come *Zona a servizi* sita in loc. Lumaca prevedendo funzioni residenziali e/o funzioni compatibili con la residenza e/o turistico – ricettive, al fine di incentivare la fruizione turistico – compatibile dei luoghi e la promozione dei prodotti tipici locali.

Per tale area il PI:

- in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., precisa l'ambito dell'*azione di riqualificazione e riconversione* indicata dal PATI;
- indica gli strumenti attuativi, privilegiando l'attuazione con Piano Urbanistico Attuativo Unitario, le modalità di trasformazione urbanistica dell'area, le tipologie edilizie e la volumetria massima consentita, nel rispetto del dimensionamento del PATI previsto per l'ATO A2 di appartenenza, gli standard e le opere di urbanizzazione necessarie, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici;
- disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- valuta l'opportunità di adottare misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile e alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico di cui agli artt. 20.3 e 20.4 delle presenti norme.

**Par.19.5.7 - Valorizzazione a funzioni turistico – ricettive del laghetto loc. Polesine di Mossano**

Possibilità di valorizzare lo specchio d'acqua in località Polesine a Ponte di Mossano consentendo attività sportive e ricreative con relativi supporti di basso impatto (pesca sportiva, area relax, punti di ristoro,...) al fine di incentivare la fruizione turistica e di visitazione dei luoghi.

**Par.19.5.8 - Potenziamento e valorizzazione dell'area a servizi di Ponte di Mossano a funzioni turistico - ricettive in connessione del bagno termale**

Possibilità di potenziare e valorizzare l'area sita lungo la S.P. 14 *Mossano* attualmente destinata dal PRG vigente per *attrezzature a parco gioco e sport* anche in funzione del vicino bagno termale esistente, prevedendo pertanto anche funzioni turistico - ricettive e valutando l'opportunità di utilizzo dello strumento della perequazione tra privato proprietario e Comune.

**Par.19.5.9 - Riqualficazione e potenziamento parco pubblico esistente**

Possibilità di riqualficare il parco pubblico attrezzato esistente e l'adiacente area polifunzionale del capoluogo di Mossano, in via Capitello.

**Per Barbarano Vicentino e Mossano:****Par.19.5.10 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualficazione ambientale**

Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualficazione ambientale, in quanto non compatibili con il contesto, per i quali il P.I.:

- previo accordo con i titolari, disciplina i criteri e le modalità del trasferimento o blocco, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con accordi pubblico - privati di cui all'art. 6 delle L.R. 11/2004, con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, di cui agli artt. rispettivamente 19.8, 19.9, 19.10 delle presenti norme, definendone gli ambiti e i contenuti;
- In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.9 delle presenti norme, il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio può anche esercitarsi in loco, ossia dove esiste l'allevamento da eliminare, se sito all'interno delle A.T.O. di cui:
  - al *Sistema R - insediativo - residenziale* (art. 25 delle presenti norme), all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici all'espansione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
  - al *Sistema P - insediativo e produttivo* (art. 26 delle presenti norme) all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici all'espansione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
  - e nelle *aree di edificazione diffusa* (art. 19.2 delle presenti norme);
- nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza;
- limita gli interventi possibili fino al trasferimento/blocco/eliminazione, alla sola manutenzione ordinaria e agli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico - sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2 bis, comma 2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004;
- individua eventuali altri allevamenti oggetto di riqualficazione ambientale sui quali rendere applicabile quanto disposto dalle presenti norme.

## **Art. 19.6 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il PATI nella Tavola 4 indica i servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante esistenti e di progetto in recepimento ai vigenti PRG quali attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, sanitarie, dell'istruzione superiore all'obbligo, culturali, religiose, di carattere generale, ecc ), di notevole importanza, quali in particolare:

- con campitura rosa le zone a servizi attuate, in proprietà o in uso del Comune;
- con il solo simbolo F le zone a servizi non attuate, non in proprietà o non in uso del Comune.

Il PATI prevede il potenziamento del sistema attuale di servizi di interesse comunale e intercomunale.

### **Direttive**

Il P.I., in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I.:

1. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni;
2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
3. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina il sistema turistico – ricettivo al fine di aumentare e valorizzare l'offerta turistica anche recuperando le strutture preesistenti.

Per le attrezzature esistenti il P.I. prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture:

- Adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali;
- Adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria;
- Prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- Eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Art. 19.7 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di progetto**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Il PATI nella Tavola 4 indica i servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante di progetto quali attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (civili, dell'istruzione, culturali, di carattere generale, ecc ), di notevole importanza.

Il PATI prevede il potenziamento del sistema attuale di servizi di interesse comunale e intercomunale.

### **Direttive**

Per i servizi, le attrezzature ed i luoghi di interesse rilevante di progetto di cui al presente articolo e precisati di seguito, in coerenza con le indicazioni del P.A.T.I., il P.I.,:

1. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni;
2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
3. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti



attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, o con l'opposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, definendone gli ambiti e i contenuti.

Il PI disciplina il sistema turistico – ricettivo al fine di aumentare e valorizzare l'offerta turistica anche recuperando le strutture preesistenti.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica le azioni strategiche di cui al presente articolo riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

#### **Par.19.7.1 - Servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevante di progetto**

In particolare il PATI indica nella Tav. 4, con apposito numero, i servizi, le attrezzature, ed i luoghi di interesse rilevante di progetto, descrivendo qui di seguito il relativo obiettivo per il quale il PI valuterà la possibilità di sviluppare e precisare, mediante uno studio e progetto di maggior dettaglio, senza che questo comporti variante al PATI.

#### **Per Barbarano Vicentino:**

1. *Nuova area a verde gioco e sport di San Giovanni in Monte:* possibilità di prevedere una nuova zona a verde, gioco e sport / parcheggio, comunque a funzioni di interesse pubblico, per la quale il PI precisa puntualmente la localizzazione ed indica le modalità di trasformazione urbanistica e disciplinando le destinazioni d'uso;
2. *Campo service di San Giovanni in Monte:* possibilità di prevedere un capo service, ovvero un'area di sosta, tipo per pic – nic, campeggio, sosta camper,... in loc. Masieralta prevalentemente al fine di incentivare l'accessibilità e la fruizione turistico – compatibile dei luoghi.
3. *Nuova area a verde e parcheggio in capoluogo:* possibilità di prevedere una nuova area a verde e parcheggio atta a integrare le aree di sosta del capoluogo, soprattutto per rispondere alle esigenze di parcheggio nei periodi di eventi mondani e sociali.

Il Piano degli Interventi individuerà le opportune misure progettuali per la tutela delle acque sotterranee con particolare riferimento alle acque termominerali e per l'inserimento paesaggistico degli interventi previsti in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Area Monti Berici.

4. *Ex casa del fascio a funzioni di interesse pubblico:* possibilità di riqualificare e riconvertire l'ex casa del fascio in capoluogo prevalentemente a funzionali sociali e di interesse pubblico o comunque compatibili con l'ATO R1 di appartenenza.
5. *Centro della cultura e spiritualità in loc. San Giovanni:* come previsto dallo Schema direttore "I Monti di Barbarano e Mossano" del Piano di Area Monti Berici approvato, possibilità di prevedere un'area di rilevante interesse pubblico destinata alla creazione di un centro di cultura e spiritualità per attività di tipo culturali, ricreative e di formazione, mediante la realizzazione di nuovi fabbricati e/o riutilizzando anche le preesistenze, mediante il loro ammodernamento, adeguamento e ampliamento, sempre nel rispetto dei valori ambientali e morfologici dei luoghi.

#### **Per Mossano:**

**Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore)**

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 <http://www.studiozanella.it>

6. *Potenziamento Casa di riposo O.I.C.:* possibilità, sentite le reali esigenze, di ampliamento della esistente casa di riposo O.I.C. (Opera Immacolata Concezione) in San Giovanni in Monte, valutando l'opportunità di utilizzo della perequazione tra struttura privata e Comune;
7. *Riconversione e ampliamento ex scuole a servizi di interesse pubblico in loc. Lumaca:* possibilità di riutilizzo e ampliamento delle ex scuole vecchie S. Giovanni in Monte, in loc. Lumaca, a destinazioni di interesse sociale o comunque compatibili con l'ATO A2 di appartenenza;
8. *Riqualificazione ex cave in galleria a funzioni pubbliche:* possibilità di riqualificare e valorizzare le ex cave in galleria a funzioni di interesse pubblico – sociale e turistico (come concerti musicali in grotta, teatro all'aperto,... ), al fine di promuovere la fruizione turistica compatibile dei luoghi;
9. *Valorizzazione a funzioni sport all'aria aperta dell'area di Villa Montruglio:* possibilità, anche in recepimento di quanto già previsto dal PRG vigente, di valorizzazione dell'area sita a ovest di Villa Montruglio a funzioni di interesse pubblico e di promozione turistica, con attività sportive, ricreative, turistiche e loro supporti di modesta entità (campi da golf, maneggi, ...), valutando l'opportunità di utilizzare lo strumento della perequazione tra privato proprietario e Comune. La modalità di intervento dovrà preferire quella unitaria che interesserà uno studio generale dell'intera area, rilevando in particolare:
  - le essenze arboree – arbustive presenti di pregio da salvaguardare e quelle in contrasto da demolire;
  - le recinzioni tipiche dei luoghi da tutelare e quelle di progetto che dovranno essere compatibili e non in contrasto con i luoghi circostanti;
  - la viabilità ed i sentieri da mantenere e valorizzare;
  - le attività sportive, ricreative, turistiche consentite ed i relativi supporti che non dovranno essere impattanti e rispettosi della tipologia e dell'ambiente circostante.

Si specifica che all'interno di tale area, sita in contesto figurativo di Villa Pigaffetta di cui all'art. 15.3 delle presenti norme, qualsiasi intervento edilizio non è ammesso.

10. *Nuova area a sport all'area aperta di Ponte di Mossano:* Possibilità di prevedere una nuova area a servizi, gioco e sport a Ponte di Mossano, a ovest e lungo la Riviera Berica e a sud del nucleo rurale esistente, valutando l'opportunità di utilizzo dello strumento della perequazione tra privato interessato e Comune; si prescrive che eventuali strutture edilizie di servizio siano realizzate sul lato Nord dell'area verso il centro abitato;
11. *Possibile nuova casa di riposo "Salvi" di Mossano:* Possibilità di prevedere una nuova area di interesse pubblico per la realizzazione di una casa di riposo, valutando l'eventuale richiesta, la compatibilità degli interventi necessari con i luoghi circostanti e la possibilità di utilizzo dello strumento della perequazione tra privato interessato e Comune.

#### **Art. 19.8 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004, art. 35

La Perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

#### **Direttive**

Il PATI prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:

- a) del piano degli interventi;
- b) dei piani urbanistici attuativi ed agli atti di programmazione negoziata;
- c) dei comparti urbanistici;
- d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato, e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo.

Il P.I. individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:

- ambiti di **perequazione urbanistica**,
- ambiti di **perequazione urbanistica integrata**,
- ambiti di **perequazione ambientale**, o altra forma di perequazione.

Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

Il PI e/o gli strumenti urbanistici attuativi, ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

Il PI dispone che:

1. l'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/ 04/ 2004, n° 11 e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi;
2. qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche per la sostenibilità dell'intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non siano reperibili all'interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo parzialmente, si possa prevedere la loro monetizzazione, ovvero la compensazione con aree destinate a servizi anche esterne all'ATO di riferimento;
3. i proprietari degli immobili interessati, partecipano "pro-quota" all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione;
4. qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
5. il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I.;
6. qualora alcuni interventi di trasformazione non necessitino, o necessitino solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.

Possono comunque far parte di diritto dell'ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate a dotazioni territoriali di servizi, ad esclusione di quelle già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale alla data di adozione del PATI.

## **Modalità di attuazione**

Negli ambiti di **Perequazione urbanistica** il Comune utilizza le aree cedute per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale. L'uso specifico delle singole aree viene definito dal Piano degli Interventi.

Negli ambiti di **Perequazione urbanistica integrata**, negli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo, residenziale e produttivo, il Comune si riserva di utilizzare le aree cedute per:

- attuare i servizi pubblici, di uso pubblico e/o di interesse generale;
- attuare l'edilizia residenziale prevalentemente pubblica e/o convenzionata;
- assegnarle, per la realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse pubblico all'interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento e nelle modalità definite dal PI;
- riservarle alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire.

Negli ambiti di **Perequazione ambientale** il Comune promuove l'utilizzo delle aree cedute per la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree boscate, fasce tampone, bacini di laminazione, ecc.), anche ad integrazione di analoghe sistemazioni in aree private.

### **Art. 19.9 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del Credito edilizio**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 36

Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità

Il credito edilizio è una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

#### **Direttive**

Il PI, ai fini della demolizione delle opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio segnalati dal PATI e/o altri individuati dallo stesso PI, valuta le possibilità di applicare lo strumento del credito edilizio.

Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi che comunque devono essere inclusi negli A.T.O. di cui:

- al *Sistema R – insediativo – residenziale* (art. 25 delle presenti norme), all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
- al *Sistema P – insediativo e produttivo* (art. 26 delle presenti norme) all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive* di cui all'art. 19.1 o dei *limiti fisici alla nuova edificazione* di cui all'art. 19.3 o nelle aree indicate nelle *linee preferenziali di sviluppo insediativo* di cui all'art. 19.4;
- e nelle *aree di edificazione diffusa* (art. 19.2 delle presenti norme);

nel rispetto delle funzioni dell'ATO di appartenenza;

Il PATI individua nella Tavola 4 i principali immobili incongrui di rilevanza strategica per la possibile applicazione dell'istituto del credito edilizio, quali gli *Allevamenti da*

*trasferire/bloccare/eliminare* e le *attività non compatibili con il contesto* di cui al par. 19.5.10 delle presenti norme.

Il PI può:

1. individuare ulteriori immobili di minor entità rispetto a quelli individuati dal PATI sui quali rendere applicabile il credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie:
  - a) opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;
  - b) elementi di degrado, costituite da superfetazioni e pertinenze degli immobili incongrue che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
  - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
  - d) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PATI e dal PI, i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall'attività agricola;
  - e) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto;
2. consentire che il credito edilizio sia applicato per gli interventi di:
  - a) riqualificazione di ambiti inclusi nelle fasce di rispetto (art. 10 delle presenti norme)
  - b) risoluzione, contenimento e mitigazione del rischio (artt. 16, 17 e 18 delle presenti norme);
  - c) trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e paesaggistica, o alla fruizione turistico-ricreativa, secondo quanto previsto all'art. 22 delle presenti norme;
  - d) eliminazione dell'opera incongrua o trasferimento/blocco/eliminazione degli allevamenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e gli insediamenti residenziali esistenti (art. 19.5 delle presenti norme);
  - e) trasformazione di porzioni di Aree di urbanizzazione consolidata (art. 19.1 delle presenti norme);
  - f) trasformazione di parti di territorio per le quali si prevede lo sviluppo di nuovi insediamenti (artt. 19.3 e 19.4 delle presenti norme);
  - g) rigenerazione di parti dell'insediamento interessate da processi di dismissione dell'assetto fisico e funzionale attuale (art. 19.5 delle presenti norme);
  - h) rimozione di attività dismesse o non compatibili con il contesto in ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 19.2 delle presenti norme;
  - i) trasferimento/blocco delle attività produttive in zona impropria incompatibili con il contesto (artt. 19.5 e art. 19.11 delle presenti norme);
  - j) sistemazione e integrazione della rete viaria (art. 21 delle presenti norme).

Il PI con particolare riferimento agli interventi di demolizione, individua i volumi da demolire cui applicare il credito edilizio, specificando il rapporto tra volume a credito e volume in demolizione, in relazione alle caratteristiche dei volumi da demolire e della specifica situazione. Il rapporto preferenzialmente non può essere mai superiore ad 1.

Ogni credito edilizio viene regolato con specifico accordo (convenzione) con l'Amministrazione Comunale, da trascrivere presso la Conservatoria Registri Immobiliari, che dovrà definire:

- l'entità del volume in credito;

- i tempi e le modalità per l'operatività dell'accordo (in ogni caso la demolizione deve precedere la cessione del credito a terzi) e le procedure per la cessione del credito edilizio.

Il registro dei crediti edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e della L.R.11/2004 dovrà contenere:

- entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che determina e a cui è subordinato il credito;
- entità del volume in credito, e, in particolare in caso di credito edilizio legato a demolizione di volume, rapporto tra volume in demolizione e volume in credito;
- entità, caratteristiche, ubicazione e modalità operative dell'intervento che attua il recupero del volume in credito;
- data e modalità per la disponibilità effettiva del credito.

### **Art. 19.10 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Compensazione urbanistica**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004, art. 37

La compensazione urbanistica permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

#### **Direttive**

Il PI determina la quota di diritti edificatori in riferimento ai singoli ATO da riservarsi per la compensazione urbanistica.

Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi per l'applicazione della compensazione urbanistica.

La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.

E' fatto salvo, per le parti relative, quanto disposto agli artt. 19.8 per l'applicazione della Perequazione urbanistica e 19.9 per l'applicazione del Credito edilizio delle presenti norme.

### **Art. 19.11 - Criteri per gli interventi per le attività produttive in zona impropria**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004, art. 37

*Rif.:* Tav. - Carta della trasformabilità

#### **Direttive**

Il PI può confermare o modificare quelle già individuate dal PRG vigente o individuare, tanto all'interno quanto all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, eventuali altre attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la compatibilità rispetto:

1. alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti;
2. agli eventuali impatti esercitati sul contesto naturalistico-ambientale;
3. alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;
4. alla dotazione di opere di urbanizzazione.

Rispetto a tale valutazione il PI indica, in particolare, le attività da eliminare/trasferire in quanto incompatibili con il contesto.

Per le attività da eliminare/trasferire il PI disciplina i criteri e le modalità dell'eliminazione/trasferimento, anche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 17, lettera "i" della L.R. 11/2004 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19.8, 19.9, 19.10 sulla

*Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione urbanistica* delle presenti norme.

L'eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal PATI, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali.

Per le attività esistenti da confermare, il PI ne definisce la disciplina, con la possibilità di individuare specifiche zone a prescindere e senza incidere sul dimensionamento dei singoli ATO. Il PI inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici o di ampliamento, subordinate, dove necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all'integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell'ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante.

**Art. 19.12 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004, art.13, comma 1

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art.38 comma 3

D.P.R. 7 settembre 2010, n.160

Atto di indirizzo regionale approvato con DGR n. 832 del 15 marzo 2010

L.R. 31 dicembre 2012, n.55

Nella tavola 4 vengono indicate le aziende già assoggettate a procedura di S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive.

**Direttive**

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n.160/2010 "*Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art.38, comma3, del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008*", dovrà avvenire secondo il dettato normativo della L.R. n.55/2012, ed in coerenza con i criteri generali delle circolari regionali in materia.

Vengono esplicitate qui di seguito le modalità di realizzazione degli interventi mediante SUAP:

- a) Ex art. 2 LR 55/2012, sono soggetti a SUAP di cui all'art.7 del D.P.R. n.160/2010 e non configurano variante allo strumento urbanistico i seguenti interventi:
- ampliamenti che si rendono indispensabili per adeguare attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre i 100 mq di superficie coperta;
  - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
  - altri interventi disciplinati dall'art.2, comma1, del D.P.R. n.160/2010, ove non rientrino nelle fattispecie di cui alle successive lettere b) e c).

Sotto il profilo edilizio gli interventi di cui sopra comportano il rilascio del semplice titolo autorizzativo.

- b) ex art. 3 LR 55/2012, Sono realizzabili con procedura SUAP di cui all'art.7 del D.P.R. n.160/2010 in deroga allo strumento urbanistico i seguenti interventi, previa deliberazione del Consiglio Comunale che valuti la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico:

- ampliamenti di attività produttive in zona impropria, o comunque in difformità allo strumento urbanistico, entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque in misura non superiore a 1500 mq;
  - alla fattispecie di cui al punto precedente è assimilato anche l'ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati, purché questi siano situati all'interno dello stesso lotto dell'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.
- c) Gli interventi di edilizia produttiva che comportino variante allo strumento urbanistico sono realizzabili con procedura SUAP di cui all'art.8 del D.P.R. n.160/2010 integrato dall'art.4 della L.R. n.55/2012, che detta una procedura semplificata con modalità e tempi certi per l'approvazione delle varianti, con la previsione della convocazione di una conferenza di servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinques della L. n.241/1990 e s.m.i. in seduta pubblica.

Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente all'approvazione della Variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. n.11/2004 e s.m.i..

In caso di variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), l'approvazione è effettuata dal Comune sul cui territorio ricade l'intervento; va altresì acquisito il parere non vincolante di tutti i comuni ricompresi nell'ambito del P.A.T.I. medesimo.

La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni ed entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento.

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

Sono escluse dall'applicazione delle modalità di variante di cui all'art.8 del D.P.R. n.160/2010 e all'art.4 della L.R. n.55/2012, le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di vendita, come definite dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.114/1998.

La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Per la realizzazione degli interventi di cui ai punti b) e c) sopra riportati, è prevista la stipula di una convenzione con il comune che deve definire le modalità ed i criteri di intervento "ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale" ; per gli interventi di cui al punto c) la convenzione dovrà contemplare anche un vincolo di non frazionamento e non mutamento di destinazione d'uso degli edifici produttivi per i quali la deroga allo strumento urbanistico è stata concessa.

Gli interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito dal PAT per ciascun ATO.



Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 55/2012 che, in particolare, abroga il comma 7 bis 2 dell'art. 48 della L.R. 11/2004, sono possibili mediante procedura SUAP anche localizzazioni di nuove attività produttive e non solo, quindi, ampliamenti, trasferimenti, ecc. di attività esistenti.

Tutti gli interventi autorizzati ai sensi della normativa per lo Sportello Unico saranno oggetto di monitoraggio da parte della Regione alla quale il comune dovrà trasmettere un apposito elenco riportante, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.

Successive modifiche alla normativa di riferimento prevarranno sulle presenti direttive mediante automatica applicazione della legge.

### **Art. 19.13 - Compatibilità ambientale degli interventi**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

#### **Direttive**

Il PI, nell'assegnazione degli indici di zona, può riservare, nel rispetto del dimensionamento, parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso e fino ad un massimo del 30%, per gli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale. Il PI determina gli indicatori per la valutazione dell'indice di compatibilità ambientale degli interventi ed i criteri per l'assegnazione delle quote volumetriche aggiuntive.

### **Art. 19.14 - Localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

#### **Direttive**

La localizzazione delle infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico va operata nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni storico-culturali, della salute pubblica (soprattutto in relazione ai "siti sensibili", come attrezzature scolastiche e aree a verde di uso pubblico), della pubblica sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbana, comunque in coerenza con le direttive del Dlgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", e della L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", preferendo ambiti di proprietà pubblica.

Il PI recepisce, se presente negli strumenti urbanistici comunali vigenti, il Piano delle antenne di interesse comunale e, se necessario, lo integra e modifica o, in caso in cui fosse assente, lo predispone.

Il PI dovrà:

1. individuare le aree idonee all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
  - a) che siano di proprietà pubblica;
  - b) in luoghi di pertinenze stradali e infrastrutturali;
2. individuare le aree non idonee all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
  - a) edifici e pertinenze di valore storico , architettonico e ambientale;
  - b) aree sottoposte a vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 e successive modifiche e integrazioni;
3. individuare le aree controindicate all'insediamento degli elementi di cui al presente articolo secondo i seguenti criteri metodologici preferenziali:
  - a) aree insediate;

- b) aree a bassa espansione;
- c) aree agricole.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.5 delle presenti norme.

**Art. 19.15 - Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PATI, in rapporto alla VAS**

*Rif. Legislativo:* Direttiva comunitaria 2001/42/CE

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il PATI determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

**Direttive**

L'attuazione delle previsioni del PATI, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco può presentare alla (cittadinanza) una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PATI.

Prima della scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:

- a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- b) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
- c) all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia (pubblica e privata), che muovano nella direzione di assicurare il contributo del Comune agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;
- d) alla realizzazione di impianti pubblici e/o privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) al mantenimento e/o miglioramento della quantità e qualità delle siepi presenti;
- f) al rispetto della normativa per lo spargimento dei liquami come da normativa vigente
- g) al monitoraggio delle attività produttive in conflitto dal punto di vista urbanistico ed ambientale;
- h) alla realizzazione del sistema dei parchi e degli spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili con particolare attenzione alle aree SIC e ZPS;
- i) all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli
- j) la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure

cautelative/correttive nell'attuazione del PATI.

### **Prescrizioni**

Il Piano di monitoraggio dovrà individuare specifici indicatori al fine di determinare eventuali criticità relativamente al sistema delle acque e del suolo in sintonia con quanto previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto approvato con DGR n. 1150 del 26.07.2011 (norma ai sensi del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 179 del 23.09.2014 – punto 1.1.2).

#### **Par.19.15.1 - Piano di monitoraggio del PATI**

##### **Inquinamento acustico**

Il rumore stradale dovrà essere monitorato secondo le metodologie praticate correntemente dall'ARPAV attraverso strumenti che misurano il livello equivalente di pressione sonora e le componenti in frequenza del fenomeno misurato. Infatti come è d'uso nell'acustica tecnica il livello equivalente risulta un buon descrittore del rumore prodotto dal traffico veicolare. Questo indicatore ha una dipendenza logaritmica dai flussi, cioè a un dimezzamento dei flussi veicolari corrisponde una diminuzione del rumore dell'ordine di 3 dB(A). Gli strumenti che verranno di norma utilizzati sono:

- a) **Stazione Mobile** costituita da una apparecchiatura in grado di memorizzare i dati di monitoraggio acustico per più giorni, dove lo scaricamento di questi avviene manualmente o mediante l'ausilio di telefonia cellulare o di trasmissione radio. Le stazioni mobili prevedono l'utilizzo di microfoni per esterni e di un sistema di alimentazione autonomo che consente il funzionamento senza il collegamento alla rete elettrica. Gli strumenti vengono collocati all'interno di contenitori trasportabili. Sono tipicamente impiegati per monitoraggi di breve e media durata. (alcuni giorni, una o più settimane) di tipo periodico. nell' Area del PATI sono da prevedere almeno due rilevamenti all'anno lungo la strada SR Riviera Berica e provinciale Dorsale Berica, alla soglia del centro abitato (c/o tabella località) I rilevamenti saranno effettuati dall'Amministrazione Provinciale e trasmessi ad ARPAV e Comune
- b) **Stazione Semipermanente.** A Barbarano è necessaria nell' area critica tra Casello Vadastico Sud e rotonda di Immissione sulla SR Riviera Berica .
- c) **Stazione Permanente** E' costituita da una postazione fissa entro una cabina o fabbricato e dotata di apposite apparecchiature collegate permanentemente con la centrale tramite linee telefoniche o trasmettitori radio. Questa stazione necessita dell'allacciamento alla rete elettrica per la climatizzazione dell'ambiente ove sono collocati gli strumenti i misura, nonché di apposite strutture di installazione (palo per il sostegno del microfono, fondazione o basamento in muratura). Viene utilizzata per monitoraggi continuativi. Nell'area del PATI non è necessaria. Però l'Autostrada Valdastico spa. provvederà a fornire i suoi rilevamenti periodici a Comune, Provincia ed ARPAV in regime di Accordo.

##### **Inquinamento atmosferico**

###### **a) Agenti inquinanti**

Gli inquinanti da monitorare sono quelli previsti dalla normativa italiana vigente (D.Lgs. 155/2010):

- Ossidi di azoto NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>,

- CO,
- O3,
- Polveri sottili PM10, PM2.5,
- Benzene, Benzo(a)pirene,
- Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio,

L'ARPAV provvederà a i rilievi e le analisi secondo le sue campagne periodiche: ordinarie e straordinarie ed i Comuni ne terranno copia ordinatamente per verifica e consultazione. Tutti gli inquinanti verranno rilevati da analizzatori in continuo mediante monitoraggio automatico; In alcuni casi (materiale particolato, benzo(a)pirene e metalli) si utilizzeranno tecniche di campionamento manuale e successiva determinazione in laboratorio dei parametri di interesse.

### **b) Piani e programmi per la qualità dell'aria**

Sulla base dell'interpretazione dei dati ottenuti dalle misurazioni sistematicamente raccolti dagli Enti preposti , vengono individuate le zone sul territorio comunale o intercomunale che presentano situazioni simili in termini di qualità dell'aria, e, per esse, a cura dell'ARPAV, della Provincia o del Comune a seconda dell'estensione dei fenomeni si individuano i necessari piani e programmi di azione, risanamento e/o mantenimento sulla base della legislazione vigente.

### **Inquinamento delle acque**

Acque libere superficiali. Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque superficiali si procederà alla raccolta dei rilevamenti sistematici di tutti gli indici significativi (LIMeco, EQB, IQM) effettuati dagli Enti preposti, con riferimento ai metodi ARPAV ed alle stazioni di rilevamento già in essere della rete regionale e/o provinciale o consortile ed i Comuni ne terranno copia ordinatamente per verifica e consultazione.

Per misurare l'efficacia delle Fasce Tampone Boscate che verranno messe a dimora lungo scoline e fossi e lungo i corsi d'acqua ed in particolare quelle facenti parte dei corridoi ecologici di interesse ove non diversamente disposto nelle sedi o negli strumenti sovra-ordinati, il rilevamento nelle acque dei residui dei composti dell' azoto andrà sottoposto ad uno specifico rilevamento, con stazioni mobili e prelievi stagionali da affidare opportunamente ad agenzie regionali quali ARPAV e/o Veneto Agricoltura, ovvero settore competente della Provincia.

Acque sotterranee. Le acque sotterranee saranno soggette al rilevamento degli indicatori SCAS; SQuAs, SAAS utilizzando le stazioni disponibili di Provincia ed ARPAV sin grado di effettuare i rilevamenti pertinenti in posizione idonea.

### **Rilevamento del traffico**

Posto che il traffico auto-veicolare sarà il principale determinante dei nuovi impatti e della pressione ambientale nell' area del PATI il rilevamento in questo campo sarà importante ai fini del monitoraggio.

Il traffico sarà rilevato a cura e spese dall' Ente proprietario delle infrastrutture principali ed avrà valori giornalieri con suddivisione oraria e per categorie di veicoli distinguendo quanti siano:

- a) di passaggio attraverso il territorio comunale
- b) in entrata ed in uscita dai "centri abitati" e relative provenienze.

Dette misurazioni saranno fatte a cordone e trasmesse ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione con cadenza indicativamente trimestrale e riepiloghi annuali.

I rilevamenti del traffico andranno effettuati comparativamente prima e dopo l'attivazione completa dell'Autostrada Valdastico.Sud nel tratto meridionale da Barbarano-Albettone a Badia Polesine.

### **Rilevamento delle opere di mitigazione e compensazione**

I Comuni precedenti considerano tanto in sede PATI quanto in sede VAS che l'attuazione delle opere di mitigazione ed inserimento ambientale previste, sia generali che speciali, debbano essere attuate pro quota da chi ne ha competenza ed onere in piena sincronia con le opere di trasformazione urbanistica ed ambientale ammesse dal Piano in esame.

Pertanto nei P.I. di rispettiva competenza comunale deve venire stabilito in modo dettagliato a quali ambiti e per quali quote corrispondenti siano da attribuirsi le opere di mitigazione. Di conseguenza in ogni caso pertinente, le Convenzioni urbanistiche ai sensi di legge, le Concessioni e le prescrizioni comunali inerenti gli interventi diretti di qualunque tipo, dovranno sempre fare esplicita menzione del vincolo di contemporaneità, congruità ed efficacia delle opere di mitigazione ed inserimento pertinenti e degli oneri di realizzazione, collaudo e successiva manutenzione conseguenti e delle specifiche competenze private, pubbliche o miste. Il monitoraggio è eseguito con periodicità annuale dai Comuni e dalla Provincia.

<b>PIANO DI MONITORAGGIOAMBIENTALE - PATI Barbarano-Mossano +VAS</b>										
<i>n.</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>Com.</i>	<i>Prov</i>	<i>Reg</i>	<i>Altro</i>	<i>Frequenza Misure</i>			<i>Stazioni M. P</i>	
<b>.1</b>	<b>INQ. ACUSTICO Press.sonora dB(a)</b>		X		ARPAV	g.	m.	a.	X	X
							3m			
<b>2</b>	<b>INQ. ATMOSF.</b>			X	ARPAV	X.			X	X
			X						X	X
	SO2		X	X	ARPAV	X.			X	X
	NO e NO2		X	X	ARPAV	X			X	X
	O3		X	X	ARPAV	X			X	X
	CO		X	X	ARPAV	X			X	X
	C6 H6		X	X	ARPAV	X			X	X
	PM10e PM2.5		X	X	ARPAV	X			X	X
	Metalli pesanti		X	X	ARPAV	X			X	X
<b>3</b>	<b>INQ. ACQUE</b>			X	ARPAV	X	3m			X
			X						X	X
	LIMeco		X	X	ARPAV		3m		X	X
	EQB		X	X	ARPAV		3m		X	X
	SECA		X	X	ARPAV		3m		X	X
	SQuAS		X	X	ARPAV		3m		X	X
	SAAS		X	X	ARPAV		3m		X	X
<b>4</b>	<b>TRAFFICO</b>					X	m	a		X
	n.veicoli/cat.		X				3m	X	X	
	Traf.attrav./h					X	3m	X		X
	Traf. in-out/h					X	3m	X		
	Traf.locale /h		X				3m	X	X	
<b>5</b>	<b>OPERE MITIGAZIONE</b>	X						X		
	Forestaz.(ha)	X						X		
	FTB(m.; ha)	X						X		
	Biomassa (mc. specie/classi/c enosi	X						X		
	Ecotono %		X					X		

**Par.19.15.2 - Prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione del Piano**

In sede di attuazione del presente Piano, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni, ai sensi del parere della Commissione regionale VAS n. 179 del 23 settembre 2014 (punto n. 2):

1. Dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.
2. Dovranno essere analizzate, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PATI, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi.
3. Gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolti in attuazione del piano con particolare attenzione alle azioni di cui agli artt. 19.5, 19.6, 19.7 (aree F1, F2, F5, F6, F7, F8), 21.2 - non dovranno interessare ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.UA, programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: 14, 19.1, 19.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.4, 21.1, 21.2, 25.3.
5. L'attuazione dello strumento attuativo relativo alle azioni di cui all'art. 19.7 e di seguito elencate:

F1. Nuova area a verde gioco e sport di San Giovanni in Monte

F2. Campo service di San Giovanni in Monte

F5. Centro della cultura e spiritualità in loc. San Giovanni

F6. Potenziamento Casa di riposo O.I.C.

F7. Riconversione e ampliamento ex scuole a servizi di interesse pubblico in loc. Lumaca

F8. Riqualificazione ex cave in galleria a funzioni pubbliche

dovrà essere assoggettata alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000.

6. L'attuazione dello strumento attuativo relativo al laghetto di Mossano in località Polesine dovrà essere assoggettata alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000.
7. I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati dal piano e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, con particolare attenzione per quanto riguarda la riqualificazione del laghetto località Polesine di Mossano (art. 19.5.7) e per le azioni di cui all'art. 20.4, dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5

e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

- 8.** L'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovrà essere subordinata alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..
- 9.** Nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico dovrà essere prevista:
  - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottima li per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1 % in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
  - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.
- 10.** I Piani degli Interventi di ciascun Comune dovranno essere sottoposti a verifica di Assoggettabilità a procedura VAS, per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06, nonché dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 11.** I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- 12.** I seguenti ambiti individuati quali linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06:
  - ambiti a sud-est del capoluogo di Barbarano Vicentino;
  - ambito a nord di via Cagliari a Ponte di Barbarano;
  - ambito a nord di Mossano.
- 13.** Dovranno essere attentamente verificati in sede di redazione dei Piani degli Interventi di ciascun Comune gli ambiti a "edificazione diffusa" e le nuove potenzialità edificatorie in essi previste, in considerazione delle fragilità del territorio (vedi elaborato 3 "Carta delle Fragilità"), degli effetti sul paesaggio e dell'obiettivo di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale, nonché dei vincoli e delle tutele individuati dal PATI, tra i quali
  - *"contesti figurativi di ville Venete";*
  - *"Icane di Paesaggio" e "aree di rilevante interesse paesistico" (PAMOB),*
  - *"isola ad elevata naturalità (stepping stone)";*
  - *"zone di attenzione idraulica" e "zone di attenzione geologica" (PAI)*



- *vincoli paesaggistico e monumentale (D.Lgs 42/2004),*
  - *"vincolo idrogeologico forestale".*
- 14.** Dovrà essere verificata la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" delle trasformazioni previste in attuazione delle azioni:
- *"prevedere anche la funzione commerciale per zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario Grisignano - Ostiglia e riconvertire la zona adiacente, attualmente rurale, a funzione commerciale fino alla S.P. 14 Mossano anche mediante la dismissione, bonifica e trasferimento dell'esistente stalla in area più idonea";*
  - *"prevedere per le attività artigianali presenti in capoluogo, la possibilità anche dell'attività commerciale",*
- 15.** I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 16.** In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 19.15 delle Norme di Attuazione, con le integrazioni di cui ai punti 1.1 e 2.1 del Parere VAS n. 179/2014, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

**Par.19.15.3 - Norme finalizzate ad attenuare le criticità individuate in VAS per ciascuna componente ambientale**

**Direttive**

In ottemperanza a quanto stabilito dal Parere Commissione regionale VAS n. 179 del 23.09.2014 di approvazione del Rapporto Ambientale Definitivo, le presenti Norme recepiscono quanto richiesto al punto 1.4 - "Prescrizioni" e si esplicita nel seguente paragrafo.

**Prescrizioni**

Nel Rapporto Ambientale Definitivo è riportata la *"Tabella di verifica della coerenza interna azioni di piano/obiettivi: sostenibilità ambientale, sociale, economica"* (Allegato 2) che indica per ciascuna Azione di Piano la opportunità/necessità/obbligo di interventi di mitigazione e/o compensazione per garantire un corretto inserimento ambientale e conseguire la richiesta sostenibilità.

- A. Per le Azioni di Piano sviluppate nelle Schede dettagliate (Allegato 3) a cui la *"Tabella di verifica della coerenza interna azioni di piano/obiettivi: sostenibilità ambientale, sociale, economica"* di cui sopra, nessun intervento trasformativo, ad eccezione di quelli liberi, ai sensi del vigente ordinamento, potrà essere ammesso senza il corredo di un Progetto organico di inserimento paesaggistico - ambientale secondo le indicazioni date in Scheda e quelle eventuali che il Comune ritenesse opportunamente di precisare per armonizzare l'intervento anche alla pianificazione sovraordinata;
- B. Le Azioni di Piano per le quali sono previste dalla *"Tabella di verifica della coerenza interna azioni di piano/obiettivi: sostenibilità ambientale, sociale, economica"* di cui sopra, interventi di trasformazione comportanti la opportunità/necessità/obbligo di provvedimenti di mitigazione e/o compensazione, il PI stabilirà con schedatura o altri strumenti idonei le modalità dettagliate inerenti.

**Art. 19.16 - Misure di salvaguardia desunte dalla Valutazione di Compatibilità idraulica**

Rif. Legislativo: DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009

**Direttive, prescrizioni e vincoli**

Lo Studio di compatibilità idraulica del P.I. dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria.

Il Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole n. P34/2012, prot. n. 40379/63000600/20-26 del 26.01.2012 alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PATI subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i P.I. comunali dovranno sempre adeguarsi ai contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009, a tutte le norme di settore (P.A.I., ecc ... ) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno;
- è da considerarsi recepito il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di nota n. 18748 del 02.12.2011 la dove non contrasti quanto riportato nel parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza;
- per il P.I. dovranno essere rifinite e aggiornate con apposite schede puntuali prodotte per area soggetta a trasformazione urbanistica, le analisi riportate nello studio di compatibilità in argomento, per le quali dovranno venire indicate le possibili opere di mitigazione idraulica e dovranno venire garantiti i volumi minimi come segue:

con riferimento a un tempo di ritorno di 50 anni (per opere di mitigazione per filtrazione raccoglienti un volume d'acqua meteorica inferiore al 50% di quello complessivo da mitigare o per invaso con scarico nella rete superficiale superiori o uguali al 50%):

> 230 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. P1 e n. A2;

> 260 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. A1, n. R3 e n. R4;

> 280 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. R1 e n. R2;

> 540 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO n. P2 e n. P3;

con riferimento a un tempo di ritorno di 200 anni (per opere di mitigazione per filtrazione raccoglienti un volume d'acqua meteorica superiore o uguale al 50% di quello complessivo da mitigare o per invaso con scarico nella rete superficiale inferiori al 50%):

> 290 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. P1 e n. A2;

> 320 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. A1, n. R3 e n. R4;

> 340 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. R1 e n. R2;

> 640 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite negli ATO: n. P2 e n. P3;

Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. E' preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore;

- le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio oppure in pavimentazioni permeabili su materiale arido permeabile con all'interno condotte drenanti collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.
- Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

## **Art. 20 - Azioni di tutela, di valorizzazione e di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

Tav.2 – Carta delle Invarianti

Il PATI individua nella Tav. 4 le azioni di tutela e di valorizzazione degli elementi e degli ambiti di rilevante interesse storico, naturalistico e ambientale presenti e le azioni di mitigazione delle azioni strategiche previste, rimandando a quanto indicato nelle Tavv. 1 e 2 e ai rispettivi articoli delle presenti norme per:

- *Centri storici* art. 9.8;
- *Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale* art. 15.1;
- *Ville individuate nella pubblicazione dell'istituto Regionale Ville Venete* art. 15.2;
- *Altri edifici o elementi con valore storico - ambientale* art. 15.2;
- *Contesti figurativi Ville Venete* art. 15.3;
- *Manufatti di archeologia industriale* art. 15.4;
- *Abitazioni rupestri* art. 15.5;
- *Siti a rischio di interesse archeologico* art. 15.6;
- *Coni visuali* art. 14.9.

Vengono inoltre precisate qui di seguito le azioni di valorizzazione e di mitigazione di cui agli artt. seguenti.

### **Art. 20.1 - Rete ecologica**

#### **Par.20.1.1 - Area nucleo (core area)**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Sono le aree ad elevato contenuto di naturalità, individuate dalla Regione Veneto all'interno della Rete Natura 2000. All'interno delle core area le specie animali e vegetali mantengono popolazioni più stabili nel tempo, poiché sono presenti spazi ecologici più ottimali. Tali aree sono già sottoposte a tutela dalla vigente legislazione in materia.

#### **Direttive**

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia nelle aree della rete ecologica sia nelle Invarianti di natura paesaggistica.

Il PI definisce nel dettaglio la distribuzione, la reale estensione e il potenziale sviluppo dei suddetti elementi della Rete Ecologica anche sulla base del piano di Rete Ecologica proposto e integrato all'interno degli strumenti urbanistici.

In sede di P.I. inoltre si dovrà provvedere a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promozione della fruizione e godibilità del territorio, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi ciclopedonali, aree di sosta).

## **Prescrizioni e vincoli**

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- il divieto di accesso veicolare senza autorizzazione, in particolar modo fuori dalla viabilità esistente;
- divieto di drenaggio con diretta influenza sugli habitat;
- divieto di costruzione di opere di presa o emungimento di acque che comportino la diminuzione della portata inferiore al deflusso minimo vitale;
- divieto di rettifica del corso d'acqua e sbarramenti, salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- divieto di taglio dei soggetti arborei adulti o senescenti, salvo esigenze di riduzione dal rischio idrogeologico;
- per le zone boschive più distanti dall'alveo e meno soggette alle variazioni della falda, una regolamentazione dei tagli a fronte di un progetto speciale secondo la DGR 4808/97 attenendosi alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui al DCR 51/03.

Dovranno essere attentamente attuate e rispettate le "indicazioni metodologiche", così come definite al paragrafo 3.5 "Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e alle specie nei confronti dei quali si producono", dell'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale del PTCP.

### **Par.20.1.2 - Aree di connessione naturalistica - Buffer zone**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 4 – Carta della trasformabilità

Sono aree funzionali alle Aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica. Le buffer zone si localizzano al di sotto dei versanti collinari nelle aree agricole a produzione di qualità, in quanto limitano gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. In tali zone sono possibili interventi di naturalizzazione ed assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica, esistente.

### **Direttive**

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica-ambientale.

Il P.I, compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 relativamente al territorio agricolo (art. 43), individua preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica", aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In sede di P.I. inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promozione della fruizione e godibilità dell'area, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopedonali, aree di sosta).

Il P.I. inoltre:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze ecologiche degli ambiti di produzione agricola di pregio, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a. conservazione dei nuclei boscati, delle fasce riparie e delle siepi interpoderali presenti, quali elementi importanti per la salvaguardia delle risorgive e per qualità e la produttività degli agroecosistemi.

#### **Par.20.1.3 - Corridoio ecologico secondario**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

*Rif.:* Tav. 4 – Carta della trasformabilità

I corridoi ecologici secondari completano il sistema della rete ecologica individuata, rappresentando un elemento di collegamento non continuo e di limitata estensione. Assumono ruolo di connessione in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione ai corsi d'acqua e zone umide nel quale favorire oltre all'aumento della naturalità anche il corretto utilizzo delle risorse idriche anche in relazione a possibili episodi di allagamenti.

Tali aree in recepimento alle direttive di cui all'art. 38 delle Norme del PTCP di Vicenza, rappresentate dal sistema fluviale del canale Bisatto, dall'invaso di Mossano e da una parte dell'area di Monticello, assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete gli elementi naturaliformi esistenti alcuni dei quali sono stati inseriti anche come Invarianti di natura paesaggistica-ambientale e fragilità di natura ambientale.

### **Direttive**

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica-ambientale.

Il P.I., compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 relativamente al territorio agricolo (art. 43), individua preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica" aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In sede di P.I. inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- valorizzazione e promozione della fruizione e godibilità del territorio aperto, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopedonali, aree di sosta).

Il P.I. inoltre:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- favorisce la godibilità e fruibilità del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

### **Prescrizioni e vincoli**

Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a. la qualità delle acque deve essere opportunamente tutelata quale elemento fondamentale di funzionalità del corridoio ecologico;
- b. gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- c. i nuclei boscati e le siepi vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

### **Par.20.1.4 - Isola ad elevata naturalità – (stepping stone)**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta della trasformabilità



Il PATI individua l'area di Monticello quale isola naturale o seminaturale, che possiede una collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di flora e fauna fra i nodi, recependo art.38 del PCTP di Vicenza.

### **Direttive**

Il P.I., sulla base delle previsioni del PATI, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica-ambientale.

### **Par.20.1.5 - Barriere infrastrutturali**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

Le barriere infrastrutturali, costituiscono elemento di "non continuità" nel progetto di rete ecologica individuato. Esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica in quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate.

### **Direttive**

Il P.I. con il fine di mitigare tale conflittualità promuove e incentiva l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto; salvaguardia il carattere di continuità del contesto naturale/paesaggistico; sostiene interventi di ricostituzione e tutela del sistema agrario riguardanti "corridoi ecologici" quali siepi, filari di alberi, rete scolante, viabilità campestre, connessioni lineari con il paesaggio rurale.

Il P.I. inoltre prevede le modalità operative per l'eliminazione/mitigazione degli elementi di degrado e eventuale riqualificazione di parti incoerenti o che impediscono la funzionalità della rete ecologica.

### **Art. 20.2 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

### **Direttive**

Il comune valuta l'opportunità di adottare un "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" che riporti una serie di norme per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone;
- b) realizzazione, in contesti urbani appropriati, di oasi naturali con specifica vocazionalità naturalistica e funzionale;
- c) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica delle strutture sportive attraverso la realizzazione di aree verdi caratterizzate da unità vegetazionali in grado di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde urbano l'obbligo di impianto di sistemi di siepi e alberature lungo le strade extraurbane e le infrastrutture localizzate presenti nel territorio l'obbligo l'impianto di unità vegetazionali idonee nelle aree intercluse di incrocio o di svincolo fra più strade.

Il PI per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) valuta l'opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi:

- a) accompagnare la progettazione da una relazione sui potenziali impatti derivanti dall'attuazione del Piano, sulle azioni introdotte per conseguire le

mitigazioni/compensazioni e sugli accorgimenti scelti per ridurre gli impatti con descrizione delle componenti ambientali rilevanti, del territorio circostante, naturale e urbanizzato;

b) precedere a progettazione esecutiva da una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc.;
- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.

c) sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici potrà tendere a:

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- il planivolumetrico dovrà sviluppare anche lo studio delle ombre portate al fine di consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria e riscaldamento);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.

d) verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l'effetto noto come "isola di calore" dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione e di specchi d'acqua;

Alcuni di questi fattori potranno essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici;

e) dare al verde non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Per la gestione del verde pubblico e privato il PI valuta l'opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi:

- a) per la rigenerazione del paesaggio, completare e ristrutturare le alberature lungo le strade e nei viali tenendo conto delle tipologie e degli standard tipici già intrapresi nel territorio comunale. Raccordare i viali alberati e le fasce verdi con le aree di particolare pregio ambientale (macchie boscate, aree forestali, ambiti agricoli con presenza di siepi e boschetti agrari, buffer ripari), al fine anche di regolarizzare l'espansione urbana, che potrà essere orientata verso un incremento della connettività ecologica territoriale;
- b) considerare nella localizzazione e dimensionamento del verde i livelli funzionali con l'indicazione delle caratteristiche che ciascuno spazio verde deve avere; nello specifico indicare nel *Piano del verde urbano* e nel *Regolamento del verde* le specie botaniche arboree e arbustive, le tipologie di attrezzature e i criteri di dimensionamento;
- c) dare particolare cura al mantenimento del paesaggio agrario anche con riferimento al paesaggio storico nel quale mantenere la utilizzazione agricola o forestale insostituibile per le funzioni che svolge anche in favore del sistema urbano complessivo;
- d) prevedere che le zone umide e i versanti siano adeguatamente alberati nel rispetto delle norme vigenti;
- e) in particolari zone ad alta densità edilizia e in degrado arredare e in parte mascherare con la posa a dimora di specie autoctone di alberi; tale indirizzo può valere anche per le strade rurali in terra battuta, ai muri in ciottoli, ai capitelli che sono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

### **Art. 20.3 - Indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile e prescrizioni per gli insediamenti residenziali**

*Rif. Legislativo:* Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»"  
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"  
Art. 29.5 delle Norme del PTCP  
*Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso* approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

### **Direttive per l'edilizia sostenibile**

Il Comune nel Piano degli interventi ai sensi dell'art. 2 del Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adotta misure atte a:

- a) favorire il risparmio energetico prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- b) introdurre disposizioni che incentivino economicamente progettazione e costruzione di edifici energeticamente efficienti;
- c) consentire lo sfruttamento del sole quale fonte di calore invernale come di minimizzarne gli effetti negativi durante la stagione estiva;

- d) rendere possibile lo scorporo dal calcolo della S.U. degli spessori delle pareti verticali ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e sfasamento termico ai sensi della normativa vigente;
- e) predisporre normativa nel rispetto del DLgs 192/05 "*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*" che integra le disposizioni di cui sopra con la seguente: "*nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati ... è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti edificio ed impianti necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti*";
- f) rispettare i parametri prestazionali della certificazione energetica degli edifici come precisato dalla normativa vigente in materia.

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, è fatto salvo quanto previsto dal "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

Il Comune in sede di PI al fine di rispettare le disposizioni di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo, valuta l'opportunità di sviluppare i seguenti indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile:

- a) accompagnare la progettazione esecutiva delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) con una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:
  - 1. caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc;
  - 2. contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
  - 3. le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
  - 4. gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
  - 5. direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
- b) far garantire che, sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici preveda un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 gennaio);
- c) prevedere che il planivolumetrico sviluppi anche lo studio delle ombre portate;
- d) garantire che il ricorso al verde non abbia solo valore decorativo ma possa essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Il Comune in sede di PI valuta l'opportunità di dotarsi di un *Regolamento per gli interventi edilizi* orientato alla sostenibilità che sviluppi in particolare i seguenti temi:

- a) qualità ambientale esterna;
- b) risparmio energetico;

- progettare e realizzare gli edifici in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale, favorendo gli apporti energetici gratuiti e favorendo la creazione di un microclima salutare negli ambienti interni;
- mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria;
- progettare e realizzare gli edifici in modo da ridurre la dispersione di calore nelle pareti maggiormente esposte proteggendole dai venti invernali, senza impedire la ventilazione estiva;
- progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare l'apporto energetico gratuito del sole nel periodo invernale, pur non impedendo il controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo;
- progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare il raffrescamento estivo dell'edificio e diminuire la percentuale di umidità presente al fine di assicurare il benessere idrotermico nel periodo estivo, utilizzando la ventilazione naturale, senza impedire la protezione dai venti invernali.

Il Comune in sede di PI per quanto riguarda l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e risparmio delle risorse potrà adottare misure atte a:

- a) verificare la possibilità di introdurre una tecnologia singola o combinata, di produzione di energia termica ed elettrica, che sia sottoposta ad un'attenta analisi dei costi e benefici d'interesse pubblico di tipo ambientalmente compatibile, che tenga conto delle esternalità ambientali;
- b) promuovere l'utilizzo come combustibile a discapito del metano, a favore dell'uso di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili come l'irraggiamento solare, il vento, l'acqua, la geotermia, le biomasse, a seguito di uno studio di fattibilità tecnico-ambientale, che tenga conto delle caratteristiche bioclimatiche del territorio e dei cicli rigenerativi presenti;
- c) prevedere per i nuovi insediamenti l'installazione di fonti di energia rinnovabile quali il solare o l'impiego sviluppando in particolare la produzione di energie alternative quali l'installazione di impianti a pannelli solari a servizio degli impianti comunali, l'attivazione di progetti di produzione energia di fonte eolica o a biogas, la cogenerazione nelle nuove lottizzazioni e nei nuovi condomini;
- d) promuovere il soddisfacimento del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili:
  - Impiego di pannelli solari
  - Utilizzo di pannelli fotovoltaici
  - Impiego di sonde geotermiche
  - Utilizzo di pale eoliche
  - Utilizzo biomasse legnose e biomasse da rifiuti
  - Utilizzo di centraline idroelettriche
- e) Ridurre i consumi annuali d'acqua potabile degli edifici riutilizzando l'acqua piovana raccolta a fini non potabili;
- f) Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili e favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse con l'impiego di materiali da costruzione con alto contenuto di materia riciclata e materiali di recupero;

- g) Prevedere per i nuovi interventi edilizi o rilevanti interventi di ristrutturazione delle preesistenze la realizzazione di vasche di accumulo delle acque piovane anche ad uso irriguo.

Il Comune in sede di PI per quanto riguarda la qualità ambientale interna (salute e confort abitativo) ed esterna potrà adottare misure atte a :

- a) Promuovere l'impiego di materiali da costruzione naturale e di materiali con alto contenuto di materia riciclata;
- b) Incentivare l'illuminazione naturale;
- c) Progettare e realizzare tutti gli edifici in modo da ottimizzare lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort estivo;
- d) Riduzione e/o mitigazione della presenza di gas radon;
- e) Smaltire le acque reflue con sistemi di fitodepurazione.

Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.

Il PI potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

### **Prescrizioni per gli insediamento residenziali (D.G.R. n. 79/2002)**

Atteso il livello di riferimento di radon nei Comuni del PATI, dovranno essere rispettate, in ordine al principio della precauzione, le seguenti disposizioni per gli insediamenti residenziali (D.G.R. n. 79/2002):

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;

- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

#### **Art. 20.4 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale - paesaggistico**

##### **Direttive**

Il Comune garantisce idonee condizioni di qualità dell'aria esterna da concentrazioni di sostanze inquinanti presenti nell'aria (Biossido di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di carbonio, Ozono, Polveri di vario spettro dimensionale, Piombo).

Il Comune se appartenente agli agglomerati ed alle zone in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, promuove misure di limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli.

Tali misure possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell'aria.

Il PI valuta l'opportunità di adottarle le seguenti misure atte a mitigare il sistema insediativo e ambientale paesaggistico:

- a) localizzare gli spazi aperti sopra vento rispetto alle sorgenti inquinanti;
- b) localizzare gli spazi aperti lontano dai "canali" di scorrimento degli inquinanti (edificio orientati parallelamente alle correnti d'aria dominanti);
- c) utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad esempio creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;
- d) schermare i flussi d'aria, che si prevede possano trasportare sostanze inquinanti, con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive efficaci nell'assorbire le sostanze stesse (valutare la densità della chioma, i periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento);
- e) utilizzare barriere artificiali, con analoghe funzioni di schermatura;
- f) localizzare gli edifici e gli elementi d'arredo degli spazi esterni, in modo tale da favorire l'allontanamento degli inquinanti, anziché il loro ristagno;
- g) ridurre le fonti di inquinamento all'interno dell'area del sito di progetto;
- h) introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d'aria trasportanti sostanze inquinanti;
- i) prevedere la massima riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area, limitandolo all'accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con l'adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità;
- j) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in sede propria;
- k) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi;
- l) disporre le aree parcheggio e le strade interne all'insediamento, percorribili dalle automobili, in modo da minimizzare l'interazione con gli spazi esterni fruibili.

## **Art. 20.5 - Azioni di mitigazione del sistema trasporti**

### **Direttive**

Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune adotta misure atte a promuovere:

- a) l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e adeguare i tracciati al naturale andamento del terreno ed evitando viadotti e rilevati;
- b) la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata;
- c) per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, l'impiego di materiali durevoli, quando possibile di recupero garantendo il drenaggio verticale e laterale dell'acqua piovana.

## **Art. 20.6 - Azioni di mitigazione dell'illuminazione diffusa**

### **Direttive**

Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica adotta misure atte a, al fine di diminuire l'impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, studiare un piano di illuminazione che regoli la diffusione luminosa degli agglomerati urbani, considerando il flusso complessivo.

Il Comune valuta l'opportunità di predisporre il Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica.

Il Comune valuta l'opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo e di integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna: anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 9 allegato C, della L.R.V. 22/97 e successive modificazioni. Sul punto, si evidenzia che per l'inquinamento luminoso si deve fare riferimento alla LR 17/2009.

In riferimento all'illuminazione artificiale da predisporre sul territorio (aree pubbliche e private) dovranno essere rispettate le disposizioni della LR 17/2009 «Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici», con predisposizione di apposito Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

## **Art. 20.7 - Azioni di mitigazione per le acque reflue di scarico**

### **Direttive**

Il Comune nel PI adotta preferenzialmente misure tali da:

- a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari;
- b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l'accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione;
- c) prevedere in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. il potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare sistemi a basso consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale.



**Art. 20.8 - Prevenzione inquinamento****Direttive**

Sono fatte salve le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche.

---

## **TITOLO V° - AZIONI STRATEGICHE DEL SISTEMA RELAZIONALE**

---

### **Art. 21 - Sistema relazionale**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004

Rif.: Tav. - Carta delle Trasformabilità

Il PATI negli elaborati grafici di cui al riferimento indica il principale sistema viabilistico esistente e di progetto.

Il PATI prevede il miglioramento dell'accessibilità e la messa in sicurezza della viabilità presente soprattutto nei punti di maggior conflitto e incidentalità attraverso i seguenti indirizzi:

- recepire il tracciato della progettata autostrada Valdastico sud;
- in Comune di Barbarano Vicentino, la sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio viario tra l'ex tracciato della ferrovia *Grisignano - Ostiglia* e la S.P. *Dorsale dei Berici*, anche mediante la previsione di una rotatoria;
- in Comune di Barbarano Vicentino, sviluppare e prevedere una nuova viabilità di collegamento tra la S.P. *Dorsale dei Berici* e via *Pila* che si conetterà con la futura autostrada Valdastico - sud, il cui tracciato e localizzazione potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- sviluppare e prevedere, in accordo con gli enti e le autorità competenti, al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento della Strada Riviera Berica, una viabilità alternativa, come quella già indicata sommariamente dal PATI, di collegamento tra i centri urbani di Ponte di Mossano e Ponte di Barbarano, ad est della Riviera Berica, il cui tracciato e localizzazione potrà essere modificato e/o integrato in sede di P.I. ed in accordo con gli enti e autorità competenti, senza comportare variante al PATI;
- sistemazione e messa in sicurezza, in accordo con gli Enti competenti, del crocevia di Ponte di Mossano;
- riqualificazione, potenziamento e valorizzazione dei percorsi esistenti storico-ambientali, testimoniali e relativi sentieri e strade interpoderali anche al fine di incentivare una fruizione turistico-ricettiva compatibile dei luoghi, di cui all'art. 21.2 delle presenti norme, e in particolare:
  - recepire il progetto di percorso ciclo - pedonale lungo l'ex tracciato ferroviario *Grisignano - Ostiglia* e quello dell'ex F.T.V. anche prevedendo un suo collegamento con il percorso di Ponte di Barbarano mediante via *Capitello* e via *Rampezzana*, e lungo la Riviera Berica;
  - indicare un possibile percorso ciclo - pedonale che colleghi il capoluogo di Barbarano Vic. con l'ex tracciato F.T.V. e quello della *Grisignano - Ostiglia* seguendo preferibilmente la forra esistente;
  - indicare un possibile percorso ciclo - pedonale lungo la forra a nord del consolidato residenziale di via *A. Ferretto* del capoluogo di Barbarano Vicentino;
  - recepire e valorizzare i sentieri e percorsi esistenti, quali:
    1. Sentiero della Cengia n. 71;
    2. Sentiero della fontana del Lavello n. 73;
    3. Sentiero della Scudelletta n. 75;
    4. Percorso ciclo - turistico delle fontane n. 77;
    5. Sentiero delle Fontanelle n. 79;
    6. Sentiero di San Bernardino n. 81.

**Art. 21.1 - Viabilità di connessione extraurbana esistente e Viabilità di connessione extraurbana di progetto****Direttive**

Il P.A.T.I. individua le componenti del sistema stradale esistenti e di progetto nella Tavola 4, le classifica e attribuisce specifici ruoli, in coerenza con i quali va sviluppato il Piano degli Interventi:

- a) *Viabilità di connessione extraurbana esistente*: viabilità di livello extraurbano esistente ed il recepimento del tracciato della futura autostrada Valdastico sud. I tracciati indicati dal PATI, saranno recepiti, e meglio precisati dal PI, senza che ciò comporti variante al PATI;
- b) *Viabilità di connessione extraurbana di progetto*: tracciati indicativi per la definizione di tratti di viabilità extraurbana che integrano e completano l'assetto della mobilità di livello territoriale, soprattutto al fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento della Strada Riviera Berica, quali:
  - in Comune di Barbarano Vicentino, una nuova viabilità di collegamento tra la S.P. *Dorsale dei Berici* e via *Pila* che si conetterà con la futura autostrada Valdastico – sud;
  - in Comune di Barbarano Vicentino, un nuovo possibile tracciato indicativo per la definizione di tratto di viabilità extraurbana che integra e completa l'assetto della mobilità di livello territoriale, di collegamento tra via F. Petrarca e il consolidato residenziale limitrofo alla Cantina sociale, soprattutto con il fine di eliminare o ridurre il traffico di attraversamento della S.P. 19 *Dorsale dei Berici* e che potrà servire lo sviluppo insediativo residenziale previsto verso nord del consolidato residenziale lungo la S.P. *Dorsale dei Berici*;
  - una nuova viabilità di collegamento tra i centri urbani di Ponte di Mossano e Ponte di Barbarano, ad est della Riviera Berica.

Tali tracciati, indicati sommariamente dal PATI nella Tav. 4, in accordo con gli enti e autorità competenti, saranno meglio precisati in sede di PI, anche in modifica e/o integrazione, garantendo la funzione ad essi attribuita senza che ciò comporti variante al PATI.

Le componenti individuate vanno raccordate e integrate attraverso gli opportuni sistemi di svincolo e distribuzione ai fini della funzionalità della rete complessiva.

Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. In particolare il PI potrà incentivare la sistemazione e messa in sicurezza, in accordo con gli enti competenti,:

- dell'incrocio viario tra l'ex tracciato della ferrovia Grisignano - Ostiglia e la S.P. *Dorsale dei Berici* anche mediante la previsione di una rotatoria;
- il crocevia di Ponte di Mossano.

La simbologia, adottata negli elaborati grafici, per gli elementi di cui al presente indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Lungo gli assi stradali possono essere individuati impianti di distribuzione carburanti ai sensi del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e attività di ristorazione e pernottamento connesse, nel rispetto delle vigenti legislazioni in materia.

Sono fatte salve le progettazioni di opere pubbliche già previste dalla programmazione comunale.

### ***Disposizioni generali***

Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, e in generale per l'intero sistema della viabilità, valgono le disposizioni a seguire, che costituiscono la base di riferimento per la formazione del P.I. e dell'eventuale Piano Urbano del Traffico o altri Piani della mobilità, nonché per la realizzazione degli interventi, anche di breve termine, volti a razionalizzare la circolazione urbana:

- a) i singoli elementi del sistema viario andranno progettati/riqualificati con gli accorgimenti necessari al fine di rendere effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;
- b) vanno garantite le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.;
- c) si valuti la possibilità di posizionare le soste e i parcheggi sulla base di un apposito "piano dei parcheggi" attento ai problemi di accessibilità e di scambio intermodale;
- d) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione urbana, si valutino le necessità del traffico non automobilistico (pedonale, ciclabile, rurale) e, se necessario, organizzate le relative corsie di circolazione protette;
- e) con particolare riferimento alla viabilità di distribuzione extraurbana di progetto, si dovrà tenere conto dei problemi di corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, edificato o meno, sulla base dei seguenti criteri:
  - vanno considerati i problemi di inquinamento rispetto agli insediamenti esistenti e previsti, agendo sui criteri di gestione del traffico, organizzando la distribuzione e la tipologia degli edifici, adottando soluzioni particolari per ottenere diffrazione ed effetti assorbenti anche mediante schermature vegetali arboree ed arbustive disposte a sufficiente distanza;
  - i manufatti devono essere modellati sull'andamento dei terreni riducendo per quanto possibile i rilevati, gli sbancamenti, i riporti e quant'altro possa degradare l'aspetto dei luoghi;
  - al fine di controllare i rapporti con l'ambiente circostante, i progetti riguarderanno anche le aree limitrofe, per conferire loro una sistemazione adeguata e coerente anche mediante alberature, spazi di arredo, ecc.;
  - i tracciati vanno progettati in modo da evitare o ridurre al minimo la necessità di barriere antirumore o, qualora necessarie, in modo da consentire, ove possibile, la realizzazione di barriere formate da rilevati di terra coperti da vegetazione o di barriere vegetali;
- f) le intersezioni stradali e dei sistemi di accesso (soprattutto ai servizi e alle attività produttive/commerciali) andranno collocate, progettate e attrezzate, in termini di segnaletica, illuminazione e sistemazione della sede stradale e aree limitrofe, al fine di ridurre l'intralcio ai flussi di traffico e di garantire le condizioni di sicurezza nel transito dei mezzi;
- g) promuovere per le automobili e in particolare per i mezzi pubblici l'alimentazione del gpl, metano, idrogeno, biodisel, ecc.;
- h) in accordo con gli Enti competenti, incentivare la realizzazione di barriere antirumore lungo la viabilità di maggior traffico veicolare;
- i) si deve tener conto delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione.

### ***Razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico***

Adottare una politica del trasporto pubblico che, pur considerando le esigenze del trasporto privato, attribuisca priorità ai mezzi pubblici:

- a) riqualificando la rete e migliorando i servizi (corsie riservate, interscambi tra percorsi e tra modalità di trasporto, ecc.);
- b) adottare mezzi di trasporto adeguati per dimensione, manovrabilità, emissioni, alle caratteristiche dei luoghi attraversati ed in particolare, dei centri storici;
- c) rispondere alle esigenze del pendolarismo attraverso offerte di trasporto pubblico effettivamente competitive;
- d) favorire gli scambi intermodali mezzo privato-mezzo pubblico e tra mezzi pubblici su gomma e su rotaia.

### **Art. 21.2 - *Principali percorsi pedonali e ciclabili***

Il P.A.T.I. nella tav. 4 indica i *Principali percorsi pedonali e ciclabili* esistenti e di progetto, che saranno recepiti e meglio precisati dal PI, anche al fine di promuovere e incentivare la fruizione turistica – compatibile, senza che ciò comporti variante al PATI, quali:

1. Sentiero della Cengia n. 71
2. Sentiero della fontana del Lavello n. 73
3. Sentiero della Scudelletta n. 75
4. Percorso ciclo – turistico delle fontane n. 77
5. Sentiero delle Fontanelle n. 79
6. Sentiero di San Bernardino n. 81
7. Percorso ciclo – pedonale lungo l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e ex FTV
8. Percorso ciclo – pedonale lungo Riviera Berica
9. Percorso ciclo – pedonale lungo la forra di Barbarano Vicentino
10. Circuito della pietra – PAMOB (Tav. 5.1.B PTCP);
11. Percorso Alta via dei Berici.

*Strada dei vini dei Colli Berici* in recepimento alla Tav. 5.1.B del PTCP.

Si precisa che i percorsi n. 7 e 8 relativi alla *Linea ferrovia Ostiglia* e alla *Linea Vicenza – Noventa* sono linee e stazioni ferroviarie storiche recepite dal PTCP di cui alla Tav. 5, allegato E, art. 54 delle Norme.

### **Direttive**

Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

La simbologia, adottata negli elaborati grafici, per gli elementi di cui al presente indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

La rete pedonale e ciclabile esistente e di progetto dovrà integrare la rete autoveicolare offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche).

E' fatto salvo quanto previsto dal PTCP - allegato E, art. 54 delle Norme - per le linee e stazioni ferroviarie storiche *relative alla Linea ferrovia Ostiglia* e alla *Linea Vicenza – Noventa* indicati nella Tav. 4 come percorsi n. 7 e 8.

Per la *Strada dei vini dei Colli Berici* indicata in recepimento alla Tav. 5.1.B del PTCP è fatto salvo quanto previsto dalla relativa norma del PTCP.

## **TITOLO VI° - TERRITORIO AGRICOLO**

### **Art. 22 - Il territorio agricolo**

*Rif. Legislativo:* L.R. 11/2004

L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) art.23 e s.m.i.

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera d), ai sensi degli artt.44 e 45 della L.R. 11/2004.

Il territorio agricolo è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia all'interno degli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico sia all'interno degli ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo in generale.

#### **Art. 22.1 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti**

##### **a. Disposizioni generali**

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale e le disposizioni date per i singoli ATO e/o dal successivo P.I., sono consentiti, negli edifici esistenti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, art. 3 lettere a), b), c) e d), finalizzati all'adeguamento dei fabbricati ai caratteri tipologici prescritti per il territorio agricolo di cui al successivo par. 22.2.2;
- gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al successivo par. 22.2.4,
- quanto previsto dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.

##### **b. Edifici con utilizzazioni multiple, non più funzionali alle esigenze del fondo**

Il P.I. identifica gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo; per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole (come residenziali, turistiche - ricettive e comunque compatibili con l'ATO di appartenenza) solo se gli immobili interessati:

- dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc, contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Il P.I. può prevedere l'accorpamento e/o la traslazione - compensazione dei volumi esistenti.

#### **Art. 22.2 - Edificabilità**

##### **Par.22.2.1 - Disposizioni generali**

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2008 e che risultano essere già case di abitazione, è ammesso l'ampliamento, fino al limite di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché eseguito nel rispetto integrale della tipologia originaria, previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna della "case" costituenti la schiera. La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale comunale, ovvero per il P.R.C.. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali disciplinati da specifiche norme di P.R.C., sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico comunale.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, le disposizioni date dal P.I., gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Il P.I., nell'obiettivo di preservare e limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento all'illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, del loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico, frutticolo, viticolo, orto-floro vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.) ed eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio.

Al rilascio del permesso di costruire delle nuove costruzioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

L'ampiezza del fondo di pertinenza è determinato sulla base dell'apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto.

Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo – produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del P.I.

La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – produttive, riduce o elimina il vincolo.

Il singolo Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

Le Serre, i Vivai e gli allevamenti vengono disciplinati dal Piano degli Interventi sulla base della specifica disciplina di settore.

#### **Par.22.2.2 - Caratteri tipologici degli edifici**

Gli interventi edilizi di nuova costruzione o relativi al patrimonio edilizio esistente, fatte salve le prescrizioni specifiche per gli edifici con valore storico-ambientale, devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

1. rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
2. escludere le tipologie edilizie estranee all'ambiente rurale;
3. rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
4. rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;



5. gli ampliamenti consentiti di un edificio dovranno essere realizzati con materiali omogenei al corpo principale ed in modo che le parti aggiunte risultino organicamente ed architettonicamente collegate all'esistente e con l'ambiente circostante.
6. per gli allevamenti zootecnici è fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.9 delle presenti norme.

#### **Par.22.2.3 - Limiti di altezza e distanza degli edifici**

Disposizioni ulteriori, rispetto a quelle sopra elencate delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vengono date dal P.I. nel rispetto delle indicazioni di legge.

#### **Par.22.2.4 - Riqualficazione ambientale delle aree scoperte**

Allo scopo di favorire la riqualficazione ambientale, il singolo Comune, può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Relativamente a tali interventi, il PI fissa criteri e modalità operative e valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

In ogni caso:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione e preferenzialmente non potrà essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono preferenzialmente comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10.9 – *Allevamenti zootecnici intensivi*, 19.5 – *Azioni di riqualficazione e riconversione* e artt. 19.8, 19.9, 19.10 rispettivamente sulla *Perequazione urbanistica*, *Credito edilizio* e *Compensazione urbanistica* delle presenti norme.

#### **Par.22.2.5 - Interventi di trasformazione del territorio agricolo**

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualficazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di attività incompatibili con l'ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

#### **Par.22.2.6 - Tutela ambientale**

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono preferenzialmente essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non dovranno preferenzialmente essere consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PATI o del P.I. e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti e/o delle attività turistiche;
- l'introduzione di specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrario.

Il singolo Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Relativamente allo spargimento degli effluenti di allevamento palabili e non palabili in base alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica, è fatto salvo quanto previsto dal regolamento tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007.

Il PI, anche sulla base dello studio agronomico del PATI, opera la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale coerentemente con la pianificazione provinciale e regionale, definendo una disciplina di maggior tutela per le aree ad elevata utilizzazione agricola (terre

fertili) e per le aree di agricoltura mista a naturalità diffusa di cui alla tavola 5.1.B Sistema del paesaggio del P.T.C.P., art. 25 e 26 delle relative norme.

### **Par.22.2.7 - Indirizzi e criteri per le opere di miglioramento fondiario e sistemazioni agrarie**

Direttive

Il singolo Comune, d'intesa con le associazioni di categoria, promuove interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati dalla tradizione rurale-collinare.

In particolare:

1. le opere di miglioramento fondiario:
  - potranno essere effettuate solo nel caso che rispettino le sistemazioni agrarie di cui al successivo punto 2;
  - si attuano su porzioni di terreno già adibite a pratiche agricole a colture preesistenti;
  - per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità del terreno. Nel caso a seguito di operazioni di miglioramento fondiario sia presente del materiale di risulta si dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
  - dovranno anche tener conto della eventuale presenza di Habitat e specie comunitarie (92/43/CEE) e nel qual caso dovranno preservare questi ambienti di particolare interesse naturalistico-ambientale, evitando di alterare in qualsiasi modo l'aspetto floro-faunistico della zona;
  - il PI individua ed elenca le attività di miglioramento fondiario e le sistemazioni agrarie non consentite sul proprio territorio rurale; il singolo Comune si fa carico dell'attività di vigilanza e controllo in materia, secondo le circolari del 30 novembre 1982, n. 58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4;
2. per i versanti collinari il P.I. censisce e valuta lo stato di conservazione dei terrazzamenti costituiti da contenimenti in pietra a secco, per i quali i proprietari dei fondi promuovono:
  - la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque;
  - nella conduzione dell'attività agricola e negli eventuali interventi edificatori, il mantenimento dell'assetto e delle pendenze del suolo, così come definito dalle sistemazioni agrarie tradizionali, con terrazzamenti di ridotta profondità disposti in armonia con il profilo orografico;
  - la manutenzione, il recupero e l'eventuale integrazione delle gradonature dei tagliapoggi e dei relativi muri di contenimento (in pietra a secco) attraverso materiali e tecniche tipiche della tradizione locale;
  - il mantenimento dei sistemi colturali che fanno parte della tradizione del luogo;
  - la rimozione o, quantomeno, la mitigazione dell'impatto visivo degli elementi estranei e/o in contrasto con il paesaggio.
3. Per i movimenti di terra, in considerazione del particolare interesse, dal punto di vista agronomico e paesaggistico, rivestito dal territorio del PATI, specie in ambito collinare le modificazioni del terreno non dovranno snaturare le conformazioni orografiche attuali o essere in contrasto con l'assetto paesaggistico tipico.

Le opere di miglioramento fondiario potranno essere effettuate solo nel caso che non alterino la morfologia del territorio: l'esecuzione di movimenti di terra mediante scavo di sbancamento, colmata o riporto dei materiali di risulta, deve avere riguardo delle condizioni di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate pre-esistenti, sia quelli a monte della

superficie di scavo quanto quelli sui quali viene messo in posto il materiale di riporto, a norma del D.M. del 11.03.1988. Il progetto dell'intervento dovrà pertanto essere supportato da verifiche di stabilità puntuali, tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in opera. In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologico-idraulica del sito prima dell'intervento e devono essere definite le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento dell'intervento, mediante un'analisi estesa a tutta l'area che può risentire delle modifiche apportate ai luoghi, anche oltre l'area d'intervento.

### **Prescrizioni e vincoli**

Fino all'approvazione del PI che prescrive quanto indicato dalle direttive del presente paragrafo in materia di miglioramento fondiario, non sono consentiti gli interventi che alternino le sistemazioni agrarie tutelate dal presente paragrafo.

Relativamente alle attività di miglioramento fondiario e sistemazione agraria:

- esse dovranno avere finalità di incremento della fertilità del fondo e non costituire un'attività di cava come previsto dalla normativa regionale;
- esse dovranno essere in armonia con il paesaggio rurale e valorizzarne le caratteristiche legate alla tradizione rurale locale;
- per l'eventuale materiale di risulta si dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, in ogni caso non dovrà essere né portato né asportato ma solamente sistemato in loco;
- esse dovranno essere comunicate e sottoposte a parere preventivo al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente ad una o più planimetrie, con indicate le migliorie che si intendono apportare, e ad una *relazione tecnico - agronomica - ambientale*, redatte da un tecnico abilitato (perito agrario, agronomo, ecc.) che giustifichi l'intervento dal punto di vista tecnico - agronomico ed ambientale.

## TITOLO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

### Art. 23 - Generalità

Gli **Ambiti Territoriali Omogenei – ATO** sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.

La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III.

In particolare:

- negli articoli che seguono delle presenti norme (artt. 24 – 25 – 26 - 27), per ogni singolo ATO, vengono descritte l'*Identificazione* e l'*Accessibilità* e disciplinato il *Dimensionamento* ovvero il *Carico insediativo aggiuntivo* sulla base dei criteri esposti nella Relazione di progetto ai capp. 3 e 4;
- al cap. 6 della Relazione di Progetto vengono disciplinati gli *Obiettivi locali* e le *Funzioni attribuite* per ogni singolo ATO, aventi valore di indirizzo per il PI;

a cui si rimanda.

### Art. 23.1 - Dimensionamento

Il PATI è dimensionato, per il decennio 2011-2020, considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a:

- a) residenza
- b) commercio / direzionale
- c) produttivo

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicate per ogni singolo ATO.

Il P.A.T.I. viene dimensionato:

- sulla base delle esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2011-2020, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal singolo Comune, alle dinamiche di trasformazione territoriale in corso di redazione ed ai calcoli effettuati, per l'ottenimento dello sviluppo e incremento demografico del Comune;
- tenendo conto della capacità insediativa residua del PRG vigente.

Si rimanda alla Relazione di progetto per una migliore spiegazione e precisazione.

Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è indicato per ogni singola ATO di cui agli articoli seguenti.

Tale carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, escludendo quella legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e/o convenzionati. Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo, per le attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive, e l'individuazione di zone per la gestione di strutture produttive esistenti in zona impropria.

Per la **residenza**, in particolare:

- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli ATO di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal PATI;
- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 50 mc per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal PI per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

Per le **attività produttive, commerciali e direzionali** esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il PI può nel caso di attività produttive/commerciali in zona impropria di cui all'art. 19.11 delle presenti norme definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

Inoltre il PATI ha specificato che il fabbisogno complessivo di nuovi spazi per attività produttive è composto indicativamente da:

- una percentuale del 30% per spazi per il commercio e il direzionale di servizio al produttivo (rappresentati dal commercio all'ingrosso e direzionale in senso stretto) che va a collocarsi in ambiti funzionali specializzati produttivi, in particolare negli ATO P, ed è comprensivo della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente (al netto dei progetti o piani attuativi approvati e convenzionati);
- una percentuale del 70% per spazi per il produttivo in genere (industria – artigianato).

Tale suddivisione indicativa, che potrà essere meglio precisata in sede di PI, sulla base di un'analisi motivata dei benefici economici a lungo termine e della sostenibilità ambientale, sempre nel rispetto del totale carico insediativo aggiuntivo e degli standard di legge, è riportata alle specifiche Tabelle del carico insediativo di ciascuna ATO.

### **Art. 23.2 - Disposizioni per il Piano degli Interventi ( P.I.)**

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni date per i singoli ATO di cui ai successivi articoli.

### **Art. 23.3 - Prescrizioni per la Compatibilità Idraulica**

Per tutti gli interventi previsti negli ATO dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella "Valutazione della Compatibilità Idraulica" allegata al PI e di cui all'art. 19.16 delle presenti norme.

**Art. 23.4 - Utilizzo della zona agricola e quantità massima di consumo di suolo - L.R. 14/2017, D.G.R.V. 668/2018 e DGRV 92/2020 - Var. 1 PATI**

Il P.A.T.I. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.

<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>		
<b>COMUNE</b>	<b>Barbarano Vicentino</b>	<b>Mossano</b>
SAU (mq)	11.092.731,79	8.753.043,87
STC (mq)	19.584.988,15	13.979.343,85
9,5 % di Sup.Boscata (mq)	432.231	268.033
<b>SAU esistente+ 9,5 % di Sup.Boscata (mq)</b>	<b>11.524.962,79</b>	<b>9.021.076,87</b>
% SAU rilevata/STC	58,8 %	64,5 %
% SAU reale/STC (medio)	45,4%	45,4%
% di trasformabilità	1,3 %	1,3 %
SAU trasformabile (mq)	149.824,52	117.273,90
<b>SAU trasformabile (ha)</b>	<b>14,9824</b>	<b>11,7274</b>

### Disposizioni generali

Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la zona agricola massima trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, potranno essere recepite e potranno modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.

La SAU trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile.

In sede di PI il dimensionamento del PATI dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.

Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale determinato, quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente al momento dell'adozione del PATI.

Con la Variante n. 1 al PATI di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 e della D.G.R.V. 668/2018 vengono riportate le seguenti norme.

1. Considerato che il PATI ha determinato il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola - la S.A.T.,

determinata sopra, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), lettera che poi è stata sostituita per effetto del combinato disposto dell'art. 20, comma 1, e dell'art. 28, della L.R. 14/2017, a seguito della pubblicazione nel BUR delle DGRV n.668 e n. 1325 del 2018, che prevede che il PAT determini non più la S.A.T. ma la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo,

il valore della SAT sopra determinato è intervenuto per la verifica della compatibilità della stima delle superfici territoriali previste e per la verifica dei relativi residui di Piano degli Interventi in relazione al valore finale di consumo di suolo ammesso, indicato con la Var. n. 1 di PATI, come previsto e richiesto dalla stessa D.G.R.V. 668/2018 (vedi Relazione - Var. 1 PATI\_Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020).

2. Il PATI ai sensi della L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale deliberato con D.G.R.V. 668/2018 di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2017.
3. La Var. 1 di PATI recepisce le nuove disposizioni regionali di cui alle L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018 sul contenimento di consumo di suolo mediante:
  - a) l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), LR 14/2017, aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 3 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, nella Tavola n. 5.5 di PATI con le modalità specificate nella Relazione della Var. 1 PATI;
  - b) stabilendo la quantità massima di superficie naturale e seminaturale, che può essere interessata da consumo di suolo, verificata con la Var. 1 PATI, in:

	<b>ex Comune Barbarano</b>	<b>ex Comune di Mossano</b>	<b>Comune Barbarano Mossano</b>
<b>QUANTITÀ MAX DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSA - VAR. 1 P.A.T.I.</b>	<b>12,79 ha</b>	<b>6,92 ha</b>	<b>19,71 ha</b>

a conferma di quella assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018 per ex Comune di Mossano e in considerazione di quella ricalcolata e riassegnata con DGRV 92/2020 per ex Comune di Barbarano Vic., in risposta alla richiesta del Comune di prot. n. 10088 del 25.10.2019 di cui alla D.G.C. n. 114 del 23.10.2019, come meglio specificato al cap. 5.3 della Relazione - Var. 1 PATI\_Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020.

4. In relazione al quantitativo massimo di suolo stabilito alla lettera b) del punto 3 sopra, il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco - sistemiche e le potenzialità produttive, e le superfici rinaturalizzate, ovvero ripristinate a superficie naturale e seminaturale. Pertanto la quantità di consumo di suolo determinata potrà avere eventuali variazioni dovute a interventi di "compensazione ecologica" di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) della LR 14/2017. A tal fine, è demandata al PI la costituzione e l'aggiornamento di apposito registro per la contabilizzazione del consumo di suolo.



5. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) di cui alla lettera a) del punto 3, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento del PI, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata.
6. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal precedente punto 3, lett. b) gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 14/2017.

### **Art. 24 - Sistema A – Ambientale paesaggistico - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico**

Il Sistema A – "A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico" è considerata dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni agricolo-produttive e per gli aspetti naturalistico – ambientali del territorio.

Il Sistema A – è composto da due Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4, quali:

- ATO A.1 – Ambito agricolo ambientale paesaggistico di Barbarano Vicentino;
- ATO A.2 – Ambito agricolo ambientale paesaggistico di Mossano

caratterizzati da singole specificità e caratteristiche di cui ai successivi articoli.


#### **Art. 24.1 - ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Barbarano Vicentino**

##### **Par.24.1.1 - Identificazione**

*Superficie territoriale: 16.520.827,41 mq*

L'A.T.O. A.1 comprende principalmente tutto l'ambito agricolo del territorio comunale di Barbarano Vicentino caratterizzato principalmente da:

- ambito collinare di rilevante interesse ambientale in quanto caratterizzato da: un alto livello di naturalità, con ricca e variegata fauna e diversificata vegetazione; alberi di particolare pregio ambientale – paesaggistico; un basso grado di urbanizzazione; colture tipiche, spesso collocate in terrazzamenti, quali in particolare olivi e viti; aree di particolare interesse geologico come le doline e le grotte; da forre e sorgenti (si rimanda agli artt. 12, 13, 14 delle presenti norme);
- ambito di particolare interesse ambientale di Monticello (si rimanda all'art. 14.2);
- ambito di pianura caratterizzato da un' agricoltura di tipo intensivo, in sistemi particellari colturali di media ed elevata estensione, caratterizzati da colture ad alto reddito (come mais, frumento, soia e orzo) e dalla presenza di alcuni allevamenti intensivi (si rimanda agli artt. 10.9, 14.4, 14.5 delle presenti norme);



- il S.I.C. - Sito di Importanza Comunitaria dei Colli Berici e le Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale ed Icone di paesaggio del P.A.MO.B. - Piano di Area Monti Berici (si rimanda agli artt. 8, 9.6 e 9.7 delle presenti norme);
- sentieri di particolare interesse naturalistico – ambientale (si rimanda all’art. 21.2 delle presenti norme);
- vari edifici di valore monumentale; ville I.R.V.V.; fabbricati di interesse storico – ambientale; manufatti di archeologia industriale, come il Bisatto e la ex stazione ferroviaria in loc. San Pancrazio; siti a rischio di interesse archeologico, come la zona sommitale di Monticello e presso la Corte Testa in loc. Rampezzana (si rimanda agli artt. 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6 delle presenti norme);
- alcuni ambiti di edificazione diffusa costituiti da borgate di insediamenti rurali che hanno perso i connotati connessi alla conduzione del fondo, pertanto con destinazioni prevalentemente residenziali e/o compatibili (si rimanda all’art. 19.2 delle presenti norme).

### **Accessibilità**

L’ATO A.1 è accessibile principalmente:

- dalla *Riviera Berica* in direzione Vicenza – Este;
- dalla S.P. 19 *Dorsale dei Berici* che dalla *Riviera Berica* arriva a San Giovanni in Monte;
- dalla S. P. 8 *Berico – Euganea* in direzione Lonigo – Padova.

Il territorio comunale di Barbarano Vic. più a ovest è attraversato dalla programmata autostrada Valdastico – sud con casello nel Comune confinante di Albettono.

### **Par.24.1.2 - Dimensionamento ATO A.1 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Barbarano Vicentino**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.1</b>		
Residenziale	<b>10.000 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>0,00 mc</b>	<b>0,00 mq</b> <b>(S.L.P.)</b>
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		<b>0,00 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>10.000 mc</b>	<b>0,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>215 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	897
Abitanti teorici aggiunti	47
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>944</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	1.410 mq
Aree per servizi complessive (compreso l’esistente)	<b>28.320 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	0 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato</b>
---

**10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone**

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq
---	------

**TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI**


Aree per servizi aggiuntive	1.410 mq
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	28.320 mq

**Art. 24.2 - ATO A.2 ambito agricolo – ambientale – paesaggistico di Mossano****Par.24.2.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 13.135.633,51 mq

L'A.T.O. A.2 comprende principalmente tutto l'ambito agricolo del territorio comunale di Mossano caratterizzato principalmente da:

- ambito collinare di rilevante interesse ambientale in quanto caratterizzato da: un alto livello di naturalità, con ricca e variegata fauna e diversificata vegetazione; alberi di particolare pregio ambientale
- paesaggistico; un basso grado di urbanizzazione; presenza di colture tipiche, spesso collocate in terrazzamenti, quali in particolare olivi e viti, aree di di particolare interesse geologico come le doline e le grotte; da forre e sorgenti (si rimanda agli artt. 12, 13, 14 delle presenti norme;
- ambito di pianura caratterizzato da un' agricoltura di tipo intensivo, in sistemi particellari colturali di media ed elevata estensione, caratterizzati da colture ad alto redditi (come mais, frumento, soia e orzo) e dalla presenza di alcuni allevamenti intensivi (si rimanda agli artt. 10.9, 14.4, 14.5 delle presenti norme);
- il S.I.C. - Sito di Importanza Comunitaria dei Colli Berici e le Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale ed Icone di paesaggiso del P.A.MO.B - Piano di Area Monti Berici (si rimanda agli artt. 8, 9.6 e 9.7 delle presenti norme);
- sentieri di particolare interesse naturalistico – ambientale (si rimanda all'art. 21.2 delle presenti norme);
- vari edifici di valore monumentale; ville I.R.V.V.; fabbricati di interesse storico – ambientale; le abitazioni rupestri delle prigioni di Villa Giulia in capoluogo di Mossano; manufatti di archeologia industriale, come il Canale Bisatto; siti a rischio di interesse archeologico, come le grotte di San Bernardino (si rimanda agli artt. 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6 delle presenti norme);
- alcuni ambiti di edificazione diffusa costituiti da borgate di insediamenti rurali che hanno perso i connotati connessi alla conduzione del fondo, pertanto con destinazioni prevalentemente residenziali e/o compatibili (si rimanda all'art. 19.2 delle presenti norme);



- la Valle dei Mulini che si colloca sul versante sud-est dei Monti Berici, in prossimità del confine amministrativo che divide il capoluogo dal Comune di Barbarano Vic.no. A differenza di altre vallate della zona caratterizzate sempre dallo sfruttamento dell'acqua che scende dai Monti e, quindi, dall'insediamento di attività di macinazione e panificazione, la peculiarità della Valle dei Mulini di Mossano risiede nell'intensità di sfruttamento delle risorse ambientali qui presenti con l'insediamento di ben 12 mulini lungo un percorso della Roggia di circa 800 mt. L'utilizzo dei Mulini è continuato fino agli anni '50, finché alle macine ad acqua si sono sostituite quelle alimentate ad energia elettrica ed ai carri in legno si sono sostituiti i trasporti su gomma.

### **Accessibilità**

L'ATO A.2 è accessibile principalmente da:

- dalla *Riviera Berica* in direzione Vicenza – Este;
- dalla S.P. 14 *Mossano* che dalla *Riviera Berica* arriva al Capoluogo di Mossano.

### **Par.24.2.2 - Dimensionamento ATO A.2 Ambito agricolo - ambientale - paesaggistico di Mossano**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. A.2</b>		
Residenziale	<b>23.811 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>0,00 mc</b>	<b>0,00 mq</b> <b>(S.L.P.)</b>
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		<b>0,00 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>23.811 mc</b>	<b>0,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>355 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	663
Abitanti teorici aggiunti	67
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>730</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	2.010 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>21.900 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	0 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>2.010 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>21.900 mq</b>

## **Art. 25 - Sistema R – Insediativo - Residenziale - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – residenziale**

Il Sistema R – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-residenziale” è considerato dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni residenziali, commerciali e di servizio, oltre che per gli aspetti storico-culturali legati agli insediamenti.

Il Sistema R è costituito dal residenziale di interesse culturale e dal residenziale integrato ed è composto da quattro Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4, quali:

- ATO R1 – Capoluogo di Barbarano Vicentino
- ATO R2 – Ponte di Barbarano Vicentino
- ATO R3 – Capoluogo di Mossano
- ATO R4 – Ponte di Mossano

caratterizzati da singole specificità e caratteristiche di cui ai successivi articoli.

### **Art. 25.1 - ATO R.1 Capoluogo di Barbarano Vicentino**


#### **Par.25.1.1 - Identificazione**

*Superficie territoriale: 676.149,61 mq*

L’A.T.O. R.1 comprende principalmente il centro storico e l’area urbana consolidata limitrofa del capoluogo di Barbarano Vicentino. In tale ATO sono presenti i principali servizi pubblici, il vincolo monumentale di Villa da Porto – Biolo – De Vecchi; alcune ville IRVV e edifici di interesse storico – ambientale.

#### **Accessibilità**

L’ATO R.1 è accessibile e attraversata principalmente dalla S.P. 19 *Dorsale dei Berici* che dalla *Riviera Berica* arriva a San Giovanni in Monte.



#### **Par.25.1.2 - Dimensionamento ATO R.1 Capoluogo di Barbarano Vicentino**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.1</b>		
Residenziale	<b>25.032 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>6.258,00 mc</b>	<b>1.955,63 mq</b> <b>(S.L.P.)</b>
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		<b>0,00 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>31.290 mc</b>	<b>1.956,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>215 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	1.640
--------------------	-------

Abitanti teorici aggiunti	116
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>1.756</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	3.480 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>52.680 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	1.956 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>5.436 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>54.636 mq</b>


## **Art. 25.2 - ATO R.2 Ponte di Barbarano Vicentino**

### **Par.25.2.1 - Identificazione**

*Superficie territoriale: 1.248.890,40 mq*

L'A.T.O. R.2 è relativa alla frazione di Ponte di Barbarano Vicentino che comprende principalmente:

- il centro urbano consolidato di più recente formazione a destinazioni prevalentemente residenziali e compatibili, ove sono presenti i principali servizi pubblici, il vincolo monumentale di Villa Rigon, alcune ville I.R.V.V. e edifici di interesse storico - ambientale;
- la nuova zona commerciale, artigianale e agroindustriale sita ad est della *Riviera Berica* e a nord del centro urbano, nella quale sono presenti attività di interesse sovracomunale, come un ipermercato, Grande Struttura di Vendita. Tale zona risulta di rilevante interesse strategico sia per la posizione, sita lungo la principale viabilità (la *Riviera Berica*) di collegamento tra Vicenza ed i Comuni a sud della stessa, sia perché nei Comuni limitrofi mancano attività commerciali di tale portata;
- da alcune attività agroindustriali, come la Cantina Sociale Riviera Berica, e artigianali e commerciali di servizio varie, site tra l'ex tracciato ferroviario Grisignano - Ostiglia e via *Stazione*, la SP. 19 *Dorsale dei Berici* e via *Pila*;
- da attività prevalentemente commerciali lungo la Riviera Berica.



**Accessibilità**

L'ATO R.2 è accessibile principalmente:

- dalla *Riviera Berica* in direzione Vicenza – Este;
- dalla S.P. 19 *Dorsale dei Berici* che dalla *Riviera Berica* arriva a San Giovanni in Monte.

**Par.25.2.2 - Dimensionamento ATO R.2 Ponte di Barbarano Vicentino**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.2</b>		
Residenziale	<b>71.144 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>14.977,17 mc</b>	<b>4.680,36 mq</b> (S.L.P.)
Industria - Artigianato	*	<b>3.250,10 mq</b>
Commerciale - Direzionale	*	<b>1.392,90 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>86.121 mc</b>	<b>9.323,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>215 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	2.050
Abitanti teorici aggiunti	331
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>2.381</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	9.930 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>71.430 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	6.073 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	325 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>16.328 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>77.828 mq</b>

\* Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO R2 pari a 4.643,00 mq corrisponde a 5% della superficie territoriale produttiva esistente ai sensi dell'art. 71 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto, sia la nuova zona commerciale, artigianale e agroindustriale sita ad est della *Riviera Berica* e a nord del centro urbano sia la zona produttiva sita tra l'ex tracciato ferroviario Grisignano – Ostiglia e via *Stazione*, la SP. 19 *Dorsale dei Berici* e via *Pila*, sono indicate dallo stesso PTCP quali "Aree produttive non ampliabili". In deroga a tale quantità possono essere concessi ampliamenti ulteriori nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c) delle Norme del PTCP.

## Art. 25.3 - ATO R.3 Capoluogo di Mossano


### Par.25.3.1 - Identificazione

Superficie territoriale: 237.417,16 mq

L'A.T.O. R.3 comprende principalmente il centro storico e l'area urbana consolidata limitrofa del capoluogo di Mossano. In tale ATO sono presenti i principali servizi pubblici, la villa IRVV detta "Giulia" con le relative prigioni ed alcuni edifici di interesse storico - ambientale.

#### Accessibilità

L'ATO R.3 è accessibile e attraversata principalmente dalla S.P. 14 Mossano che dalla Riviera Berica arriva al capoluogo.



### Par.25.3.2 - Dimensionamento ATO R.3 Capoluogo di Mossano

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.3		
Residenziale	33.132 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	8.282,94 mc	2.588,42 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		0,00 mq
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>41.415 mc</b>	<b>2.588,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>355 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	428
Abitanti teorici aggiunti	93
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>521</b>

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	2.790 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>15.630 mq</b>

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	2.588 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>
--



Aree per servizi aggiuntive	<b>5.378 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>18.218 mq</b>


### Art. 25.4 - ATO R.4 Ponte di Mossano

#### Par.25.4.1 - Identificazione

Superficie territoriale: 413.972,30 mq

L'A.T.O. R.4 è relativa alla frazione di Ponte di Mossano che comprende principalmente:

- il centro storico con attorno l'insediamento urbano consolidato di più recente formazione, a destinazioni prevalentemente residenziali e compatibili, ove sono presenti i principali servizi pubblici, la villa I.R.V.V. *Bianca, Camerini, Ghiotto, Giansin* ed altri edifici di interesse storico - ambientale;
- dalla zona artigianale e industriale sita tra la Riviera Berica a l'ex tracciato ferroviario *Grisignano - Ostiglia*;
- attività prevalentemente commerciali lungo la *Riviera Berica*.



#### Accessibilità

L'ATO R.4 è accessibile principalmente dalla *Riviera Berica* in direzione *Vicenza - Este*.

#### Par.25.4.2 - Dimensionamento ATO R.4 Ponte di Mossano

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. R.4		
Residenziale	<b>55.019 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>14.109,78 mc</b>	<b>4.409 mq</b> <b>(S.L.P.)</b>
Industria - Artigianato - Commerciale - Direzionale		<b>0,00 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>69.129 mc</b>	<b>4.409 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>355 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	650
Abitanti teorici aggiunti	155
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>805</b>

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	4.650 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>24.150 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
--	--

Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	4.409 mq
---	----------

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
--	--

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	0 mq
---	------

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato (compreso esistente)	<b>0 mq</b>
--	-------------

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
--	--

Aree per servizi aggiuntive	<b>9.059 mq</b>
-----------------------------	-----------------

Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>28.559 mq</b>
--	------------------

## **Art. 26 - Sistema P – Insediativo - Produttivo - ATO con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo – produttivo**

Il Sistema P – “A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema insediativo-produttivo” è considerato dal P.A.T.I. come una parte di territorio di interesse strategico principalmente per le funzioni produttive, industriali, commerciali e direzionali.

Il Sistema P è composto da tre Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui alla tav. 4, quali:

- ATO P1 – Area produttiva “via Rampezzana” di Barbarano Vicentino
- ATO P2 – Zincol
- ATO P3 – Area produttiva di Ponte di Mossano

caratterizzati da singole specificità e caratteristiche di cui ai successivi articoli.

### **Art. 26.1 - A.T.O. P.1 – Area produttiva “Via Rampezzana” di Barbarano Vicentino**


#### **Par.26.1.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 931.042,51 mq

L’ATO P.1 comprende:

a. la zona industriale, artigianale, agroindustriale e commerciale sita ad ovest della *Riviera Berica* e a sud di Ponte di Barbarano dove sono presenti principalmente:

- attività di carpenteria metallica e meccanica;
- attività artigianali di termoidraulica;
- attività agroindustriale quale il caseificio sociale;
- attività commerciale data dalla concessionaria



automobilistica per la quale è stata approvata la Variante parziale di PRG da parte della Regione Veneto il 02.04.2009, che propone un suo ampliamento e sistemazione viabilistica;

b. la grande zona industriale sita a sud di Ponte di Barbarano e a est della *Riviera Berica*, ove sono presenti numerose attività produttive e industriali, ben organizzate e distribuite, la cui localizzazione risulta ottimale e strategica essendo ai confini sud del Comune, lontana dagli insediamenti residenziali, e ben servita dal punto di vista viabilistico in quanto localizzata tra la *Riviera Berica* e la *S.P. Berico – Euganea* e prossima al futuro casello autostradale della Valdastico - sud, che sorgerà ai confini sud-est nel comune limitrofo di Albettono.

#### **Accessibilità**

L’ATO P.1 è accessibile principalmente dalla *Riviera Berica* in direzione Vicenza – Este tramite via *Rampezzana*.

**Par.26.1.2 - Dimensionamento ATO P.1 - Area produttiva "Via Rampezzana" di Barbarano Vicentino**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.1</b>		
Residenziale	<b>0 mc</b>	
Commercio - Direzionale del residenziale	<b>0,00 mc</b>	<b>0,00 mq</b> <b>(S.L.P.)</b>
Industria - Artigianato	<b>*</b>	<b>79.909,20 mq</b>
Commerciale - Direzionale	<b>*</b>	<b>34.246,80 mq</b>
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>0 mc</b>	<b>114.156,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>215 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	15
Abitanti teorici aggiunti	0
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>15</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>0 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	34.247 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	7.991 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>42.238 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>42.238 mq</b>

\* Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO P1 pari a 114.156 mq corrisponde alla somma di:

- 5% della superficie territoriale esistente della zona industriale, artigianale, agroindustriale e commerciale sita ad ovest della *Riviera Berica* e a sud di Ponte di Barbarano (esclusa la zona della Concessionaria automobilistica), di cui alla lett. a par. 26.1.1 sopra, ai sensi dell'art. 71 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto aree indicate dallo stesso PTCP quali "Aree produttive non ampliabili". In deroga a tale quantità possono essere concessi ampliamenti ulteriori nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c) delle Norme del PTCP;
- 10% della superficie territoriale esistente della grande zona industriale sita a sud di Ponte di Barbarano e a est della *Riviera Berica*, lungo via *Rampezzana*, di cui alla lett. b par. 26.1.1 sopra, ai sensi dell'art. 67 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto aree indicate dallo stesso PTCP quali "Aree produttive ampliabili";

- la superficie in ampliamento dell'attività della concessionaria automobilistica a conferma della Variante parziale di PRG approvata dalla Regione Veneto il 02.04.2009.

## Art. 26.2 - A.T.O. P.2 - Zincol


### Par.26.2.1 - Identificazione

Superficie territoriale: 208.077,80 mq

L'ATO P.2 comprende l'attività industriale di zincatura (Ditta Zincol), che attualmente necessita di un riordino dell'area e suo ampliamento per rispondere alle esigenze produttive e di deposito.

### Accessibilità

L'ATO P2 è accessibile principalmente dalla S.P. 19 *Dorsale dei Berici* che dalla *Riviera Berica* arriva a San Giovanni in Monte.



### Par.26.2.2 - Dimensionamento ATO P.2 - Zincol

Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.2		
Residenziale	0 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0,00 mc	0,00 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato	*	58.223,20 mq
Commerciale - Direzionale	*	24.952,80 mq
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>0 mc</b>	<b>83.176,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>215 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	0
Abitanti teorici aggiunti	0
<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>0</b>

Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico	
Aree per servizi aggiuntive	0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>0 mq</b>

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	24.953 mq

Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone	
--	--

Studio Associato Zanella (Progettista e coordinatore)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic. na (VI)

☎ 0444 787040 - 📠 0444 787326

✉ info@studiozanella.it 🌐 http://www.studiozanella.it

Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	5.822 mq
---	----------

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>30.775 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>30.775 mq</b>

\* Il carico insediativo produttivo aggiuntivo totale previsto per l'ATO P2 pari a 83.176 mq è superiore all'ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente consentita dal PTCP di Vicenza ai sensi dell'art. 71 delle relative Norme (poiché indicata dallo stesso PTCP quale "Area produttiva non ampliabili"), in quanto avente le caratteristiche di cui all'art. 68, comma 1, lett. c. delle Norme del PTCP; pertanto l'ulteriore ampliamento del 5% della superficie territoriale produttiva esistente potrà essere consentito dal PI mediante ridefinizione e riquadro della Zona produttiva, escludendo l'area indicata nella Tav. 4 quale "Azione di riqualificazione e/o riconversione" n. 5 di cui all'art. 19.5.5 delle presenti norme, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lett. c. delle Norme del PTCP.


### **Art. 26.3 - A.T.O. P.3 - Area produttiva di Ponte di Mossano**

#### **Par.26.3.1 - Identificazione**

Superficie territoriale: 192.320,88 mq  
L'ATO P.3 comprende la zona produttiva e commerciale esistente ai confini nord comunali e ad ovest della *Riviera Berica*.

#### **Accessibilità**

L'ATO P.1 è accessibile principalmente dalla *Riviera Berica* in direzione Vicenza - Este tramite via *Montriglio*.



#### **Par.26.3.2 - Dimensionamento ATO P.3 - Area produttiva di Ponte di Mossano**

<b>Carico insediativo aggiuntivo A.T.O. P.3</b>		
Residenziale	0 mc	
Commercio - Direzionale del residenziale	0,00 mc	0,00 mq (S.L.P.)
Industria - Artigianato	*	8.494,50 mq
Commerciale - Direzionale del produttivo	*	3.640,50 mq
<b>Totale carico insediativo aggiuntivo</b>	<b>0 mc</b>	<b>12.135,00 mq</b>

<b>Abitante teorico</b>	<b>355 mc</b>
-------------------------	---------------

Abitanti Residenti	50
Abitanti teorici aggiunti	0

<b>Totale Abitanti teorici</b>	<b>50</b>
--------------------------------	-----------

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente alla residenza 30 mq/abitante teorico</b>	
Aree per servizi aggiuntive	0 mq
Aree per servizi complessive (compreso l'esistente)	<b>0 mq</b>

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Commercio e Direzionale 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (S.L.P.)</b>	
Aree per servizi aggiuntive per commercio e direzionale	3.641 mq

<b>Dotazione minima di aree per servizi relativamente a Industria e Artigianato 10 mq ogni 100 mq di superficie delle singole zone</b>	
Aree per servizi aggiuntive per industria e artigianato	849 mq

<b>TOTALE STANDARD URBANISTICI RICHIESTI</b>	
Aree per servizi aggiuntive	<b>4.490 mq</b>
Aree per servizi totali (compreso l'esistente)	<b>4.490 mq</b>

\* Il carico insediativo produttivo aggiuntivo previsto totale per l'ATO P3 pari a 12.135 mq corrisponde al 10% della superficie territoriale produttiva esistente ai sensi dell'art. 67 delle Norme del PTCP di Vicenza in quanto area indicata dallo stesso PTCP quale "Area produttiva ampliabile".





**Art. 27 - Riepilogo dimensionamento ATO e Standard, art. 31, L.R. 11/2004**

Ambiti Territoriali Omogenei		Superficie Territoriale	Incremento Demografico al 2020			Carico Insediativo Aggiuntivo					Standard Urbanistici Aggiuntivi			Riepilogo Standard Urbanistici		
			Residenti	Abitanti teorici aggiuntivi <b>215</b>	Totale Abitanti Teorici	Residenziale	Commerciale Direzionale del residenziale		Commerciale Direzionale del produttivo	Industriale Artigianale	Residenziali Aggiuntivi	Commerciale Direzionale	Industriale Artigianale	Residenziali Complessivi compreso esistente	Totale Standard Richiesti	Standard Esistenti
		Volume				Volume	Sup. lorda Pavimento	Superficie Zona	Superficie Zona	30 mq/ab.	100mq/100mq S.l.p.	10mq/100mq Sup. zona	30 mq/ab.			
		mq	n.	n.	n.	mc	mc	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
<i>Barbarano Vicentino</i>	A.1	16.520.827	897	47	944	10.000	0	0	0	0	1.410	0	0	28.320	28.320	33.080
	R.1	676.150	1.640	116	1.756	25.032	6.258	1.956	0	0	3.480	1.956	0	52.680	54.636	66.155
	R.2	1.248.890	2.050	331	2.381	71.144	14.977	4.680	1.393	3.250	9.930	6.073	325	71.430	77.828	85.147
	P.1	931.043	15	0	15	0	0	0	34.247	79.909	0	34.247	7.991	450	42.688	6.037
	P.2	208.078	0	0	0	0	0	0	24.953	58.223	0	24.953	5.822	0	30.775	0
<b>Totale</b>		<b>19.584.988</b>	<b>4.602</b>	<b>494</b>	<b>5.096</b>	<b>106.176</b>	<b>21.235</b>	<b>6.636</b>	<b>60.593</b>	<b>141.382</b>	<b>14.820</b>	<b>67.229</b>	<b>14.138</b>	<b>152.880</b>	<b>234.247</b>	<b>190.419</b>

Ambiti Territoriali Omogenei		Superficie Territoriale	Incremento Demografico al 2020			Carico Insediativo Aggiuntivo					Standard Urbanistici Aggiuntivi			Riepilogo Standard Urbanistici		
			Residenti	Abitanti teorici aggiuntivi <b>355</b>	Totale Abitanti Teorici	Residenziale	Commerciale Direzionale del residenziale		Commerciale Direzionale del produttivo	Industriale Artigianale	Residenziali Aggiuntivi	Commerciale Direzionale	Industriale Artigianale	Residenziali Complessivi compreso esistente	Totale Standard Richiesti	Standard Esistenti
		Volume				Volume	Sup. lorda Pavimento	Superficie Zona	Superficie Zona	30 mq/ab.	100mq/100mq S.l.p. - Sup. zona	10mq/100mq Sup. zona	30 mq/ab.			
		mq	n.	n.	n.	mc	mc	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq	mq
<i>Mossano</i>	A.2	13.135.634	663	67	730	23.811	0	0	0	0	2.010	0	0	21.900	21.900	661.229
	R.3	237.417	428	93	521	33.132	8.283	2.588	0	0	2.790	2.588	0	15.630	18.218	19.655
	R.4	413.972	650	155	805	55.019	14.110	4.409	0	0	4.650	4.409	0	24.150	28.559	53.331
	P.3	192.321	50	0	50	0	0	0	3.640	8.495	0	3.640	850	1.500	5.990	5.670
<b>Totale</b>		<b>13.979.344</b>	<b>1.791</b>	<b>315</b>	<b>2.106</b>	<b>111.962</b>	<b>22.393</b>	<b>6.998</b>	<b>3.640</b>	<b>8.495</b>	<b>9.450</b>	<b>10.638</b>	<b>850</b>	<b>63.180</b>	<b>74.668</b>	<b>739.884</b>



**TITOLO VIII° - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI****Art. 28 - Disposizioni transitorie e Criteri e limiti entro i quali il PI può modificare il PATI senza la necessità di procedere con Variante**

Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in assenza del "Piano degli Interventi", devono rispettare le previsioni del PRG vigente il quale, per le sole parti compatibili con il PATI e a seguito della sua entrata in vigore, acquista il valore e l'efficacia del PI ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004.

Per le parti di P.R.G. vigente non compatibili con il PATI sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle norme relative ai beni monumentali e culturali e ambientali, nonché gli interventi che si rendono necessari per:

- prevenzione e degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc.);
- razionalizzazione delle infrastrutture e il miglioramento dei servizi esistenti;
- messa a norma delle preesistenze.

In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'artt. 17 e 18 della LR n. 11/2004 l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PATI) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PATI potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso varianti al PI che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al PI è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PATI e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso. Le varianti al P.R.G. in corso di approvazione, per le parti compatibili con il PATI, successivamente alla loro approvazione acquistano il valore e l'efficacia del P.I.

Ai sensi del comma 11, art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i., l'entrata in vigore del PATI comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

L'adozione e l'entrata in vigore del PATI comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e lavori pubblici:

- a) per i/le quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
- b) per i/le quali, pur ricorrendo l'ipotesi di cui al punto a), non sia stato confermato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PATI senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- a) Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- b) Per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti della pianificazione territoriale operata dal PATI, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PATI i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all'adozione della variante di adeguamento.